

associazione internazionale di diritto delle assicurazioni

XXXIV Congresso della Sezione Piemonte - Valle d'Aosta

in collaborazione con IRSA - Istituto per la Ricerca
e lo sviluppo delle Assicurazioni

**Garanzie assicurative e nuove frontiere
dei rischi professionali**

**Saint Vincent
19 - 20 ottobre 2000**

XXXIV Congresso della Sezione Piemonte - Valle d'Aosta

in collaborazione con IRSA - Istituto per la Ricerca
e lo sviluppo delle Assicurazioni

**Garanzie assicurative e nuove frontiere
dei rischi professionali**

**Saint Vincent
19 - 20 ottobre 2000**

INDICE

	<i>pag.</i>
Relazioni:	9
• Prof. Giuseppe Monateri	11
• Dott. Mario Barbuto	17
• Rag. Giuseppe Orsi	27
Interventi programmati:	
• Dott. Antonio Colombo	49
• Dott. Cesare Ferrero	51
• Prof. Beniamino Tesauro	59
• Mr. Reg Brown	67
Interventi Liberi:	
• Dott. Marco Rossetti	93
Elenco partecipanti	113

RELAZIONI

**IL PROFILO GIURIDICO DEI
RISCHI PROFESSIONALI**

Prof. Pier Giuseppe Monateri
Ordinario di Diritto Privato
Università degli Studi di Torino

**IL PROFILO GIURIDICO DEI
RISCHI PROFESSIONALI**

Prof. Pier Giuseppe Monateri
Ordinario di Diritto Privato
Università degli Studi di Torino

I professionisti devono esercitare una *ragionevole diligenza* adatta alla natura delle operazioni intraprese. Essi non assicurano un risultato positivo, ma di attenersi ad uno standard di abilità e competenza professionale.

Si tenga presente che la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che spetti al cliente non solo l'onere di provare il danno, ma anche la colpa del prestatore d'opera intellettuale¹.

Sebbene gli artt. 2229 ss. c.c. si riferiscano alle professioni intellettuali², non esiste una **definizione** legislativa³ del termine. Per ricavare la nozione giuridica occorre, quindi, fare riferimento alla prassi, ed al concetto tradizionale che se ne è tramandato.

Secondo la Suprema corte in *Logar c. Ord. medici prov. Bari*⁴ per aversi **esercizio professionale di un'attività** occorre che questa *non* sia saltuaria, e priva del carattere di abitudine, mentre **non** è necessario il **fine di lucro**. Allo stesso modo **non** è necessaria l'**iscrizione** ad un albo professionale⁵, ed inoltre l'esercizio di una attività professionale, in questo senso, può avvenire anche nell'ambito di un rapporto di **lavoro subordinato**.

Ciò che deve essere individuato è quindi il carattere oggettivo della prestazione d'opera professionale, indipendentemente dal tipo di rapporto che intercorre tra cliente e professionista, e indipendentemente dalla condizione di subordinazione, o meno, in cui la prestazione viene eseguita.

La principale conseguenza, sul piano formale, della qualificazione di una attività come professionale, è l'applicazione dell'art. 2236 c.c., il quale prevede che se la prestazione implica la soluzione di **problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di **dolo o colpa grave**.

La **ratio**⁶ della norma sembra essere quella di non disincentivare il professionista che voglia assumersi il rischio dell'esecuzione di tali operazioni particolarmente difficili, fissando un livello esonerativo di diligenza più basso di quello abituale. Senonché la giurisprudenza, come vedremo, esige da chi sia esperto in una data professione una certa perizia, ed anzi maggiore è la sua specializzazione, maggiore deve essere la sua perizia nell'operare, e quindi, in realtà la soglia della diligenza esonerativa richiesta, come vedremo, si alza in pratica, invece di abbassarsi, proprio in presenza di operazioni specialmente difficili.

¹ *Bortolus c. Ospedale Civile di Udine*, Cass. 18.6.1975, n.2439; *Clamuneri c. Com. di Melfa*, Cass. 28.10.1976 n.3965; *Anguillari e altro c. Santesso*, Cass. 11.5.1977, n.1831; *Rainone c. Ospedale S.Gennaro*, Cass. 21.12.1978, n. 6141; *Fascetto c. Rapisarda*, Cass. 17.3.1981, n.1544; *Di Biaggio c. Cassa Marittima*, Cass. 7.8.1982, n. 4437; *De Vito c. Russi*, Cass. 5.4.1984, n.2222; *Barigozzi c. Salvadè*, Cass. 27.7.1985, n.4386; *Anzaldi c. Alberti*, Cass. 5.12.1985, n.6109.

² In generale sui temi della rc del professionista cfr. CATTANEO, 1958; FORTINO, 1984; MACRI, 1987, 215; A.BALDASSARI e S.BALDASSARI, *La rc civile del professionista*, Milano, 1993; AA.VV., *La responsabilità medica*, Milano, 1982A.M. PRINCIGALLI, *La responsabilità del medico*, Napoli, 1983- SANTARONI, *La rc del revisore*, Milano, 1984.

³ Varia la normativa a riguardo: artt. 2222-2228 c.c. sul contratto d'opera; artt. 2229-2238 c.c. sulle professioni intellettuali; artt. 30, 31, 35, 380-383, 348 cp; artt. 61-64, 12-37, 82-89, 409, 441, 463, cpcp 108 disp att.; L. 1395/23 su esercizio professione ingegneri e architetti; RD 861/30 sulla qualifica di specialista; L 1578/33 ordinamento professioni avvocato e procuratore; RDL 184/35 disciplina esercizio professioni sanitarie; L 897/38 iscrizione albi professionali; ecc.

⁴ *Logar c. Ordine dei Medici Prov. Bari*, Cass. 17.10.1961, n. 2185.

⁵ *Soc. ed. Periodici c. ENASARCO*, Cass. 18.6.1965, 1226.

⁶ Cfr. Relazione del Gardasigilli, n. 917. Secondo CATTANEO, 1958, 69 ss. nt 57 ss. e rif., l'interpretazione giurisprudenziale precedente alla codificazione del 1942 era nel senso per cui l'errore professionale veniva considerato una causa d'esonero della responsabilità civile a condizione che non si sostanziasse in una evidente e grossolana incompetenza. Univ.degli Studi di Firenze, Cass. 6.5.1971, n. 1282.

L'art. 2236 c.c. si applica alla responsabilità contrattuale come alla extracontrattuale⁷. La **responsabilità professionale** è, quindi, sempre la medesima: è un *genus peculiare* di responsabilità, sia che il titolo da cui deriva sia un inadempimento **contrattuale**, sia che derivi da fatto illecito **extracontrattuale**. In entrambi i casi si applicano i medesimi criteri, la giurisprudenza ha praticamente annientato la differenza tra i danni risarcibili *ex contractu* e *ex delicto*, l'unica differenza residua consiste nella prescrizione. Peraltro La disposizione prevista dal 3° comma dell'art. 2947 c.c. va riferita tanto al danno da fatto illecito extracontrattuale, quanto al danno da fatto illecito precontrattuale e contrattuale, purché tale fatto sia considerato dalla legge come **reato**, nel qual caso l'azione contrattuale e delittuale hanno la medesima durata⁸. Per quanto attiene alla **decorrenza**, **entrambe** le azioni decorrono dal momento in cui si **verifica il danno**: infatti l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore (art. 1218 c.c.) *presuppone* la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue, dunque, che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso⁹. Inoltre la **deduzione** degli **estremi** oggettivi e soggettivi della responsabilità è **sufficiente** ad indicare la **causa petendi** di **entrambe** le forme di responsabilità¹⁰. Chi agisce in responsabilità professionale non ha quindi l'onere di specificare il base a quale titolo (contrattuale o extracontrattuale) agisce, ma può allegare semplicemente i fatti dannosi di cui assume la contrarietà al diritto e la riconducibilità in capo al convenuto. Soltanto qualora il dibattito processuale finisca per vertere su un punto rilevante di differenza di prescrizione delle due azioni, allora il giudice dovrà qualificare i fatti allegati nel senso dell'applicazione delle norme relative alla prescrizione eventualmente intercorsa. Nella sostanza il campo della responsabilità professionale è quindi un **campo unico**, ed un'area in cui tocca alle **corti** fissare quali sono gli **obblighi non scritti** cui deve sottostare il professionista. Si può, infatti, vedere come l'obbligazione risarcitoria sorga solo in occasione di certe circostanze che la giurisprudenza viene a delineare. Si può, pertanto, comprendere come le soluzioni operative siano condizionate dalla presenza di un certo insieme di *standard* di creazione pretoria. Il ché è perfettamente congruente con una teoria concreta del *Legal process*: le attività professionali sono infatti attività in continua evoluzione, che non possono quindi essere amministrate dalla legislazione se non in linea generale. Viceversa le corti possono in queste circostanze delineare un diritto flessibile che tenga conto *ex post* delle circostanze concrete in cui si verifica un danno. Tale opera giurisprudenziale passa, appunto, tramite la definizione della **colpa** e dei **doveri extracontrattuali** del professionista¹¹.

⁷ *Fascetto — Rapisarda* Cass., 17.3.1981, n.1544; *Terenzio c. Pannella*, Cass. 8.3.1979, n.1441; *Scopesi c. Romano e Univ.degli Studi di Firenze*, Cass. 6.5.1971, n. 1282.

⁸ *Valvano — Frusci*, Cass., sez. III, 01.3.1994, n. 2012, *Resp.Civ.*, 1995, 322.

⁹ *Fenoaltea — Soc. nuova Riserva immob.*, Cass., 29.8.1995, n. 9060.

¹⁰ *Capitani c. Soc. Seac*, Cass., sez. lav., 23-06-1994, 6064/1994, *Foro it.*, 1995, I, 201; *Giur. it.*, 1995, I, 1, 412, nella specie, di lamentato danno da ipoacusia, la cassazione ha ammesso a carico del datore di lavoro il cumulo tra re aquiliana per infortunio sul lavoro e quella contrattuale propria del rapporto di lavoro subordinato.

¹¹ Il nostro diritto della colpa professionale deriva dall'evoluzione francese in tema di *faute professionnelle* su cui cfr. VISINTINI, *Inadempimento e mora*, in Commentario Schlesinger, Milano, 1987b.

È pacifico peraltro come la violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia attribuiti in campo **contrattuale** al "buon professionista"¹² rilevino **anche** ai fini del riconoscimento della sua responsabilità **extracontrattuale**. Inoltre, come abbiamo già accennato, sebbene l'art. 2236 c.c., sia collocato nell'ambito della regolamentazione del contratto d'opera professionale, tale norma è **applicabile**, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello **extracontrattuale**, in quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione dell'attività professionale in genere, sia che essa si svolga sulla base di un contratto, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio¹³. Secondo l'art. 43 c.p. la **colpa professionale** può consistere anche nella **imperizia**¹⁴. In base a varie definizioni giurisprudenziali l'imperizia corrisponde senz'altro alla situazione in cui un professionista agisce pur sapendo di non essere capace ad operare¹⁵. Naturalmente costituisce imperizia anche la mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti all'esercizio della professione¹⁶. Si tratta quindi **dell'inosservanza di regole tecniche** idonee ad evitare o diminuire il danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell'uso corrente ed abitualmente applicate¹⁷. Secondo la posizione assunta dalla SC diviene oggi impossibile effettuare un discorso generale intorno all'imperizia, infatti per la SC in tale materia si prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e ci si adegua, invece, alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che l'imperizia professionale presenta un **contenuto variabile**, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore alla natura e specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l'esame nel suo complesso dell'attività prestata dal professionista¹⁸. Viceversa si ha **imprudenza**, ogni qualvolta manchi la rappresentazione da parte dell'agente, secondo il criterio della media diligenza ed attenzione del cosiddetto bonus pater familias, della possibilità dell'evento dannoso, poi in concreto verificatosi¹⁹. Ora è bene chiarire che la disposizione dell'art. 2236 c.c., **non trova applicazione** per i danni ricollegabili a negligenza o **imprudenza**, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve²⁰.

¹² Fanno riferimento al parametro del "buon professionista" *Colognari c. Sampaolesi*, Cass. 15.4.1982, n. 2274, *Riv. Giur. Edilizia*, 1983, I, 162; *Pattis c. Cassa di Risparmio Prov. Bolzano*, Cass. 30.1.1982 n.588, *BBTC*, 1983, II, 311; *FI*, 1983, I, 1394; *Nava c. Gaetani*, 15.11.1982, n. 6101.

¹³ *Fascetto — Rapisarda*, Cass., 17.3.1981, n.1544; *Terenzio c. Pannella*, Cass. 8.3.1979, n.1441; *Scopesi c. Romano*, Cass. 6.3.1971, n.1282, in *GC*, 1971, I, 1417.

¹⁴ La norma recepisce sia il brocardo *imperitia culpa aequiparatur* sia il principio per cui "si quelqu'un fait profession publique d'un art ou d'un métier, il est censé avoir la capacité nécessaire pour l'exercer" su cui cfr. MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, *RDComm* 1954 I.194 ss.

¹⁵ App. Milano, 15.11.1960; VISINTINI, *LA colpa ecc.*, Padova, 1990, 94.

¹⁶ App. Genova 1.6.1983; Cass. 1441/79.

¹⁷ *Mammoli — Soc. Fincrias*, T. Napoli, 9.10.1986, *Resp. civ.*, 1988, 407, n. TASSONI.

¹⁸ *Bellantonio — Gioia*, Cass., 9.11.1982, n.885, *Arch. civ.*, 1983, 496; *Nava — Gaetani*, Cass., 15.11.1982, n.6101.

¹⁹ *Soc. immob. S. Rita alla Barona — Soc. Rettagliata*, Cass., 21.3.1981, n.1656.

²⁰ *Usl Venezia — Petix*, Cass., 8.7.1994, n.6464, *Corriere giur.*, 1995, 91, nota BATA'; *Giust. civ.*, 1995, I, 767; *Giur. it.*, 1995, I, 1, 790, nota FASCELLA, VENTURELLO, *Resp. civ.*, 1994, 1029; nota GORGONI, *Zacchia*, 1995, 89 (m), nota TURILLAZZI, *SERI*, *Ragiusan*, 1995, fasc. 129, 235.

Per riassumere la questione, in base agli **orientamenti attuali** delle corti, occorre allora dire che la **responsabilità** del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività **postula la violazione dei doveri** inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della **diligenza** che va a sua volta valutato con riguardo alla **natura dell'attività**²¹. Si tratta ovviamente, qui, dell'attività che forma **oggetto** precipuo della **preparazione professionale** del soggetto. Ad es. l'obbligo cui è tenuto **l'ingegnere**²² incaricato della **redazione del progetto** di costruzione di un edificio, consiste nell'accertare preventivamente e con assoluta precisione le dimensioni, i confini e le altre caratteristiche dell'area sulla quale debba eseguirsi la costruzione medesima²³. Allo stesso modo la responsabilità professionale di un **architetto** che sia incaricato della progettazione e della direzione dei lavori relativamente alla ristrutturazione di un edificio sarà **limitata** agli errori relativi **all'ideazione del progetto** o alla sua attuazione, ma **non** si estenderà agli eventuali errori concernenti la **interpretazione delle autorizzazioni** giuridiche necessarie alla realizzazione del progetto²⁴.

Pertanto la responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, ha sempre per oggetto i **soli errori tecnici della sua professione**, dovuti cioè a mancanza di cognizioni tecniche e/o di esperienza professionale. Nella sola ipotesi che la prestazione implichi "la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", la legge (art. 2236 c.c.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176, 2° comma, c.c.), anche per colpa lieve. Si tenga, inoltre, presente che la **diligenza "media"** a lui richiesta è **quella** posta nell'esercizio della propria attività professionale da un **professionista di preparazione ed attenzione media**²⁵. Nel nostro come in altri ordinamenti il test cui sottoporre il professionista è quello dell' "*average member of the profession*".

In questo modo le corti giungono, in realtà, anche in questo campo, ad una applicazione dei

²¹ *Com. Monteverchi — Usl 20/A, Monteverchi, Cass., 12.8.1995, n. 8845.*

²² MUSOLINO Giuseppe, *La responsabilità del professionista tecnico - Ingegnere, architetto, geometra*, Maggioli, Rimini, 1990, MUSOLINO Giuseppe, *La responsabilità civile del professionista e la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, con particolare riguardo all'ingegnere e architetto*, *Riv. trim. appalti*, 1989, 727

²³ *Pellegrino — Coppola, Cass., 21.7.1989, n.3476*, si ricordi comunque che ale obbligo inerisce al corretto espletamento del mandato professionale ed ha quindi , per la nostra giurisprudenza, natura puramente contrattuale

²⁴ *Colognori — Sampaolesi, Cass., 15.4.1982, n.2274*. Questa soluzione è forte e condivisibile per più aspetti. Io però mi sentirei di dissentire dal punto di vista pratico, infatti il cliente che si rivolge ad un professionista, in un certo senso, vuole acquistare una *peace of mind* per tutto quel che riguarda la pratica affidata al professionista. Orbene gli architetti sono oggi in realtà più qualificati degli stessi avvocati a informarsi e comprendere quali sono i vari atti amministrativi necessari alla buona realizzazione di un progetto, onde mi sembra verosimile dire che tale conoscenza deve rientrare nella preparazione media dell'architetto. Ma se anche non fossero versati in tali pratiche amministrative, imporre l'obbligo giuridico correlativo sarebbe efficiente, in quanto semplicemente trasferirebbe dal cliente all'architetto l'onere di consultare eventualmente un avvocato, permettendo quindi una maggiore tutela del non professionista. Una cosa inoltre mi sento di dire: l'architetto dovrebbe comunque **informare** il cliente sulla necessità di consultare un avvocato, e se omette di farlo, e accetta l'incarico di occuparsi anche delle autorizzazione relative all'espletamento dell'incarico dovrebbe - a mio parere - rispondere per *imperizia*. Dico questo a proposito degli architetti, ma ritengo naturalmente il discorso estensibile a qualsiasi professione. Per quanto riguarda simili problemi di determinazione dell'ambito dell'attività professionale rispetto ad altre professioni cfr. ad es. E. GRAGNOLI, *La resp. degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. e traspr.*, 1988, p. 24.

²⁵ *Landi — Traldi, Cass., sez. II, 28.3.1994, n.3023; Pugnali — Fiorelli, Cass., 7.5.1988, n.3389, Dir. e pratica assic.*, 1989, 497 (m), nota ANTINOZZI.

criteri della **res ipsa loquitur**, onde la colpa lieve, in relazione alle ipotesi *di routine*²⁶, può essere presunta ogni volta che venga accertato un **risultato peggiorativo** delle condizioni del cliente²⁷.

Per quanto concerne poi i **oggetti** coinvolti in questa ipotesi di RC, è evidente come la responsabilità, anche extracontrattuale, del professionista debba in primo luogo essere affermata nei confronti del destinatario della prestazione, sia sorto o meno un vero e proprio vincolo contrattuale. Tale responsabilità può però valere anche nei confronti dei **terzi estranei** che abbiano subito danno dallo svolgimento dell'attività professionale²⁸, ed anche quando il committente dell'attività professionale sia un ente pubblico²⁹. Questo **danno professionale ai terzi** si realizza naturalmente soprattutto nell'ipotesi della responsabilità del **notaio**³⁰. In questi casi deve essere valutata la **violazione delle norme poste dall'ordinamento professionale**, in quanto siano riconducibili ad una estrinsecazione di **doveri** imposti a protezione della generalità del pubblico³¹.

²⁶ Il che naturalmente impone una revisione della classica bipartizione tra obbligazioni di mezzo e di risultato, elaborata dalla giurisprudenza francese, su cui cfr. VINEY, 1981 e la trattazione fattane a suo tempo in Italia da MENGONI, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, *RDComm.*, 1954, I, 194 ss. nonché ora C.M. BIANCA, *Diritto civile. 4. L'obbligazione*, Milano, 1991, 71; Id, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1979, 162 s.; v. anche P. RESCIGNO, *Obbligazioni* (dir. privato), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1979, XXIX, 190 s, ma soprattutto BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 137 ss., 233 ss., 484 ss., 666 s.

²⁷ Arcuti — Pascarelli, *Cass.*, 18.10.1994, 8470.

²⁸ *Fontana c. Savarese*, *Cass.* 20.11.1970, n.2448. Nella specie un geometra aveva assunto la direzione dei lavori in sostituzione (illecita) d'un ingegnere, facendo costruire un balcone poi crollato su un terzo estraneo.

²⁹ *Trib. Larino*, 27.12.1975, *GM*, 1977 I 290. Nel qual caso la rc del professionista concorre con quella dell'ente. Tale concorso non si attua invece quando il professionista sia un dipendente dell'ente pubblico.

³⁰ *Nencioni c. Cerioli*, *Cass.* 24.5.1960, n.1322 specifica la distinzione tra attività svolta dal notaio nell'esecuzione dell'incarico specifico affidatogli dal cliente, e attività cui è tenuto quale professionista investito di un pubblico ufficio.

³¹ Cfr. *Soc. Logra c. Candiani*, *Cass.*, 11.5.1957, n. 1659, *BBTC*, 1957, II, 336; *Merendoni c. Marinucci*, *Cass.* 16.2.1957, n. 553, *GC*, 1957, I, 812; *Fl*, 1957, I, 744; *T. Roma*, 9.3.55, *TR*, 1955, I, 74, nonché *Albano — Benedetti*, *Cass.*, 25.5.1981, n.3433. Lo scopo di "protezione dell'onorabilità della professione" delle norme violate sarà ovviamente rilevante ai soli fini della resp. disciplinare del professionista.

**IL PENSIERO DEL MAGISTRATO
SUL TEMA “PROFILO GIURIDICO DEI
RISCHI PROFESSIONALI”**

Dr. Mario Barbuto
Presidente I Sezione Civile
Tribunale di Torino

Due segnali di allarme

L'attualità del dibattito sulla "*responsabilità del professionista intellettuale*" è dovuta a due fattori:

- l'allarme derivante dalla "pioggia" di sentenze di condanna a risarcimenti consistenti nei confronti di professionisti intellettuali (soprattutto medici, spesso inseriti in strutture ospedaliere, queste ultime obbligate a indennizzi miliardari; ora anche commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, oltre che avvocati, esposti ai rischi sempre maggiori per la notoria farraginosità delle nuove normative fiscali, previdenziali e processuali);
- l'eco di una presa di posizione del "Garante antitrust" sugli ordini e i collegi professionali (e, di riflesso, sui c.d. "professionisti protetti") - espresso in forma di "parere ex officio", in base all'art. 12, comma 2 legge 287/90 - che, benché risalente alla fine del 1997, è ancora persistente in sede di elaborazione parlamentare della nuova legge sulle professioni¹.

Sul primo allarme vi è poco da dire in questa sede, dal momento che ai commentatori non resta che prendere atto dei fenomeni sociali e giudiziari abnormi e sottoporli ad una sorta di radiografia rispetto alla normativa vigente, nel tentativo di razionalizzarli (o sdrammatizzarli).

Sul secondo, al contrario, vi è qualcosa da dire, soprattutto per gli aspetti un po' equivoci (e non totalmente convincenti) e per le prospettive *de iure condendo*.

Il parere del Garante antitrust

Il "parere" di cui si è detto, in realtà, è una articolata delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato adottata il 3 ottobre 1997 a conclusione di una "*indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali*" condotta da tre autorevoli studiosi (GALGANO, FIORENTINI, SCHIANO di PEPE), i quali hanno redatto rapporti di cui l'Autorità committente ha tenuto conto nella relazione riepilogativa.

In verità, le conclusioni della relazione non riguardano il tema specifico della responsabilità professionale, bensì quello (ben più vasto e complesso) della assimilabilità dell'attività del libero professionista all'attività d'impresa (con tutto quel che segue in tema di natura e poteri degli Ordini e dei Collegi, di esame per l'accesso alla professione, di numero chiuso, di tariffe, di divieto di pubblicità, di società professionali).

È ormai noto a tutti che il "succo centrale" del parere consiste nella sostanziale equivalenza: "**professionista = imprenditore**" (cui conseguirebbe l'ovvio corollario "ordine professio-

¹ Mi riferisco al ddl n. 5092-C del 9 luglio 1998 "*Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali*", un disegno di legge-delega di iniziativa governativa noto anche come "Progetto Mirone" (risalente all'epoca in cui Ministro della Giustizia era FLICK e sottosegretario l'on. Mirone), ancora all'esame del Parlamento e oggetto di un vasto dibattito/confronto con le singole associazioni di professionisti ("protetti" e "non protetti").

nale = associazione fra imprese”²).

Perché il parere del Garante è rilevante in questa sede?

L’allarme della “obbligazione di risultato”

La rilevanza deriva dalla presenza di un apposito paragrafo - il n. 31, intitolato **“L’obbligazione di risultato”** - che è uno degli argomenti ritenuti dal Garante antitrust funzionali alla tesi di fondo della imprenditorialità della attività professionale (peraltro molto contestata dagli Ordini e dai Collegi).

La sua stretta connessione con il tema della responsabilità professionale è evidente.

E’ il caso di dare una occhiata sommaria al paragrafo n. 31.

Dopo la premessa che

“La struttura delle tariffe, determinate in cifra fissa e indipendentemente dall’esito dell’attività svolta dal professionista, rappresenta la caratteristica di un sistema nel quale l’obbligazione assunta dal professionista viene di regola qualificata quale obbligazione di mezzi e non di risultato”,

e la constatazione di una (asserita) esperienza giurisprudenziale:

“Peraltro, la possibilità di assumere una obbligazione di risultato, non è del tutto estranea alle attività professionali, come dimostra il fatto che gli ultimi orientamenti giurisprudenziali hanno spesso qualificato alcune obbligazioni inerenti le professioni mediche e tecniche quali obbligazioni di risultato”³,

vi è un primo auspicio:

“In una prospettiva di più ampio respiro, nell’ambito dell’attività del professionista,

² Per la verità il corollario *“ordini professionali = associazioni di imprese”* è stato teorizzato dalla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96 in tema di spedizionieri doganali, ed è stato adattato agli avvocati nella sentenza 11 luglio 1998 n. 791/98 della Corte d’Appello di Torino in tema di tariffe forensi. Mi permetto di rinviare al mio articolo *“Gli avvocati come gli spedizionieri doganali. Sarebbero illegittime le tariffe professionali (una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino)”*, in *Impresa* 1998, n. 10, pag. 1978. Ancora di recente la Corte torinese (cfr. App. Torino 30 giugno - 6 luglio 2000, sentenza n. 1061/2000, Soc. Indaba c. Soc. Juventus, inedita) ha affermato, in chiusura delle sentenze e al momento della liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte vittoriosa, che *“l’attività professionale forense deve essere qualificata come attività d’impresa e l’ordine forense come associazione di imprese”*, così disapplicando il D.M. n. 585 del 5.10.94 in tema di Tariffa professionale e applicando gli artt. 2233 e 2234 c.c. (norme in materia di determinazione discrezionale del compenso ad opera del giudice).

³ A proposito degli *“ultimi orientamenti giurisprudenziali”* di cui parla il § n. 31 del parere, risultano citate in nota gli estremi delle seguenti sentenze della S.C.: 27 febbraio 1996 n.1530; 19 luglio 1993 n. 8033; 21 luglio 1989 n. 3476; 28 gennaio 1995 n. 1040; 25 novembre 1994 n. 10014. Ebbene, quattro di esse riguardano il caso particolare di ingegneri e architetti contrattualmente obbligati a redigere un *“progetto di costruzione”* (una obbligazione di tipo peculiare che pacificamente e tradizionalmente viene considerata *“di risultato”*), mentre la quinta è la famosa sentenza n. 10014/94 in tema di intervento di chirurgia estetica con la *“tecnica di Pitanguy”*, da me ricordata e commentata nella relazione al XXXI Congresso AIDA dell’ottobre 1997. Ho rilevato allora - e mi scuso per l’autocitazione - che di quella sentenza è stata fatta da alcuni commentatori una lettura erronea. In essa la Cassazione ha ribadito che la prestazione dei professionisti, in via generale, è una *“obbligazione di mezzi”*, ricordando però che talvolta una prestazione di chirurgia estetica potrebbe anche essere *“di risultato”*, *sempre che ciò risulti dimostrato in concreto in base alle pattuizioni delle parti*. Nel caso in esame la Cassazione ha rilevato, rigettando il ricorso della paziente insoddisfatta del *“risultato”*, che la stessa non aveva provato tale espressa pattuizione con il suo medico (cfr. Atti del XXXI Congresso AIDA, Saint Vincent 16-17 ottobre 1997, pag. 38-39).

l'assunzione del tipo di obbligazione, di mezzi o di risultato, potrebbe essere valutata come l'utilizzazione di due impegni diversi, a cui, in ragione della diversa responsabilità assunta, poter applicare prezzi diversi",

avvalorato da un richiamo al "senso comune":

"il modo più convincente ed efficace per comunicare al pubblico la qualità delle proprie prestazioni è quello di garantire che un determinato risultato sarà raggiunto e che in caso contrario o non si pagherà o si verrà in qualche misura indennizzati da chi quella promessa non è stato in grado di mantenere".

Questa è la conclusione finale sul punto:

"Pertanto, apparirebbe auspicabile che i professionisti, nelle proprie strategie competitive, considerassero l'assunzione della obbligazione di risultato, non soltanto come una aggravante delle proprie responsabilità, da evitare se possibile, ma come possibilità di utilizzare uno strumento alternativo nelle proprie strategie competitive".

Questa conclusione è implicitamente richiamata nel successivo paragrafo n. 32, laddove il Garante antitrust auspica l'abolizione generalizzata del "*divieto di pubblicità*" e, trattando della "pubblicità informativa" (da ammettere in una prospettiva *de iure condendo*), afferma testualmente:

"Se si immagina tale strumento coniugato alla possibilità di praticare prezzi liberi e di condizionare il prezzo al risultato [la sottolineatura è mia], si comprendono le prospettive concorrenziali che si possono aprire per i professionisti e i vantaggi che deriverebbero per i consumatori";

e ancora:

"il consumatore avrebbe accesso facilmente ... alle informazioni riguardanti le caratteristiche dei professionisti che operano sul mercato e le attività dove hanno maggiormente concentrato i propri sforzi professionali, nonché i prezzi dagli stessi praticati per prestazioni simili ed eventualmente le garanzie di successo che sono in grado di fornire" [sottolineatura mia];

e ancora:

"la pubblicità informativa è basata su elementi di fatto, prezzi, caratteristiche, risultati";

infine:

"si consideri che la possibilità di comunicare al pubblico i vantaggi delle proprie offerte e i propri successi, verosimilmente consentirà soprattutto ai giovani più capaci e meritevoli, soprattutto se associati, che ancora non godono di una vasta fama di affermarsi in tempi più rapidi".

Il professionista non è imprenditore

Ritengo che lo sforzo interpretativo diretto a far discendere la natura "imprenditoriale" dell'attività dei liberi professionisti intellettuali dalla qualificazione della loro prestazione come "obbligazione di risultato" non possa portare a soluzioni convincenti, a meno di snaturare le

attività tipiche di gran parte dei professionisti. Si pensi, per fare degli esempi, all'avvocato civilista, il quale non potrà mai garantire il risultato di "vincere una causa" al cliente convinto di avere ragione (se non altro in base al noto principio fatalistico *habent sua sidera lites*); o al penalista, impossibilitato a garantire l'assoluzione ad un imputato che si proclami innocente; o al medico di famiglia, che non potrà mai garantire il risultato della guarigione e della buona salute ai pazienti che si affidino alle sue cure.

Non è certo questa la strada per capovolgere una lunga tradizione dottrinale, giurisprudenziale e normativa - consolidatasi da tempo in Italia - che considera (ed ha sempre considerato) il professionista intellettuale come estraneo - di regola - all'inquadramento nella nozione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c.; con quel che segue in termini:

- di non assoggettabilità al fallimento in caso di insolvenza ex art. 2221 c.c.;
- di non obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.;
- di non obbligatorietà della tenuta dei libri e delle scritture contabili ex artt. 2214 e segg. c.c.).

La ragioni dei tre esoneri di cui sopra (conseguenti all'esclusione dei professionisti intellettuali dalla disciplina dell'art. 2082 c.c.) sono complesse e vengono spiegate in modi diversi ⁴. A me pare convincente - ancorché debolmente, lo ammetto - la tesi seguente.

Un imprenditore, per essere tale (cfr. art. 2082 c.c.), deve svolgere, professionalmente e con un minimo di organizzazione, una attività di tipo economico finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi, laddove per "economico" deve intendersi lo "sfruttamento di fattori di produzione" [tradizionalmente: capitale e/o terra (propri o altrui), lavoro altrui (e/o

⁴ Nel manuale di CORSI, FERRARA (Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, pag. 35-36) si legge: "... dal punto di vista giuridico la prestazione dell'esercente una professione intellettuale non è un servizio, e ciò perché attività squisitamente intellettuale. Per analogia è da ritenere che la produzione delle opere dell'ingegno (che pure può essere organizzata con collaboratori od ausiliari) non faccia acquistare al soggetto (scrittore, musicista, scienziato, ecc.) la qualità di imprenditore"

Nel manuale di TRIMARCHI (Istituzioni di diritto privato, Milano, 1996, pag. 669) si legge, al contrario, che "anche l'attività del libero professionista ha carattere economico ed è produttiva di servizi. Ma dall'art. 2238 cod. civ. si desume che il legislatore non ha voluto sottoporla al regime dell'impresa".

Nel manuale di TORRENTE (Manuale di diritto privato, Milano, 1985, pag. 720) si afferma laconicamente che "il legislatore esclude ... che siano imprenditori coloro che svolgono professioni intellettuali (medico, ingegnere, avvocato) o artistiche"

GALGANO (Diritto commerciali. L'imprenditore, Bologna, 1991, pag. 14-15), nel prendere atto del dato normativo inconfutabile, spiega: "Il fatto che i professionisti intellettuali e gli artisti non assumano in quanto tali, la qualità di imprenditori non può essere spiegato, come talora si è ritenuto, con la considerazione che le opere e i servizi intellettuali non sono 'beni' o 'servizi' in senso tecnico giuridico, ossia nel senso presupposto dall'art. 2082; ... la ragione per la quale il professionisti intellettuali e gli artisti non sono imprenditori va ricercata altrove che non nella intrinseca natura dei beni o dei servizi da essi offerti al pubblico. Essa risiede in una condizione di privilegio che la nostra legge concede, sulla base di una antica tradizione, ad uno specifico ceto, quello degli esercenti le cosiddette professioni intellettuali"

COTTINO (Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1986, pag. 97-99), dopo la premessa che "il professionista intellettuale - avvocato, medico, commercialista, architetto - non è considerato imprenditore [dal nostro Codice civile]", e dopo avere avvertito che non sono convincenti "i tentativi compiuti in dottrina per superare questo chiaro barrage normativo [art. 2238 c.c.] e ricondurre il professionista allo schema dell'imprenditore", afferma di essere "perfettamente d'accordo con l'impostazione sul punto di GALGANO il quale ha spiegato come il trattamento preferenziale del professionista e la sua sottrazione al rischio dell'attività abbiano un chiaro riferimento di classe"; ciò perché "è la categoria che in quanto tale si riserva ab immemorabili determinati benefici e privilegi ... su basi di tradizione e ... sulla scorta di una valutazione sociale delle professioni intellettuali che le colloca fuori della normale disciplina delle altre attività a carattere economico"

anche lavoro proprio)], mentre il professionista intellettuale, per essere tale, pur nella ricorrenza di tre degli altri elementi (professionalità, organizzazione e finalizzazione dell'attività ad un servizio), non deve necessariamente sfruttare i "fattori di produzione", potendosi (anzi, dovendosi) limitare ad utilizzare essenzialmente le sue personali capacità intellettive (sue proprie, e di nessun altro), previo controllo e vigilanza pubblicistica sulla sua abilitazione a farlo. La riprova di quanto detto è che un imprenditore può sempre nominare uno o più institori (cfr. art. 2203 c.c.), preponendoli all'esercizio della intera sua impresa (o di una sede secondaria o di un ramo particolare), mentre il professionista intellettuale, in quanto tale, deve svolgere sempre i suoi incarichi tipici personalmente e, solo in via eccezionale (ma sotto la sua direzione e responsabilità), può avvalersi di sostituti o ausiliari (cfr. art. 2232 c.c.), a causa della natura infungibile della sua opera, che, in caso di violazione, lo esporrebbe anche a sanzioni penali.

Da ciò discende - a mio avviso - la ratio dell'art. 2238 c.c.⁵, che viene considerata da tutti la fonte normativa più importante della natura "non imprenditoriale" della professione intellettuale protetta.

In conclusione: anche volendo aderire alla tesi più restrittiva (GALGANO, per esempio), si deve ammettere che in Italia i professionisti non sono imprenditori, quantomeno perché la normativa vigente - per quanto vetusta e non più attuale - così dispone.

Le ragioni per cui il legislatore così ha voluto possono essere le più varie ed opinabili - privilegio di casta, tradizione storica, coscienza sociale, natura peculiare dell'attività, infungibilità e personalità della prestazione - ma occorre prendere atto del dato normativo, vero barrage (come dice COTTINO) per precludere soluzioni diverse.

L'influenza della normativa comunitaria

Vi è chi ritiene che ad una soluzione diversa si possa giungere, *rebus sic stantibus*, attraverso la normativa comunitaria, la quale, come è noto, possiede una intrinseca forza di "sovrapposizione" a quella nazionale, se quest'ultima risulti contrastante.

Si afferma da parte di taluno che ancorchè la normativa nazionale escluda la natura imprenditoriale dell'attività del professionista, deve prevalere quella comunitaria che invece la considera tale.

Qui si annida - a mio parere - un altro equivoco che vorrei mettere in evidenza.

Leggendo un pregevole studio del 1990 di SPADAFORA⁶ ho scoperto che in ambito U.E. l'Italia è l'unico paese che abbia codificato in una norma ben precisa la nozione giuridica di "impresa", a fronte di altri paesi "la cui caratteristica comune è l'indeterminatezza del concetto". L'Autore afferma che il legislatore comunitario "non ha potuto che astenersi dall'inserire nel testo dei Trattati una nozione formale di impresa", ragione per cui le c.d. "definizioni" di

⁵ Questo è il testo dell'art. 2238 c.c.:

"Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [cioè le norme sull'imprenditore].

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II [cioè le norme sul rapporto di lavoro e sul tirocinio]"

⁶ SPADAFORA, La nozione di impresa nel diritto comunitario, in Giust. civ. 1990, II, 283.

volta in volta reperibili nelle decisioni della Corte di Giustizia “non possono essere riferite ad una nozione generale” ed hanno pertanto “unicamente un valore relativo e funzionale alla peculiarità della materia riguardata”. “Il che impedisce” - sottolinea l’Autore - “un seppur minimo tentativo di generalizzazione”.

Consultando poi le diverse decisioni della Corte di Giustizia di Lussemburgo in tema di (asserita) equiparazione “professionisti = imprenditori”, ci si accorge che nessuna di esse riguarda in modo specifico le nostre tradizionali professioni protette (avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, ecc.). La più vicina al nostro tema di indagine è la nota sentenza del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96 sugli **spedizionieri doganali**, nella cui motivazione si legge: “Per giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (con la indicazione di alcuni “precedenti” della stessa Corte, tutti estranei però al tema dei professionisti intellettuali protetti della nostra tradizione storica); con il seguente corollario: “costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”. Null’altro.

A costo di apparire minimalista, ritengo che tutto ciò sia ben poco per potere affermare che esista una normativa comunitaria di segno opposto a quella nazionale sulla questione della equiparazione “professionista = imprenditore”, e che, per questa ragione, in Italia occorra “cambiare subito registro” senza ulteriori interventi legislativi.

Per affermare ciò occorrerebbe operare dei passaggi logici molto arditissimi, l’ultimo dei quali è la equiparazione degli spedizionieri doganali ad avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, architetti e così via: il che mi pare francamente un po’ troppo.

Scenari de iure condendo

Ma non c’è da farsi grandi illusioni.

La linea di tendenza è verso la sicura equiparazione, che, però, dovrà giungere solo attraverso l’approvazione della **nuova legge sulle professioni**, oggetto degli accesi dibattiti di cui la stampa ci fornisce periodici aggiornamenti.

Non v’è speranza che una risposta provenga dalla riforma organica del diritto commerciale elaborata dalla “**Commissione Rovelli**”, istituita il 13 aprile 1999 e che ha concluso i suoi lavori in questi mesi.

Leggo nella “Relazione generale provvisoria” del Presidente Rovelli ⁷, a proposito delle professioni intellettuali, che in questo campo “le novità sono soprattutto nel mercato, poiché solo di recente si è imposta fortemente l’adozione di modalità industriali-commerciali anche per lo svolgimento di queste attività”. Dopo generici auspici su come dovrebbe evolversi la futura disciplina, la Relazione conclude che il tema “è ora all’attenzione del legislatore, dunque per il momento conviene attendere l’esito dei lavori”.

Aspettiamo la nuova legge, dunque.

I possibili scenari per le professioni

Le “nuove frontiere dei rischi professionali” (a cui fa riferimento il titolo del Congresso)

⁷ La Relazione è reperibile in Internet nel sito www.giustizia.it

sono ancora incerte nei loro precisi percorsi. Ma è sicuro che in tempi relativamente brevi i confini saranno spostati in modo rilevante.

Altro è infatti il rischio professionale ancorato alla figura del libero professionista intellettuale della nostra tradizione storica, altro è il rischio connesso ad una vera e propria "attività di impresa", immersa (ed annegata) nel *mare magnum* di un mercato comunitario in cui la concorrenza è considerata un valore preminente.

Saranno pressoché inevitabili fenomeni di grande incidenza pratica.

I professionisti/imprenditori si aggogheranno in strutture societarie, più o meno somiglianti alle attuali piccole e medie imprese (cosa, oggi, di problematica praticabilità allo stato della normativa, peraltro confusa).

Le imprese professionali saranno indotte, per le ovvie regole della concorrenza, a competere fra loro anche con gli strumenti della comunicazione pubblicitaria (perfino con la pubblicità comparativa, che di recente, come è noto, è stata ritenuta ammissibile nel nostro ordinamento).

Le imprese professionali, comunque costituite (in forma individuale, in società di persone o in società di capitali), saranno indotte dalle condizioni del mercato concorrenziale a promettere alla clientela prestazioni sempre più complesse nella loro eterogeneità, vere e proprie "prestazioni globali" di natura multidisciplinare (si pensi alla soluzione di tutti i problemi di una banca, di una industria, di un esercizio commerciale, di tipo civile, penale, fiscale, amministrativo), con garanzia di un "risultato positivo", garantendo in anticipo, magari avventatamente, il loro conseguimento.

Domande e dubbi

Ci si domanda come reagirà la giurisprudenza civile di fronte ad un contenzioso (futuro) che prescindereà inevitabilmente dalle problematiche tradizionali dell' inadempimento della "obbligazione di mezzi" / "obbligazioni di risultato", dal momento che la prestazione pattuita con una impresa è (e sarà), di regola, una "obbligazione di risultato".

Ci si domanda che fine farà l'art. 2236 c.c. in tema di speciale difficoltà della prestazione professionale, con il conseguente esonero della responsabilità del professionista che non versi in colpa grave. Si potrà mai conciliare l'invocazione di tale causa esonerativa di responsabilità per colpa quando la struttura imprenditoriale si presenti sul mercato con promesse (magari mirabolanti) di risultati positivi della prestazione, vantando esperienza pregressa, collaboratori qualificati, successi ottenuti proprio in quel settore?

Ci si domanda come verrà regolamentato dalla giurisprudenza di merito il regime dell'onere probatorio fra cliente e professionista/imprenditore, in presenza di risultati non realizzati (benché promessi da soggetti diversi dall'esecutore della prestazione professionale, magari dall'agente o dal procacciatore), di onere di informazione preventiva, di esonero da responsabilità per "colpa non grave" in caso di prestazioni tecnicamente difficili.

Ci si domanda infine come reagiranno gli assicuratori di fronte a condanne per inadempimento di professionisti/imprenditori che abbiano offerto la garanzia di un risultato difficile o impossibile confidando proprio sulla copertura assicurativa (si pensi una un chirurgo estetico che prometta interventi di "restauro" molto arditi, scaricando sull'assicuratore il rischio dell'indennizzo ai poveri pazienti insoddisfatti).

Conclusioni

Gli scenari che si preannunciano non sono consolanti, sia per gli assicuratori che per i magistrati, gli unici soggetti estranei alle pattuizioni contrattuali fra cliente e professionista, sui quali inevitabilmente si “scaricano” i problemi connessi al risarcimento e agli indennizzi.

Quanto ai primi, non ho alcuna competenza per offrire suggerimenti o consigli. La loro preparazione e competenza li indurrà sicuramente a rivedere le clausole di polizza (e, quasi sicuramente, a ritoccare i premi a causa dell'inevitabile aumento dei rischi e il totale mutamento della loro tipologia).

Quanto ai secondi, non posso non ricordare lo stato di crisi perenne, ormai endemico, che caratterizza il loro lavoro, soprattutto in certe zone d'Italia ad alto tasso di litigiosità. È assolutamente pacifico che le risposte giudiziarie alle domande di giustizia non possono essere date in tempi ragionevoli ed il ritardo rappresenta in molti casi una vera propria “denegata giustizia”.

Non mi resta che ribadire quanto ebbi occasione di dire in occasione del precedente XXXI Congresso dell'AIDA, proprio in questa sede.

Occorre trovare delle alternative.

La scelta dell'arbitrato obbligatorio per tali liti mi sembra difficilmente praticabile, se non impossibile, per le note ragioni che la Corte Costituzionale ha indicato in diverse occasioni. Largamente praticabile mi sembra la strada dell'arbitrato facoltativo, che offre l'indubbio vantaggio, oltre che della rapidità, della scelta dei giudici secondo criteri di competenza specifica, caso per caso. Ma i costi e la istintiva sfiducia verso la c.d. “giustizia privata” sono gli inconvenienti che ne impediscono il largo uso che ci si aspetterebbe.

Rimane aperta solo la strada delle “procedure alternative di risoluzione delle controversie” (le note A.D.R., *Alternative Dispute Resolution*, di origine scandinava e britannica), mediante la creazione di organi pubblici di conciliazione e mediazione ad accesso facoltativo e facilitato; ma anche ad accesso obbligatorio⁸.

“*La condizione del successo dell'ADR*” - dicevo nel 1997 e mi sento di ribadire ancora oggi - “è che i relativi organi acquisiscano sul campo una autorevolezza, per indipendenza e specializzazione, tale da renderli meritevoli di fiducia da parte di chi intenda accedervi, chiunque sia: il cliente, il professionista, l'impresa professionale, l'assicuratore”.

Qualcosa è cambiato rispetto al 1997: è in avanzata fase di discussione in Parlamento una nuova legge sulle “procedure alternative” (il cod. progetto FOLENA). Anche in questo caso non resta che aspettare la nuova legge.

Restiamo nella illusione (per me, scettica e rassegnata) che in Italia si tenta di risolvere tutto con una “nuova legge”.

⁸ L'accesso obbligatorio alle procedure di conciliazione ante causam, a determinate condizioni, è ritenuto costituzionalmente praticabile, a condizione di considerarlo come una causa di improcedibilità (temporanea) della domanda, non come causa di inammissibilità. L'ultimo esempio è la recente legge sulla sub-fornitura (legge 18 giugno 1998 n. 192; in part. art. 10).

**GARANZIE ASSICURATIVE e NUOVE FRONTIERE
dei RISCHI PROFESSIONALI**

- 1) L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO.**
- 2) LA RISTRUTTURAZIONE DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE
DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.**
- 3) LE RISPOSTE ASSICURATIVE.**
- 4) GLI AMMINISTRATORI.**

Rag. Giuseppe Orsi
Presidente Sezione Tecnica RCD - ANIA

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Ritengo utile approssimarmi al centro del mio contributo, muovendo da una premessa di carattere storico: tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, il settore delle professioni è stato percorso da una corrente di interesse determinata da interventi legislativi riguardanti in generale l'intero comparto.

È di quegli anni, la "Direttiva Merloni" dalla quale sono derivati altri ed ampi provvedimenti legislativi, sono di quegli anni, i primi interventi in tema di asseverazione in campo tributario e sul visto di conformità, è di quel periodo, l'introduzione del registro dei revisori contabili al quale i soggetti che esercitano il controllo legale sui conti devono essere iscritti, solo per citare alcuni degli interventi più rilevanti.

Sempre in quel periodo si è presentata con forza l'esigenza da parte del mondo delle professioni - ed in special modo da parte del mondo delle professioni fiscali - di una chiara delimitazione delle aree di rispettiva competenza.

Questo è un chiaro sintomo del passare del tempo, dell'avvicendamento di principi storici e consolidati quali quelli rappresentati dalle aree di competenza riservate a favore delle classiche categorie professionali, con il proporsi di nuovi ambiti di operatività e di nuove e diverse incombenze professionali da collocare nell'ambito delle "riserve" medesime - quando ancora compatibili con la realtà del quotidiano -, il tutto in un contesto generale caratterizzato da problemi di gradazione delle competenze e di interazione tra professionalità.

Oltretutto, almeno nei testi normativi istitutivi di categorie professionali più recenti, rinveniamo un sistema di circoscrizione delle aree di competenza specifica quantomeno singolare per la sua genericità:

"(...) L'elencazione di cui al presente articolo - circa 20 punti descrittivi altrettanti gruppi di specialità professionali - non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del (. .), né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti (così recita la norma in materia di esercizio dell'attività di dottore agronomo e forestale)".

Si rinviene una originaria rinuncia del legislatore alla indicazione analitica delle aree di competenza esclusiva di quella determinata categoria professionale.

Perché questo inciso? Perché l'esigenza assicurativa assoluta, consistente nella esattezza della descrizione dell'attività assicurata in polizza, rischia di restare non assolta.

Ritorniamo su questo aspetto per esigenze di sviluppo del tema.

Questo era il contesto iniziale del processo evolutivo interessante le professioni che, ancora oggi, non si è concluso; si sono presentati in quei tempi i primi forti interrogativi - da parte del mondo assicurativo - sul grado di tenuta tecnica delle normative adottate dal mercato per l'assicurazione di questi rischi: sono così iniziate le verifiche dei portafogli e si è investito

nella ricerca degli strumenti per la trattazione di tali rischi in modo da conservarne l'attualità nel corso del tempo.

Va Sottolineato che, come tutti gli operatori professionali, ci siamo trovati di fronte a nuove opportunità di sviluppo da affrontare con lo spirito adatto al caso: occorre e occorre tuttora essere presenti in modo efficiente in un settore strategico di rischio.

Questi sono alcuni dei temi sui quali il legislatore è intervenuto di recente:

Collegi sindacali

Sono state emanate delle nuove disposizioni applicabili al collegio sindacale delle società quotate nei mercati regolamentati ed in tutte le Società nelle quali il controllo sulla regolare tenuta della contabilità viene affidata al controllo esterno, recentemente completate con il regolamento recante la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri dei collegi sindacali delle società quotate.

Sanzioni amministrative tributarie.

L'introduzione in questo settore del principio secondo il quale *"la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione"* ha profondamente mutato il quadro normativo di riferimento con immediati effetti in punto assicurativo: conseguenza diretta è che i professionisti ed i consulenti che operano nel settore risponderanno personalmente e patrimonialmente per gli illeciti tributari commessi in attività eseguite per conto dei loro clienti.

La riferibilità delle sanzioni all'effettivo autore dell'illecito si desume dal Dlgs. 472/97, che sancisce l'imputabilità diretta del professionista laddove sia dimostrato che il pagamento di tributi non sia stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

I professionisti operanti nel settore fiscale risponderanno pertanto in proprio per l'omesso pagamento di imposte cui siano delegati ovvero per la commissione di ogni violazione fiscale salvo che l'illecito:

- sia conseguente ad errore sul fatto non determinato da loro colpa;
- sia determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni alle quali si riferiscono;
- sia dovuto alla indeterminatezza delle richieste di informazioni o dai modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Vi è inoltre la possibilità che il professionista risponda a titolo di concorso nella violazione commessa del contribuente (o viceversa), fermo restando che la norma prevede per ciascuna persona concorrente nell'illecito fiscale, l'intera sanzione comminata.

I professionisti - fuori dai casi di concorso - potranno inoltre essere chiamati a rispondere delle sanzioni tributarie nell'ipotesi in cui inducano il contribuente, consigliandolo male, in

errore incolpevole (c.d. autore mediato) nonché nell'ipotesi in cui, in attuazione di mandati professionali, causino violazioni afferenti alla determinazione o al pagamento di tributi per i quali i loro clienti, obbligati alla corresponsione delle somme irrogate a titolo di sanzione, avranno titolo per il regresso.

In punto assicurabilità, la situazione è nota: la natura personale ed afflittiva degli illeciti amministrativi - più vicini in quest'ottica agli illeciti penali che a quelli civili - rende i contratti di assicurazione che abbiano ad oggetto il trasferimento dell'onere economico derivante dalla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal soggetto destinatario della sanzione stessa (in ipotesi di corretta applicazione della norma, il soggetto che ha commesso l'illecito), ad un soggetto diverso (l'Impresa di Assicurazioni), nulli (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1343 e 1418 del Codice Civile) in quanto aventi una causa ed una funzione economico-sociale contraria all'ordine pubblico.

Pertanto la copertura assicurativa delle obbligazioni derivanti dalle sanzioni amministrative commesse con dolo o colpa grave, deve essere esclusa in conseguenza della funzione afflittiva e repressiva della sanzione che verrebbe disattesa in caso di ammissibilità della copertura assicurativa.

Solo nell'ipotesi di sanzioni determinate da violazioni per colpa lieve (e per le quali è stabilito in L. 100 ML il massimo importo a carico dell'autore dell'illecito), ci troveremmo di fronte ad obbligazioni di natura civilistica per struttura e per finalità per le quali è possibile ricercare delle risposte assicurative, peraltro rinvenibili non in questo settore ma nel comparto/mercato delle imprese e laddove le stesse abbiano adottato la delibera di accollo a favore del dipendente destinatario della sanzione.

Visto di conformità, asseverazione, certificazione tributaria.

a) Visto di Conformità

Implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili nonché della corrispondenza delle scritture contabili stesse alla relativa documentazione.

Il visto comporta che il soggetto abilitato al rilascio abbia preliminarmente verificato la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili della società ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini iva.

Il rilascio del visto attesta la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili in base agli studi di settore, se applicabili, oppure attesta che sussistono cause che giustificano lo scostamento dai ricavi congrui.

b) Asseverazione

Consiste nell'attestazione che i dati contabili utilizzati per gli studi di settore sono corrispondenti a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione d'uso.

c) Certificazione Tributaria - visto pesante

Attesta l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali e l'avvenuta verifica, da parte del professionista, degli adempimenti, dei controlli e delle attività annualmente indicate dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

Progetto Mirone

Altro argomento di grande attualità è quello delle società professionali.

Le esigenze di aggregazione sono una costante del momento ed anche nel settore delle professioni si è sentita l'esigenza di intervenire in questa direzione: la discussione sul progetto di riordino degli ordini professionali è in atto così come è di attualità il progetto di legge riguardante l'esercizio delle professioni in forma societaria con tutte le problematiche relative alla regolamentazione dei rapporti tra soci professionisti e soci di capitale.

Riforma del diritto societario

È in arrivo davanti al Consiglio dei Ministri, lo schema di riforma del diritto societario e di revisione delle procedure concorsuali che si è posto, tra gli altri, l'obiettivo di intervenire sulla disciplina dei fallimenti.

Prosegue quindi lo sforzo legislativo che ha portato alla creazione di un primo organico codice di regolamentazione della materia societaria (c.d. Legge Draghi).

Appalti pubblici

Sembra sempre che stia per giungere a destino: siamo in attesa delle ultime indicazioni dal legislatore, quelle definitive peraltro, necessarie alla definizione delle proposte di copertura che non potranno non essere costruite sulla singola opera e per massimali stabiliti per legge, dedicati all'opera medesima.

Le evoluzioni nella professione medica.

Venendo alla professione medica, non si può certo non sottolineare come, negli ultimi anni, una giurisprudenza sempre più orientata verso una decisa tutela dei diritti del malato, abbia profondamente rivisto il tema della responsabilità sanitaria, attraverso una serie di pronunce che hanno profondamente modificato il quadro dei criteri di attribuzione della responsabilità a carico di chi esercita la professione sanitaria.

A tale proposito, si ritiene opportuno, introdurre un rapido cenno ad alcune delle principali ragioni di ordine giuridico che hanno contribuito a determinare, nel breve volgere di qualche anno, un preoccupante aumento delle controversie giudiziarie e stragiudiziarie:

- rilettura dell'art.2236 del C.C. che nella parte relativa all'esonero della responsabilità del

libero professionista, è stato praticamente azzerato, tanto che ormai è fuori discussione che il medico risponde solo in caso di colpa grave esclusivamente per imperizia tecnica quando l'intervento è di particolare difficoltà; in tutti gli altri casi egli risponde anche in caso di colpa lieve o lievissima, se dall'errore è derivato il peggioramento delle condizioni di salute del paziente;

- la prestazione medica ha superato l'antitesi tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, ovviamente a favore della prima, con conseguenze in tema di termini prescrizionali molto più lunghi (10 anni) entro i quali il danneggiato può esercitare il suo diritto ed in tema di inversione dell'onere della prova, con conseguente aggravamento della posizione del medico;
- sempre più frequentemente vengono individuate prestazioni mediche in cui l'obbligazione del professionista può assumere anche i caratteri dell'obbligazione di risultato, (pensiamo alla chirurgia estetica, all'implantologia, alle attività tecniche di laboratorio), con conseguente responsabilizzazione del professionista per il solo mancato raggiungimento degli obiettivi terapeutici;
- il nesso di causalità, in passato regolato da principi strettamente deterministici, viene oggi provato in via "probabilistica" con conseguente apertura a nuove ipotesi di responsabilità a carico dei medici, sul presupposto dell'esistenza di un "probabile" nesso di causalità tra la loro condotta e l'esito negativo del loro operato;
- il diritto del paziente ad essere informato sui rischi del trattamento terapeutico (cfr. consenso informato) ha aperto la strada ad una nuova figura di responsabilità medica: la violazione di questo diritto viene ritenuta fonte di responsabilità per il medico anche se il trattamento sia stato tecnicamente corretto.

LA RISTRUTTURAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Se questo è il contesto nell'ambito del quale il professionista è chiamato ad operare, vediamo quali sono le risposte che il suo assicuratore può fornirgli.

Nella parte iniziale di questo intervento è stata sottolineata l'importanza della previsione in polizza di una corretta e rispondente descrizione e delimitazione dell'ambito di operatività della copertura di Responsabilità Civile.

Ci siamo accorti - gli assicuratori si sono accorti - che la loro esposizione potenziale poteva mutare in maniera rilevante, non solo a seguito di interventi diretti sulle condizioni contrat-

tuali offerte, ma anche e - per quanto ci concerne in questa sede - soprattutto in ragione di elementi agenti in via indiretta, rappresentati dal mutamento al quale è sottoposto il quadro normativo di riferimento di talune aree professionali: la previsione di rischio sulla quale era stata impostata la parte economica del contratto era soggetta a mutazioni rilevanti determinate dall'evoluzione del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, alle quali corrispondeva una certa staticità della parte normativa dello stesso che, per la genericità che la caratterizzava, finiva col recepire in automatico le nuove ipotesi di rischio che si presentavano causando notevoli scostamenti dalla fattispecie tipica sulla quale era stato impostato il criterio di tariffazione.

Questa situazione inoltre determinava una abnorme moltiplicazione degli interventi sulle parti normative dei contratti, rappresentati da un gran numero di atti dichiarativi emessi allo scopo di chiarire limiti e/o portata delle coperture al variare della situazione di rischio.

Si rendeva indispensabile approntare degli interventi strutturali sui prodotti al fine di renderli aderenti e sensibili - sia sotto il profilo economico che sotto il profilo normativo - alle evoluzioni in atto (non rappresentanti un effetto congiunturale ma solo la premessa per una rinnovata attenzione per l'intero settore).

Gli interventi sono stati tutti finalizzati a rendere più chiare le componenti normative dei contratti, a ricercare la miglior collocazione delle singole garanzie al fine di facilitarne la reperibilità e la rilevabilità statistica. Sono state individuate le garanzie che costituiscono il nucleo portante della copertura di ogni singola specialità professionale e le si è utilizzate come base per la progettazione di prodotti assicurativi dotati di elevata modularità.

Unitamente al nucleo di garanzie essenziali per ciascuna delle attività professionali tipiche, sono state individuate delle variabili attinenti da un lato le estensioni della portata delle garanzie tipiche e, dall'altro, le estensioni di garanzia riguardanti attività non tipiche o non riservate ad una unica categoria professionale.

Un esempio può aiutarci nell'esposizione: supponendo di dover assicurare un Dottore Commercialista, considereremmo attività quali :

- l'impianto, la tenuta, l'aggiornamento e il riordino della contabilità,
- l'assistenza societaria,
- l'acquisizione e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali,
- la consulenza documentata,
- le consulenze tecniche d'ufficio,
- etc.,

come rientranti nel nucleo tipico di copertura, in quanto direttamente connesse e strumentali rispetto alla specialità professionale da assicurare.

Altre attività - pur usualmente svolte dal medesimo tipo professionale - come le funzioni di Sindaco ovvero quelle di Curatore Fallimentare vengono, con le finalità di seguito esposte, considerate come aggiuntive rispetto al nucleo di riferimento.

Questi i risultati che ci proponiamo di ottenere:

- operare una corretta valutazione dei rischi in relazione a raggruppamenti omogenei di attività al fine di produrre una proposta assicurativa in linea con le esigenze evidenziate dal professionista ed al contempo impostare una corretta statisticazione dei rischi;
- effettuare una corretta riservazione;
- gestire le evoluzioni del quadro legislativo di riferimento, realizzando il riallineamento delle coperture;
- creare testi normativi dotati di contenuti tecnici più chiari anche al fine di ottenere dei miglioramenti nella gestione delle aree di contiguità tra professioni nelle quali rinveniamo importanti problemi di sovrapposizione di funzioni tra appartenenti a più categorie professionali: l'esempio più evidente è quello delle attività sindacali ovvero delle attività nel settore lavoristico (ferma la sussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività interessate).

LE RISPOSTE ASSICURATIVE.

Nello specifico, è opportuno muovere dall'analisi degli elementi stabili, comuni, presenti in tutte o in molte delle coperture assicurative reperibili sul mercato; al contempo ci soffermeremo su taluni argomenti rappresentativi della tipicità delle singole professioni.

Operiamo una prima suddivisione: da una parte poniamo le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCT/O) volte a manlevare l'Assicurato dai danni fisici (con esclusione di ogni elemento di mera responsabilità civile professionale in relazione alle professioni tecnico/progettuali o alle professioni sanitarie) o materiali arrecati a terzi in occasione delle svolgimento della propria attività mentre, dall'altra, evidenziamo le garanzie di pura Responsabilità Civile Professionale attivabili a seguito di eventi sulle persone (rischi sanitari) piuttosto che determinati da danni patrimoniali puri, intendendo per tali quelli che non derivino o siano conseguenza di danni a persone e/o cose.

Le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i dipendenti.

Si tratta di garanzie relative alle strutture nell'ambito delle quali vengono espletate le attività professionali; esse si propongono essenzialmente sotto forma di strumenti assicurativi modulari contenenti un ventaglio di coperture pensate per le esigenze specifiche degli studi professionali cosicché, con un unico prodotto, è possibile prestare l'assicurazione Incendi, Furto, Elettronica e Responsabilità Civile.

Quest'ultima in particolare conterrà, tra le altre garanzie, quelle relative ai danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali nell'ambito dei quali viene svolta l'attività professionale, la garanzia afferente alla Responsabilità Civile verso i Dipendenti iscritti e non all'INAIL o per i danni alle cose portate od indossate dai clienti, la garanzia per i danni arrecati a terzi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato ma delle quali questi si avvalga, addirittura, la garanzia per i danni derivanti dall'utilizzo di armi a scopo di legittima difesa, il tutto ad un costo complessivamente interessante.

La responsabilità del professionista in generale.

Il professionista è di norma responsabile per l'inosservanza della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, II comma del Codice Civile).

Peraltro, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, egli risponde soltanto in caso di colpa grave oltre che del dolo (art. 2236 del Codice Civile). La giurisprudenza ha fissato i limiti di applicabilità di questa norma, nonché il significato di colpa grave e di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Dall'insieme delle norme di legge e dalla elaborazione della giurisprudenza si ricava che, accettando l'incarico, il professionista assume una "obbligazione di mezzi" in quanto egli si impegna a mettere a disposizione del cliente la propria preparazione e capacità per raggiungere un risultato sperato, ma non a conseguirlo (il medico non può garantire la guarigione del paziente; l'avvocato non può garantire il successo in una controversia giudiziaria).

In altri contratti, invece, l'oggetto della prestazione può essere ad esempio il compimento di un'opera o il trasferimento di proprietà di un bene, ovvero un'obbligazione di risultato.

Questo regola generale subisce però alcune eccezioni:

- ad esempio il notaio, quando è chiamato a rogare un atto, deve fornire al cliente un documento formalmente valido e non semplicemente a prestare un'attività diligente;
- il geometra, incaricato di compiere il rilievo di un terreno, deve predisporre un documento dal quale risulti una esatta rappresentazione della realtà topografica;
- lo stesso avvocato, quando è incaricato di fare opposizione ad un decreto, deve presentare l'atto entro i termini prescritti dalla legge.

La distinzione fra obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato è di fondamentale importanza agli effetti della prova che grava su colui (nel caso concreto il cliente) che reclama il risarcimento di un danno, infatti:

- se la prestazione è di "risultato", il cliente potrà limitarsi a dimostrare di non aver conseguito la prestazione dovutagli, mentre il professionista deve dimostrare che ciò è stato determinato da causa a lui non imputabile;
- se la prestazione è di "mezzi", il cliente deve provare che l'obbligazione non è stata diligentemente adempiuta, per cui la colpa va ricercata nel comportamento del professionista, che si valuta non in assoluto, bensì in relazione alla difficoltà della prestazione da una parte ed alla sua qualificazione professionale dall'altra.

Occorre infine sottolineare che la elaborazione giurisprudenziale ha portato alla identificazione in capo ai professionisti di un peculiare tipo di responsabilità che viene qualificata come professionale, nella quale confluiscono tanto profili di responsabilità extra contrattuale quanto contrattuale.

Le leggi istitutive degli Albi Professionali e la legislazione specifica.

In linea di principio l'esercizio di una professione intellettuale è libero; tuttavia la legge, in

determinati casi (rilevanza pubblicistica di taluni atti, carattere di pubblico servizio o di pubblica utilità di talune professioni) richiede l'iscrizione ad appositi albi od elenchi (art. 2229 del Codice Civile). In tal caso si parla di professioni protette.

Altre attività professionali, per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o registri, vengono considerate professioni non protette.

Nell'ambito delle professioni protette ve ne sono alcune - medici, avvocati e notai - alle quali la legge attribuisce l'esercizio in esclusiva di determinate attività: si tratta di attività nelle quali sono in gioco interessi e diritti primari (salute, libertà, esercizio della difesa).

La legge peraltro ammette che alcuni tipi di professionisti possono svolgere, accanto ad attività esclusive, altre attività per le quali non viga un regime di esclusiva a favore di altri professionisti.

L'analisi preassuntiva.

La complessità delle normative in vigore e la molteplicità delle funzioni espletabili necessita di una attenta analisi preassuntiva, ovviamente finalizzata alla ricerca di elementi caratteristici del rischio che potrebbero essere oggetto di disciplina in deroga od in aggiunta alle condizioni di riferimento.

A tal scopo si richiede per tutte le professioni la compilazione di un questionario informativo dotato di valore contrattuale, finalizzato alla ricerca di elementi peculiari del rischio proposto.

L'oggetto dell'assicurazione.

Per meglio comprendere il senso delle normative contrattuali che di seguito verranno illustrate, è opportuno tenere presente che:

- l'errore dell'esercente una professione tecnico-progettuale ovvero sanitaria, provoca danni direttamente a cose o a persone; nel caso delle professioni sanitarie il danno a cose assume ruoli marginali come è intuibile;
- l'errore dell'esercente una professione economico-contabile ovvero legale, provoca danni diversi da quelli a cose o a persone, solitamente definiti quali perdite patrimoniali ovvero danni immateriali puri.

Occorre in ogni caso ribadire che la colpa può consistere tanto in un comportamento commissivo (colpa nel fare) quanto in un comportamento omissivo (colpa per non aver fatto quanto previsto dalla legge) e che sono esclusi i comportamenti dolosi dell'Assicurato.

La formulazione tipica dell'oggetto dell'assicurazione per le professioni con esiti della garanzia in termini di danni fisici e danni materiali, recita solitamente così:

“ la Società (Impresa di Assicurazioni) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente

responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento della professione di (...)", mentre per quanto riguarda le professioni con esiti della garanzia in termini di danni immateriali puri, la clausola esplicativa dell'oggetto dell'assicurazione è solitamente così redatta: "la Società (Impresa di Assicurazioni) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio della professione di (...)".

Per Perdite Patrimoniali devono intendersi danni diversi da quelli a cose o a persone, solitamente definiti quali danni immateriali puri (come sopra accennavasi).

L'assicurazione, in linea con il carattere personale ed individuale della prestazione professionale, vale per gli errori personalmente commessi dal professionista, nonché per la responsabilità che gli deriva da fatto dei collaboratori dei quali egli deve rispondere (sostituti, praticanti, dipendenti).

Validità dell'assicurazione.

Anche se il contenuto di questa norma è implicito nell'oggetto dell'assicurazione, viene precisato, per maggiore chiarezza, che l'assicurazione è valida solo se l'Assicurato e le persone della cui opera egli si avvale, sono in possesso dei requisiti e dei titoli per svolgere l'attività assicurata.

Eventuali sospensioni, cancellazioni o radiazioni dall'Albo comportano la sospensione o la risoluzione del contratto.

Resta naturalmente fermo quanto previsto in ordine alla ultra attività della garanzia per pensionamento, malattia o morte del professionista assicurato.

Garanzie poste a complemento dell'oggetto dell'assicurazione.

Le principali estensioni che concorrono a definire ed a completare gli ambiti di operatività delle garanzie contenute nel nucleo di base della polizza, sono le seguenti:

- a) proprietà ed uso di elaboratori;
- b) rifacimento di documenti;
- c) deterioramento, incendio e furto dei supporti consegnati;
- d) omissioni e ritardi;
- e) sanzioni amministrative.

Il regime temporale.

L'elevata incidenza dei sinistri latenti espone l'Assicurato al rischio di doversi avvalere della copertura vigente al momento in cui ha commesso l'errore per far fronte ad una richiesta di

risarcimento per un sinistro scoperto a distanza di anni, con la possibilità che tale copertura risulti non aggiornata nei massimali e, soprattutto, nelle garanzie.

In via generale, la validità temporale della polizza è stabilita in modo tale che si verifichi la sua attivazione in relazione alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità della polizza stessa, per comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.

È tuttavia possibile dilatare i limiti temporali di attivazione della copertura, prevedendo che la stessa presti effetto per:

a) errori pregressi

Questo regime temporale prevede l'attivazione della copertura in relazione alle richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità della stessa, a causa di comportamenti posti in essere non oltre i limiti temporali antecedenti la data di stipulazione della copertura convenuti tra le parti, generalmente a condizione che:

- l'eventuale sinistro non sia assistito dalla garanzia di ultrattività prevista da un eventuale preesistente contratto;
- l'Assicurato non sia a conoscenza di situazioni e/o circostanze relative a fatti verificatisi antecedentemente che possano dar luogo a richieste di risarcimento;

b) ultrattività della garanzia

Questo regime temporale prevede l'attivazione della copertura in relazione alle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato (od agli eredi) entro l'ambito temporale convenuto - comunque successivo alla data di cessazione della copertura - e determinate da comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della copertura stessa, sempreché la cessazione della copertura sia stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età, da malattia o decesso dell'Assicurato.

Le esclusioni di garanzia.

Le esclusioni hanno la funzione di delimitare con maggiore precisione l'ambito della garanzia e differiscono da una professione all'altra in funzione della tipicità delle attività.

Sono esclusioni di uso consueto relativamente alle professioni fiscali e legali, quelle riferibili a:

- a) trattamento di dati personali;
- b) vantaggi indebiti;
- c) espletamento di incarichi di varia natura;
- d) certificazione di bilancio;
- e) gestioni patrimoniali, consulenze;
- f) attività svolte per conto o nell'ambito dei centri di assistenza fiscale.

LE PRINCIPALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Attraverso il richiamo di specifiche condizioni aggiuntive è possibile ampliare la normativa contrattuale in conformità alla particolare situazione di rischio denotata dall'assicurando.

A) Condizione Aggiuntiva FUNZIONI DI SINDACO

Per professionisti che ricoprono l'incarico di sindaco è possibile, con il richiamo di questa clausola, ottenere una copertura assicurativa.

La garanzia deve essere prestata a seguito di approfondita analisi preassuntiva.

Questa garanzia viene solitamente prestata fino a concorrenza di un sottomassimale da definirsi e con la previsione di scoperti associati a minimi di partecipazione al danno differenziati rispetto a quanto previsto per le restanti garanzie.

B) Condizione Aggiuntiva FUNZIONI DI CURATORE FALLIMENTARE

Anche in questo caso si tratta di attività non riservata ad una categoria professionale: tale incarico può essere infatti affidato sia agli esercenti attività professionali economiche che agli esercenti attività professionali legali.

È possibile trovarsi in presenza di punte di rischio di particolare dimensione, per la cui valutazione dovrà essere richiesta una particolareggiata analisi.

Anche questa garanzia viene solitamente prestata fino a concorrenza di un sottomassimale da definirsi e con la previsione di scoperti associati a minimi di partecipazione al danno differenziati rispetto a quanto previsto per le restanti garanzie.

SETTORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

La maggiore severità manifestata dalle Corti nella valutazione dell'operato dei medici, unitamente alla progressiva depatrimonializzazione del danno a persona con conseguente valorizzazione di voci di danno quali il danno biologico, morale, esistenziale, all'immagine, hanno accresciuto in modo esponenziale i risarcimenti riconosciuti ai danneggiati.

Va ricordato inoltre, che una rilevante caratteristica di questo rischio è rappresentata dalla non contestualità tra comportamento colposo ed emergenza del danno con la conseguenza che molto spesso nell'attività sanitaria si evidenzia la possibilità di una separazione temporale tra il momento in cui si commette l'errore e quello in cui si verifica il danno peraltro di valore rilevante.

Tutte queste circostanze e le prospettive di una evoluzione sempre più allarmante, hanno indotto il mercato assicurativo ad assumere una serie di iniziative tendenti ad arginare le crescenti perdite che questo settore di rischio ha registrato in questi anni.

Ricordo tra queste, l'adozione del regime temporale riferito agli errori pregressi adottato per far fronte all'incidenza dei c.d. sinistri tardivi che non consentono all'assicuratore una corretta tariffazione del rischio, considerata l'eccessiva dilatazione temporale proiettata nel futuro; tale regime temporale si basa sulla definizione di sinistro come richiesta di risarcimento, anzichè come fatto che ha causato il danno risarcibile e permette, da un lato, all'assicuratore di poter calcolare con buona approssimazione l'andamento tecnico-assicurativo del contratto al termine della sua durata e, quindi, di dare stabilità ai propri conti economici e, dall'altro, da' all'assicurato certezze sull'operatività temporale della copertura in caso di sinistro, in quanto, per definizione, questo coincide con la data di richiesta di risarcimento fatta all'assicurato.

Più in generale sono stati rivisti e aggiornati i prodotti destinati al singolo operatore sanitario in modo da renderli conformi alle mutate esigenze degli stessi ed in linea con l'evoluzione della scienza medica.

Sotto questo profilo si è resa indispensabile una rivisitazione della classificazione delle specialità mediche prevedendo una più marcata differenziazione in ragione della rischiosità della singola specialità medica esercitata.

In questo contesto va segnalata altresì, la particolare attenzione che viene riservata alla fase pre-assuntiva che prevede la valutazione di una proposta-questionario contenente specifici quesiti atti a rappresentare nel modo più completo il rischio da assicurare.

In un futuro non troppo lontano si dovrà pervenire alla predisposizione di tariffe personalizzate, individuando una griglia di fattori (ad es. numero e tipo d'interventi effettuati, tipologia e grado di manutenzione dei materiali e delle apparecchiature utilizzati, adozione dei protocolli sanitari più aggiornati, utilizzo di supporti informatici per le cartelle cliniche etc.) ai quali attribuire un determinato valore e peso economico: ciò dovrebbe consentire di determinare il premio su basi più scientifiche rispetto a quanto non venga fatto adesso e di introdurre forme di penalizzazione o di benefici parametrati, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, al rischio individuale.

Le iniziative contrattuali adottate e quelle che verranno intraprese nel futuro non saranno comunque sufficienti a riequilibrare andamenti tecnici molto negativi se non saranno accompagnate da un cambiamento radicale dell'approccio alle problematiche di cui ci occupiamo da parte di tutti gli interessati, siano essi medici, Direttori Generali di Asl, assicuratori: tale approccio deve concretizzarsi in un rapporto Assicurato/Assicuratore non più visto nell'ottica economico-giuridica del trasferimento del rischio, ma interpretato e gestito in una logica di collaborazione e cooperazione che valga a ridurre le probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

Gestione congiunta del rischio sanitario significa adottare metodologie di prevenzione che realizzino l'obiettivo di riservare all'Assicuratore un ruolo di copertura degli eventi altrimenti non eliminabili attraverso la prevenzione: solo il binomio prevenzione/assicurazione può creare quel circolo virtuoso che può portare alla riduzione dei sinistri ed all'ampliamento delle coperture ottenibili dagli assicurati a minor costo: assicurazione, quindi, non come alternativa, ma complementare alla prevenzione.

GLI AMMINISTRATORI

L'argomento necessita di una trattazione autonoma rispetto al nucleo delle professioni. Sui componenti gli organi amministrativi societari convergono una sommatoria di incombenze tali da richiedere in testa a tali soggetti la sussistenza o la reperibilità di professionalità composite.

Le basi giuridiche della responsabilità degli Amministratori si fondano su tre tipologie di responsabilità:

- la responsabilità nei confronti della società amministrata;
- la responsabilità nei confronti dei creditori sociali;
- la responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi.

LA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMMINISTRATA

La responsabilità degli amministratori si configura quale responsabilità contrattuale riconducibile, in buona sostanza, a quattro ipotesi di inadempimento:

- violazione degli obblighi di legge;
- violazione dell'atto costitutivo;
- mancata vigilanza sull'andamento della gestione;
- mancato intervento volto alla eliminazione di eventi pregiudizievoli.

L'elemento comunque caratterizzante la responsabilità degli amministratori per l'espletamento delle proprie funzioni è che le obbligazioni assunte non sono di risultato ma solamente di mezzi.

Gli amministratori, pertanto, non debbono necessariamente garantire la gestione attiva della Società. Ciò nonostante, la professionalità che deve necessariamente sottendere all'attività degli amministratori, implica che gli stessi debbano garantire che la funzione da essi svolta venga effettuata con ampio grado di diligenza, rispondendo per l'inosservanza degli obblighi previsti.

In caso di errori nell'amministrazione del patrimonio societario, pertanto, gli amministratori non rispondono per gli errori in quanto tali, ma solo in quanto tali errori siano individuabili come violazione del dovere di diligenza (e se non hanno agito in conflitto di interessi).

Va tuttavia segnalato che, nonostante la prevalenza della tesi secondo la quale il giudice non deve giudicare sul merito delle scelte gestionali - dovendosi solo limitare ad accertare e valutare se gli Amministratori abbiano violato l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario - non sono mancati sporadici casi in cui la magistratura ha esteso la sua competenza al giudizio sul merito delle scel-

te degli amministratori attraverso la seguente equazione: scelte palesemente erranee e ingiustificate = responsabilità.

Occorre inoltre sottolineare che i principi giuridici afferenti alla valutazione della responsabilità degli amministratori sono diversamente applicati a seconda della situazione finanziaria in cui versa la società amministrata nel momento in cui viene avanzata l'azione di responsabilità.

La giurisprudenza, infatti, opera un giudizio diverso sull'operato, sulla diligenza e, di conseguenza sulla colpa degli amministratori a seconda che lo stesso intervenga in una situazione societaria "in bonis" (ovvero con situazione economica e finanziaria positiva), piuttosto che di tipo pre-fallimentare o addirittura fallimentare. Contribuisce a modificare l'atteggiamento sulle responsabilità degli amministratori altresì la tipicità della funzione del curatore fallimentare e la specificità degli obiettivi tipici delle funzioni da esso espletate volte a soddisfare al meglio le istanze dei creditori sociali.

Deve inoltre aggiungersi che, di norma, gli amministratori sono solidalmente responsabili tra di loro e dunque esposti a responsabilità derivanti da "culpa in vigilando".

Gli amministratori sono infatti responsabili, non solo della gestione attiva della società ma, anche in ottemperanza al dovere di vigilanza, del generale andamento della gestione, in quanto è loro imposto un comportamento attivo e finalizzato ad evitare od attenuare le conseguenze dannose.

In ogni caso, la società che si dichiara danneggiata dall'operato degli amministratori deve provare il danno subito, l'inadempimento degli obblighi degli amministratori ed il rapporto causale.

L'AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI

L'azione di responsabilità dei creditori sociali trova il suo fondamento nella mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Occorre introdurre una distinzione tra l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e l'azione dei creditori sociali. Il presupposto per l'attivazione di quest'ultima è, infatti, riconducibile all'insufficienza del patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori ed, in quanto tale, l'azione esperibile in base all'art. 2494 c.c. è suppletiva rispetto all'azione fallimentare e - a differenza dell'azione sociale di responsabilità - ha natura extracontrattuale in quanto non sussiste alcun rapporto obbligatorio di natura contrattuale diretta fra amministratori e creditori sociali.

Trattandosi di un'azione extracontrattuale, spetta ai creditori sociali che agiscono in responsabilità provare:

- l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (cioè l'inadempimento);
- che tale inosservanza è dovuta a colpa degli amministratori;
- che da tale inosservanza è derivata l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti.

L'AZIONE DEI SOCI E/O DEI TERZI

L'azione ex art. 2395 c.c. è esperita dai singoli soci o dai terzi e ha natura extracontrattuale.

L'onere della prova è anche in questo caso a carico del socio o del terzo che sostiene di essere stato danneggiato i quali dovranno dimostrare il danno, il fatto causativo, il rapporto causale e la colpa, con l'ulteriore presupposto che l'azione risulta esercitabile solamente in quanto il fatto illecito dell'amministratore abbia determinato un danno diretto al patrimonio personale del socio.

La giurisprudenza ha individuato, ad oggi, l'ambito applicativo di tale azione nei casi in cui, ad esempio, l'operato degli amministratori abbia indotto il socio o il terzo – a seguito di una falsa rappresentazione della realtà patrimoniale o finanziaria della Società – a vendere od acquistare azioni di tale impresa.

LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale pur avendo un rapporto contrattuale con la società trae - anche in virtù della funzione espletate volte a tutelare gli interessi sia dei soci che di altri soggetti (quali, ad esempio: finanziatori, fornitori, clienti ecc.) che entrano in rapporto con la società - i suoi poteri dalla Legge e dall'Atto Costitutivo e non dalla volontà della società stessa. Pertanto il rapporto contrattuale intercorrente con la società ha delle peculiarità specifiche:

- il grado di diligenza richiesto al Collegio Sindacale non è quello richiesto al buon padre di famiglia ma, più propriamente quello riferibile, ad esempio, all'accorto revisore contabile;
- la responsabilità dei Sindaci può essere sintetizzata e configurata con la violazione di tre "categorie" di obbligazioni:
- infedeltà delle attestazioni dovute all'esito di ispezioni compiute sia individualmente che su impulso dei soci;
 - mancata conservazione di segreti di ufficio o documenti;
 - mancato/omesso controllo della amministrazione, mancata/omessa vigilanza sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo, mancato/omesso accertamento della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché l'inosservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

I Sindaci, pur potendo essere oggetto di responsabilità individuali (come ad esempio nel caso di divulgazione di notizie riservate acquisite in ragione del proprio ufficio), sono di norma solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Da ciò deriva che i presupposti della responsabilità solidale con gli amministratori sono:

- l'atto di "mala gestio" degli amministratori;
- la presenza di un danno (nesso di causalità);
- la mancata vigilanza dei sindaci.

REQUISITI PER L'ASSICURABILITÀ

Un elemento che rende difficile la gestione delle polizze che coprono la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci, è l'eterogeneità delle realtà sociali di cui ogni rischio è espressione: per contro e come già anticipato in altra parte del presente documento, uno dei principi cardine della tecnica assicurativa è l'omogeneità dei rischi, che costituisce la base indispensabile per la valutazione economica degli stessi e la determinazione del corretto premio di assicurazione.

Solamente in presenza di una potenziale ampia massa di rischi tra loro omogenei è possibile sviluppare un'attendibile proiezione in termini di frequenza e dimensione economica dei sinistri.

Al fine di fissare alcuni requisiti essenziali per l'assunzione dei rischi in questione è necessario quindi individuare le caratteristiche sia delle società potenziali contraenti la polizza, sia dei potenziali Assicurati.

In particolare:

- le società contraenti, devono di norma, presentare una proprietà aziendale ripartita tra una molteplicità di soggetti;
- conseguenza di tale struttura societaria è che non dovrebbe sussistere una identificazione tra il management e la proprietà: tale requisito diviene essenziale quando sia richiesto di riconoscere la qualifica di terza anche alla società stessa in quanto, diversamente, si verrebbe a realizzare attraverso l'assicurazione della responsabilità civile una copertura dei danni direttamente subiti dagli Assicurati.;
- qualsiasi formulazione normativa dovrà comunque escludere dalla copertura il "rischio d'impresa" ovvero quel rischio che si identifica con quell'area rappresentativa di scelte imprenditoriali concernenti nello specifico l'attività economica esercitata dall'impresa e che, necessariamente e inderogabilmente, non può essere traslato all'Assicuratore.

L'ANALISI PREASSUNTIVA

Punto centrale della gestione assicurativa del rischio di responsabilità civile derivante dallo svolgimento di funzioni amministrative è l'analisi preassuntiva.

Tale fase dell'attività assicurativa è, infatti, protesa ad offrire una corretta e completa rappresentazione della situazione di rischio onde definire contenuti e caratteri del rapporto assicurativo.

In tal senso si rende indispensabile utilizzare - così come per gli altri rischi professionali - un

questionario informativo che rappresenta una importante traccia per l'analisi del rischio e la valutazione preassuntiva.

Da detto questionario informativo trarremo indicazioni relative alla struttura industriale della società contraente, informazioni in ordine alla struttura societaria, alla composizione ed alle caratteristiche degli organi amministrativi, trarremo indicazioni relativamente al modello di organizzazione interna, spingendoci fino all'analisi finanziaria e di redditività della società contraente.

Sotto tale aspetto l'analisi del rischio presuppone anche una più generale valutazione del posizionamento della società contraente sul mercato ed in particolare una valutazione anche tendenziale sui seguenti elementi:

- tendenza verso lo sviluppo di politiche aggregative (fusioni ed acquisizioni);
- fattori di pressione sull'attività industriale esercitata di tipo economico, politico o tecnologico;
- sensibilità all'inflazione;
- impatto potenziale di una recessione economica generale;
- fluttuazioni del ciclo economico;
- grado di diversificazione potenziale.

Tra le altre informazioni necessarie ai fini della valutazione preassuntiva del rischio si pongono quelle:

- sull'impresa (che dovrebbero essere integrate e confrontate anche da informazioni provenienti da altre fonti quali pubblicazioni ed atti);
- sui rapporti commerciali con l'estero (in quanto anche se la copertura non si estende ad attività estere, eventuali attività estere sono rilevanti ai fini di una valutazione generale dell'assicurato);
- sulla struttura del gruppo e delle partecipazioni;
- sulla struttura degli azionisti (proprietà);
- sulle attività di "mergers & acquisitions" in cui può essere coinvolta la società;
- sulla composizione degli organi societari;
- sulla professionalità e sull'indipendenza dei componenti gli organi amministrativi;
- sui precedenti assicurativi e di sinistralità;
- sulla situazione economica e finanziaria della società.

Premesso quanto sopra, ed al fine di completare il percorso di analisi del rischio, possiamo adottare quale primo livello di valutazione il settore di operatività dell'impresa: questo percorso di analisi ci aiuta nell'intento di definire con ragionevole chiarezza l'area rappresentativa del rischio "professionale" da quella rappresentativa del rischio "d'impresa", entrambi

peraltro non assistiti dalle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile dei componenti gli organi amministrativi delle società, sia pur per ragioni diverse: il primo perché in determinati contesti può divenire oggetto di specifica copertura, il secondo perché non assicurabile in via assoluta.

Gli amministratori, con la discrezionalità che le norme di legge regolanti la materia consentono ed operando anche in condizioni di immedesimazione organica con l'imprenditore effettivano, tra le altre, delle scelte organizzative ed imprenditoriali tese a rendere compatibile la realtà aziendale con gli obiettivi che intendono perseguire.

Gli errori commessi nell'esercizio di tali prerogative appartengono in buona parte alla categoria degli errori di pura imprenditorialità nei quali, peraltro, sono talvolta riscontrabili dosi rilevanti di consapevolezza oggettiva in ordine agli esiti delle decisioni stesse.

Come già detto, il rischio d'impresa non trova soluzioni assicurative, tanto meno in ambiti di responsabilità civile.

Questi errori non possono pertanto essere genericamente classificati come errori di natura "professionale" posti in essere dagli amministratori nello svolgimento delle loro mansioni: appartengono alla categoria degli errori di natura "professionale" soprattutto (ma non esclusivamente) gli errori occorsi in relazione a decisioni da adottare alla luce di conoscenze specifiche richieste agli amministratori - i quali possono e talvolta devono affidarsi a consulenze reperibili sia all'interno dell'azienda che al suo esterno - che, quand'anche dispongano di adeguate informazioni o siano a conoscenza della loro esistenza o reperibilità, finiscono col disattenderele o non valutarle correttamente o addirittura non ricercarle.

Un altro profilo di verifica è quello che ci induce ad analizzare più da vicino le dinamiche d'impresa: il danno da incendio dello stabilimento o il danno da inquinamento nel quale l'imprenditore è incorso attengono alle realtà operative dell'impresa stessa che, generalmente e correttamente, vengono affrontate anche sottoscrivendo prodotti assicurativi specifici.

Questa è una delle ragioni per le quali nelle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile dei componenti gli organi amministrativi delle società sono esclusi esplicitamente tutti quei rischi normalmente descritti come "eventi attinenti alla produzione e scambio di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa" presso la quale gli amministratori od i sindaci esercitano le loro funzioni: siamo cioè in presenza di eventi occorribili nel corso dell'operatività quotidiana dell'impresa dai quali possono derivare eventi dannosi che non devono essere genericamente convogliati sulle coperture in argomento.

Anche nell'ambito delle attività finanziarie rinveniamo le problematiche assicurative connesse ad eventi quali quelli descritti (anche se talune di queste appaiono meno pressanti), così come anche in questo settore rinveniamo le note problematiche connesse all'esercizio della discrezionalità imprenditoriale ad esempio nella scelta del profilo di protezione che l'istituto di credito dovrà o avrà adottato accedendo ai mezzi reperibili sul mercato assicurativo.

Le conclusioni alle quali perveniamo sono ovviamente le stesse formulate relativamente ai rischi industriali con la differenza che, nell'ambito dei rischi relativi ad attività finanziarie, talune problematiche ante descritte come "eventi attinenti alla produzione e scambio di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa" possono essere oggetto di specifiche coperture e

quindi, anche in questo caso, non possono e non devono trovare soluzione in ambito di Responsabilità Civile dei componenti gli organi amministrativi.

Avrete inteso che la tipicità del rischio e, soprattutto la necessità di costruire una risposta assicurativa che si adegui alle esigenze assicurative denotate dal proponente, mal si adattano ai prodotti predefiniti, essendo questo uno dei settori nei quali si rende indispensabile la costruzione caso per caso della proposta assicurativa. Ciò nonostante occorre in ogni caso riferirsi ad alcuni concetti basilari:

- a) tutte le polizze di responsabilità civile non devono dilatarsi fino a coprire il cd. rischio d'impresa;
- b) le coperture della Responsabilità Civile dei componenti gli organi amministrativi riferite al settore industriale non risentono degli eventi materiali occorribili in relazione allo svolgimento delle attività delle imprese, anche in considerazione del fatto che per taluni di detti eventi esistono strumenti assicurativi normalmente reperibili sul mercato; nello specifico, le esclusioni relative ai danni materiali a cose, ai danni da infortunio, morte o altre lesioni corporali, ai danni da inquinamento o da contaminazione, da omissione, ritardata od errata costituzione, esecuzione od estinzione di garanzie o rapporti assicurativi ovvero l'esclusione relativa ai danni derivanti da eventi attinenti alla produzione e scambio di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, traggono la loro ragion d'essere anche da esigenze di organizzazione dei piani assicurativi aziendali secondo classi di rischio omogenee e definite.

Occorre in ultimo sottolineare la necessità che i testi contrattuali siano redatti secondo criteri di chiarezza espositiva tali da evitare immediate difficoltà interpretative in un settore di rischio che, per sua natura, è esposto alle più ampie e disparate problematiche che devono essere estratte dal contesto e canalizzate verso strumenti assicurativi specifici.

Fonti

Autori vari, organi di informazione, informative associative ed aziendali.

**LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

Dott. Antonio Colombo
Direttore Area Finanza e Diritto d'Impresa - Confindustria

ALLEGATO 1

**I MOLTEPLICI PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**

Dott. Antonio Colombo

Direttore dell'Area Finanza e Diritto di Impresa – Confindustria

- La continua produzione legislativa ha causato, negli ultimi anni, una proliferazione di norme che hanno moltiplicato doveri ed obblighi degli amministratori. Si pensi a quanto è avvenuto in materia societaria e fiscale, o alla regolamentazione delle imprese che operano in determinati settori, come ad esempio quello bancario o assicurativo, o ancora alle norme che disciplinano le attività di impresa che potrebbero avere un impatto ambientale.

Oltre ad estendere largamente l'ambito di responsabilità degli amministratori di società, queste leggi, nella gran parte dei casi, sono state caratterizzate da un elevato "tecnicismo", che richiede ai destinatari competenze e conoscenze specifiche. Ne sono un esempio la legislazione in materia tributaria, di sicurezza, di lavoro, di tutela dell'ambiente.

Il fenomeno appare ancora più grave se si pensa che le nuove forme di responsabilità hanno ampliato in maniera pressoché illimitata il numero dei soggetti portatori di interessi coinvolti (*stakeholders*), potenziali vittime dei comportamenti illeciti, ed, in quanto tali, legittimati a proporre azioni di responsabilità, con conseguenze paralizzanti per le attività di impresa.

Preoccupazione destano poi gli interventi che estendono l'area della responsabilità penale, "criminalizzando" comportamenti precedentemente sanzionati soltanto in via civile o amministrativa. Cito, fra gli altri, i problemi sorti a seguito della modifica, nel 1998, della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, che ha determinato il passaggio ad un sistema di tipo penalistico allo scopo di perseguire anche la persona fisica che avesse commesso la violazione e non soltanto il contribuente che ne aveva tratto immediato vantaggio. Il principio cardine della riforma è stato quello della personalizzazione della sanzione, con adozione del criterio punitivo e non più solo risarcitorio e con la valorizzazione dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo in materia tributaria. Nella sostanza la riforma ha inteso far sì che la persona fisica, artefice della violazione, diventasse il diretto e principale responsabile. Questa impostazione, applicata alle realtà societarie, rischia di produrre effetti particolarmente gravi. Il timore di incorrere in sanzioni patrimoniali può scoraggiare gli amministratori dall'intraprendere iniziative, frenando così la vita e le strategie dell'impresa.

La sanzione penale non sempre costituisce un valido deterrente. Vi sono casi, infatti, in cui un comportamento può essere più efficacemente sanzionato in via amministrativa o civile. Inoltre, le conseguenze dell'intervento penale possono essere devastanti sia per i soggetti cui compete la gestione dell'impresa, che per l'impresa stessa, in termini di immagine e di

valore. La sanzione penale dovrebbe invece costituire una *extrema ratio*, circoscritta a casi eccezionali in cui vi sia un bene di rilevanza pubblica da tutelare e strettamente connessa alla valutazione delle caratteristiche dell'illecito commesso dall'imprenditore, alle sue finalità ed alla diffusività del danno da esso derivante.

È quindi essenziale circoscrivere in maniera chiara e precisa i casi in cui un comportamento deve essere sanzionato.

Inoltre, può accadere che, a causa di una produzione normativa disordinata e poco sistematica, gli stessi comportamenti possano essere oggetto di diverse sanzioni.

Per evitare una moltiplicazione delle sanzioni ed alleviare gli oneri ed i rischi in cui incorrono gli amministratori dovrebbe limitarsi l'adozione di nuove regole volte a tutelare interessi che possono essere protetti in base ai principi generali dell'ordinamento ed alle norme esistenti (si pensi alle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, ecc.).

- Peraltro, anche con riguardo alle norme generali in materia di responsabilità, è necessario circoscrivere i casi in cui l'amministratore debba ritenersi responsabile dal punto di vista sia civile che penale. Il criterio cardine si basa sul principio della diligenza: la responsabilità non può essere configurata se la gestione, oltre che disinteressata, è conforme ai parametri della diligenza, della regolarità e della correttezza. Ne consegue che gli amministratori non sono responsabili in tutti i casi in cui l'oggetto sociale non venga realizzato, ma soltanto quando ciò accade per comportamenti scorretti (negligenti). Lo stesso vale nei casi in cui un comportamento degli amministratori abbia causato un danno ai soci o a terzi. La sanzione va limitata ai soli casi in cui l'amministratore non abbia usato la diligenza richiestagli dalla natura del suo incarico.

Il concetto di diligenza riferito agli amministratori delle società di capitali, poi, non implica il possesso di specifiche conoscenze tecniche attraverso le quali poter coprire tutti i settori dell'amministrazione. In altri termini, gli amministratori sprovvisti delle conoscenze tecniche necessarie per svolgere determinate funzioni non devono essere sanzionati quando, si rivolgano ad esperti.

- Un altro problema riguarda l'aspetto applicativo delle normative, cioè il momento in cui il giudice deve valutare il comportamento dell'amministratore per stabilire le sue eventuali

responsabilità. Il principio guida deve in questi casi essere quello della insindacabilità *ex post* delle scelte di gestione (il riferimento è alla cosiddetta *business judgement rule*), per cui il giudice non deve entrare nel merito degli atti o dei fatti compiuti dai soggetti preposti al governo d'impresa. Il giudice non deve stabilire se le scelte degli amministratori siano state inopportune, errate o dannose per la società, ma deve piuttosto limitarsi ad accertare se questi abbiano osservato gli obblighi specifici fissati dall'ordinamento giuridico e dall'atto costitutivo, e se abbiano amministrato con diligenza ed in assenza di interessi in conflitto con quelli di cui è portatrice la società gestita.

L'elemento principale per valutare quando l'operato dell'amministratore sia conforme al principio della diligenza è la ragionevolezza: l'amministratore sarà responsabile quando la sua condotta sia assolutamente irragionevole e, perciò, non possa in alcun modo essere giustificata.

Dunque, l'affermazione della colpa degli amministratori, in una valutazione successiva alla realizzazione delle operazioni gestionali, deve basarsi non sul fatto che la scelta operata abbia portato a risultati negativi, ma sulla considerazione che l'iniziativa non doveva essere intrapresa, potendosi già prevedere *ex ante* un risultato dannoso.

Questa soluzione peraltro è conforme a quanto stabilito nei paesi nostri concorrenti, caratterizzati da prassi avanzate in materia societaria. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono stati individuati alcuni principi, che consentono di circoscrivere entro stretti limiti la responsabilità degli amministratori. Ciò avviene in particolare quando:

- gli amministratori non risultano essere portatori di interessi personali in conflitto con quelli di cui è titolare la società amministrata;
- l'organo amministrativo ha attentamente valutato la scelta adottata;
- prima di prendere una posizione in merito ad un determinato aspetto gestionale, gli amministratori hanno avuto cura di raccogliere dati supplementari per avere un quadro informativo completo;
- gli atti gestionali o le operazioni attuate dall'organo amministrativo non appaiono manifestamente ingiustificate o irrazionali.

Sarebbe opportuna l'introduzione anche nel nostro ordinamento del principio della insindacabilità delle scelte di gestione. Ciò consentirebbe di tracciare una linea di demarcazione tra atti che non determinano il sorgere della responsabilità a carico degli amministratori ed operazioni o scelte gestionali che, invece, possono concretamente

legittimare la società, i soci o gli altri *stakeholders* ad agire in via giudiziale per ottenere un risarcimento dei danni subiti.

- In considerazione della estensione del concetto di responsabilità degli amministratori di società e dei conseguenti rischi di perdite patrimoniali cui questi vanno incontro, è conveniente per le società il ricorso a polizze assicurative che garantiscano una copertura della responsabilità civile degli amministratori per gli illeciti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Eliminando le conseguenze di carattere patrimoniale si incoraggiano infatti gli amministratori ad intraprendere con maggior sicurezza operazioni caratterizzate da alti tassi di rendimento, ma anche da una esposizione al rischio particolarmente marcata. La realtà attuale dimostra che spesso i membri del consiglio di amministrazione decidono di non adottare particolari scelte gestionali proprio a causa dell'eventualità di subire conseguenze che inciderebbero sul proprio patrimonio personale. La stipula di polizze assicurative potrebbe quindi favorire un maggiore dinamismo imprenditoriale.

Tuttavia, nel tentativo di diffondere la cultura dell'assicurazione dei rischi professionali, in particolare per quel che riguarda gli amministratori di società, non si può non tener conto del fatto che la stipula di polizze comporta dei costi per le società che le concludono.

Inoltre, le società che stipulano le polizze possono avere esigenze diverse, perché ad esempio possono voler coprire soltanto alcune categorie di rischi (forme di responsabilità) e non altri.

È pertanto necessario garantire una differenziazione degli schemi contrattuali e dei relativi premi. Ciò è possibile in presenza di un adeguato grado di concorrenza sul mercato delle coperture assicurative, che stimoli l'offerta di prodotti diversi ed innovativi da parte delle imprese assicuratrici.

Oltre alla differenziazione dei prodotti ed alla loro continua innovazione, la concorrenza tra imprese assicuratrici avrebbe indubbi effetti di contenimento dei prezzi delle polizze, con un conseguente risparmio di costi per le imprese che le stipulano.

Come risulta evidente, quindi, il risparmio sui costi e la diversificazione dell'offerta sono elementi essenziali per favorire la stipula di polizze di copertura dei rischi professionali degli amministratori di società e, quindi, per sostenere la formazione di una cultura delle assicurazioni ancora poco diffusa nel nostro paese.

RISCHI E RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Dott. Cesare Ferrero
Presidente
Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali di Torino

1. All'ampio quadro delle "Nuove Frontiere dei Rischi Professionali", che titolano in parte questo Convegno, sono sostanzialmente riconducibili tutte le fattispecie di responsabilità che il professionista, qualunque sia la professione esercitata, può assumere nei confronti del proprio committente nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, da valutarsi con la più rigorosa disposizione dell'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.

Considerata la professione da me esercitata ritengo opportuno soffermarmi sui rischi professionali ad essa connessi.

2. Nell'esercizio, oramai ultra quarantennale della professione di ragioniere collegiato e di dottore commercialista, non ho avvertito il sorgere di nuove frontiere di rischio, ove si voglia attribuire al termine frontiere un limite, mobile con il divenire del tempo, durante il quale il rischio del non corretto adempimento dell'obbligazione si manifesta.

Se si vuole approfondire tale constatazione occorre osservare che il rischio del non corretto adempimento dell'obbligazione di contenuto professionale è insito nello stesso rapporto che si viene a creare tra cliente e professionista.

Più correttamente ritengo che il rischio come tale ed in linea generale e potenziale sia sempre sussistito, ma che si possa concretamente manifestare con fattispecie e connotazioni diverse ove muti l'oggetto delle prestazioni professionali, cioè, in sostanza, a fronte di diverse e nuove prestazioni professionali che concretamente sorgano e vengano prestate.

Con ciò si intende affermare che il rischio, inteso nella sua più ampia accezione, esiste immutato nel tempo, ma che il suo manifestarsi concreto è strettamente conseguente alla particolare obbligazione professionale assunta dal soggetto agente.

3. Il rischio, spesso non sempre è avvertito dal soggetto potenzialmente responsabile del non corretto adempimento dell'obbligazione professionale, sino a quando non si manifesta l'evento colposo (non corretto adempimento dell'obbligazione) che trasforma il rischio potenzialmente esistente, in diritto della parte offesa al risarcimento del danno. Sempre nell'ambito della professione da me esercitata, ho potuto constatare che, ad esempio, la maggiore attenzione della Magistratura nei confronti di quelli che spesso sono stati definiti "illeciti dei colletti bianchi", ha comportato da 25/30 anni a questa parte al manifestarsi, in sede di procedure concorsuali, di numerose azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci delle società coinvolte in tali procedure. Al riguardo viene spontaneo chiedersi se la frontiera (limite) si sia spostata verso una nuova frontiera (nuovo limite) o se, invece e più correttamente, come io penso, tali rischi e conseguenti azioni fossero già esistenti nei limiti della vecchia frontiera, ma che si tratti solo della loro emersione per le circostanze a cui ho fatto cenno.

Se così è, non esistono nuove frontiere al rischio professionale, ma solamente condizioni e limiti al suo concreto manifestarsi e tradursi nelle più varie azioni di risarcimento.

4. Il manifestarsi di tali circostanze (verificarsi dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno nei confronti di amministratori e sindaci) ha in allora allarmato la categoria professionale o almeno, coloro che, facenti parte della categoria professionale, ricoprono tale tipo di cariche in società, ma con ciò, la maggiore attenzione non ha spostato la frontiera

del rischio professionale, in quanto tale rischio preesisteva e solo in tali circostanze si era concretizzato.

Diversamente può invece affermarsi in altri settori, ad esempio, il rischio nucleare, che è sorto solo con la scoperta della fissione nucleare: in tale ipotesi si può affermare che si sia manifestata una nuova frontiera di rischio.

5. Qualora per “nuove frontiere” di rischio si intenda non già l’esistenza potenziale del rischio, come individuato nei punti che precedono, ma il suo concreto manifestarsi conseguente al non corretto adempimento dell’obbligazione assunta dal professionista, allora tali “nuove frontiere” vengano attraversate e spostate, soprattutto in avanti, continuamente.

Ad esempio, sempre nell’ambito della professione da me esercitata, sul piano tributario sino alla riforma del 1971 e successive modifiche, ritengo che ben pochi colleghi, ed io tra loro, si fossero concretamente posti il problema della responsabilità civile del professionista quale consulente tributario.

La riforma, con l’introduzione di specifici adempimenti aggiuntivi in sede, ad esempio, di riscossione dei tributi, (versamento di acconti, saldi ed altro) con relative specifiche sanzioni, non esistenti in tale forma nel preesistente ordinamento in quanto la riscossione era affidata ai ruoli emessi dagli uffici, ha fatto suonare un campanello di allarme ed allora, chi più chi meno, si è provveduto a prendere atto anche di tali rischi ed a cercarne la copertura. Forse qui si è trattato dal sorgere di una nuova frontiera, spostatasi in avanti, cioè ampliandosi così quella preesistente.

6. Una “nuova frontiera”, non se poi superata, si è certamente manifestata, in sede tributaria con l’introduzione della certificazione da parte del professionista della dichiarazione dei redditi del contribuente, o meglio, di alcuni suoi contenuti, il cosiddetto “visto pesante”.

Ho precisato dianzi l’incertezza, non avendo definitive informazioni al riguardo, in quanto risultava difficile per l’assicuratore, nell’ambito della vigente legislazione, ricondurre a un rischio di responsabilità civile verso terzi, quello che invece, per il professionista, era un rischio proprio in quanto egli stesso destinatario delle sanzioni per visto infedele ed anche degli errori nella trasmissione telematica delle dichiarazioni. Infatti l’assicurazione avrebbe coperto sanzioni proprie (danno proprio) e non sanzioni applicate al cliente per responsabilità del professionista (responsabilità civile verso terzi). Una soluzione avrebbe forse potuto essere trovata non già nell’ambito della responsabilità civile verso terzi, ma nella assicurazione contro i danni proprii dell’assicurato, equiparando le sanzioni all’evento dannoso coperto da tale forma assicurativa. Peraltro secondo una circolare ISVAP del 1995, la natura di tali sanzioni, essendo afflittiva, non può essere aggirata contrattualmente da una assicurazione, anche se la legge sul visto pesante la richiede.

7. Pare opportuno soffermarsi ora sullo stato di possibile copertura dei rischi professionali nell’ambito della “frontiera” ora esistente.

Ho già detto, almeno per quanto concerne la categoria professionale di cui faccio parte, che il suo “risveglio” di attenzione relativamente alla copertura dei rischi conseguenti al non corretto adempimento dell’obbligazione (art. 1176 C.C.) non è molto remoto nel tempo, in ciò sollecitata e dal manifestarsi in concreta responsabilità dei rischi cui già si è fatto cenno e dalla parte attiva di alcune compagnie di assicurazione, che diffusero tra i

componenti della categoria la stipula di polizze appositamente studiate.

Le polizze, che in allora venivano proposte, coprivano i rischi derivanti dall'esercizio della professione quale prevista dall'ordinamento professionale, con inserita (o da inserire) la responsabilità civile quale sindaco ed anche di amministratore di società, rischio quest'ultimo da prevedersi espressamente in ogni caso. Il premio era proporzionale al rischio assicurato e non elevato, se si pensa che con ottocentomila lire/un milione si assicurava un massimale di rischio non di molto inferiore al miliardo.

Tale politica di premi, se poteva forse essere pagante al verificarsi dei normali rischi professionali, si rivelò assolutamente squilibrata a danno delle compagnie di assicurazione, al verificarsi, caso assai frequente, di rischi connessi alle cariche di sindaco (estremamente frequenti) o di amministratore (meno frequenti in quanto generalmente non coperti dalla polizza). Di fronte alle assai elevate richieste poste in sede azione di responsabilità da parte degli organi delle procedure concorsuali o in sede di costituzione di parte civile nel procedimento penale, il premio diveniva irrisorio e le denunce di rischio comportarono certamente la probabilità di un saldo tecnico del ramo fortemente negativo. Ciò indusse, a mio parere, le compagnie a fare ricorso alla clausola posta in tali polizze che prevedeva la non operatività delle stesse ove in capo all'assicurato fossero contestate responsabilità penali di natura dolosa.

L'ipotesi era assai frequente perché in quasi tutte le procedure concorsuali, oltre all'azione di responsabilità al sindaco, spesso si accompagnava la imputazione di falso in bilancio di cui la procedura concorsuale costituiva una aggravante (banca rotta impropria). Veniva così a crearsi una netta contrapposizione tra le necessità del professionista assicurato, per il quale il risarcimento del danno poteva costituire una circostanza attenuante, e la compagnia che, in forza della clausola contenuta nella polizza, riteneva quest'ultima non operante fin tanto che l'interessato non fosse stato prosciolto in sede penale.

Tale situazione, tuttora in atto, comporta quale conseguenza, che le compagnie, preoccupate delle ingenti somme che gli organi delle procedure richiedevano e richiedono come risarcimento danni (è di questi giorni la richiesta di 1.100 miliardi in sede di costituzione di parte civile nei confronti di 106 imputati, tra cui certamente alcuni sindaci) importi di miliardi, modificarono la modalità di calcolo del premio parametrandolo in misura percentuale ed in relazione al rischio assicurato, al volume di affari del professionista.

Mentre la precedente modalità di determinazione del premio era certamente sfavorevole alle compagnie, l'attuale presenta un aspetto che però non corrisponde del tutto al sinallagma contrattuale in quanto il rischio assicurato non è influenzato dalle variazioni del premio conseguenti alle variazioni nel volume di affari dell'assicurato e così all'aumento del premio annuo. Comunque se si escludono in linea di massima e di fatto risarcimenti per danni derivanti dalla attività di sindaco, in quanto assai frequentemente ritenuti non risarcibili per la coesistenza alla responsabilità civile di aspetti di contenuto penale, i premi attuali sono da ritenersi più che adeguati, in quanto il verificarsi di eventi dannosi di rilevante ammontare e derivanti dal normale esercizio professionale è da ritenersi a bassa probabilità.

8. Ove si esaminano le potenziali "nuove frontiere" dei rischi professionali limitatamente alla sola funzione sindacale possono manifestarsi nuovi territori, al momento ancora

parzialmente inesplorati, derivanti dall'evolversi della legislazione. L'originaria elencazione dei doveri del collegio sindacale, contenuta nell'art. 2403 C.C. ed a cui sino ad ora si erano riferite le responsabilità del collegio sindacale principalmente derivanti da fatti e accadimenti verificatisi per "culpa in vigilando" da parte di tale organo, non potendosi certamente attendere una garanzia di risultato da tale funzione, ha subito, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 24.02.1998, una importante trasformazione, essendosi esclusi alcuni compiti e individuati dei nuovi.

Così mentre l'art. 154 ha dichiarato non applicabili al collegio sindacale delle società con azioni quotate in borsa "gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403 bis, primo comma, 2426, commi 5 e 6, 2429, secondo comma, 2433 bis quinto comma, 2440 e 2441 sesto comma del codice civile, l'art. 149, ha disposto che "il collegio sindacale" "vigila":

"a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione".

Si potrebbe affermare che da organo di controllo (art. 2403 C.C.) il collegio sindacale sia stato individuato come organo di vigilanza solo su taluni aspetti della vita societaria.

Non a caso prima ho usato il condizionale "si potrebbe". Infatti non sfugge che il concetto di "vigilare" (art. 149 D.Lgs 58/98) ha una portata più vasta del concetto di "controllare" (art. 2403 C.C.) e che, se anche, si ritengono non più applicabili al collegio sindacale taluni specifici obblighi o funzioni (art. 154 D.Lgs 58/98) essi, a mio avviso, usciranno non per la porta, ma per la finestra, rientrano dalla porta in quanto il vigilare sull'osservanza della legge, significa proprio accertarsi che tutte le norme di legge, in special modo quelle applicabili alla società per azioni siano rispettate.

Ciò comporta, a mio avviso, non già una limitazione dei compiti e dei doveri del collegio sindacale, ma una singolare estensione derivante dalla rigorosa e letterale interpretazione di tale norma. Infatti, ad esempio nel caso di una nuova costruzione, da parte di una società industriale, ai fini di un ampliamento di un preesistente fabbricato, non pare infondato pretendere che il collegio sindacale preventivamente accerti che si proceda nell'osservanza della normativa edilizia (concessioni edilizie, autorizzazioni a varianti, ecc.)

Problemi più complessi genera tale interpretazione in materia di bilancio. L'aver distinto i compiti tra collegio sindacale e società di revisione (art. 149 e art. 156 e seguenti D.Lgs 58/98), non ha eliminato la responsabilità dei sindaci in materia di bilancio. La parte dell'art. 2429 C.C. sopravvissuta alla riforma e l'art. 153 D.Lgs 58/98, non consentono al collegio sindacale, se posti in relazione all'art. 149 lett.a) (rispetto della legge), di ignorare il bilancio di esercizio e del vigilare che nella sua formazione si sia osservata la legge. Non ritengo che, in un ipotetico dissesto della società cui faccia seguito l'azione penale per bilancio inveritiero (falso) i sindaci possono difendersi e vedersi prosciolti invocando l'art. 157 D.Lgs 58/98. Essi, a norma dell'art. 40 comma 2 e 110 c.p. sono nella condizione, vigilando correttamente, di impedire il verificarsi di un evento (bilancio falso) che hanno l'obbligo giuridico di contrastare (vigilanza sull'osservanza della legge) e, ove ciò non facciano, possono essere chiamati a rispondere quali concorrenti del reato. D'altronde, in un paese regolato dal diritto positivo (scritto) sarebbe uno strano

controsenso che nelle società non quotate i sindaci possano essere chiamati a rispondere di falso in bilancio, restandone immuni nelle società quotate, dove maggiore è l'interesse soggetto a tutela, essendo coinvolto il pubblico risparmio. Quando il collegio sindacale afferma nella propria relazione che la gestione della società si è svolta nell'osservazione della legge, avalla anche il contenuto del bilancio. E' anche fuori di dubbio la violazione di principi di corretta amministrazione, le carenze nel sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile (art. 149 comma 1 lett. b - c), non possono che riflettersi anche sul bilancio e sui suoi contenuti, compromettendone i principi cui esso deve rispondere.

Ecco così delineata non nuova frontiera di rischio, ma, certamente, la permanenza di un rischio che, ad un esame superficiale della normativa, poteva considerarsi superato.

9. A questo punto viene naturale chiedersi: ma questo sindaco, con l'esercizio di una funzione che, potenzialmente, comporta tali e tanti rischi di responsabilità patrimoniale, non disgiunta da quella penale, oltre a svolgere con la dovuta diligenza il proprio mandato, (circostanza questa che, di fatto, non sempre esime dalle dianzi richiamate responsabilità) cosa deve fare per conservare la propria integrità patrimoniale, indipendentemente dalla illibatezza penale?

Si è già visto in precedenza che, sul piano della responsabilità patrimoniale, essendo generalmente connesso o conseguente anche a rilievi di natura omissiva (culpa in vigilando), ma che comportano, come già anche si è visto, ipotesi di concorso sul piano penale, che la polizza assicurativa, fintanto che tali rilievi permangono, non esplica alcun effetto positivo nei confronti del sindaco (salvo un atto di comprensione e generosità da parte della compagnia assicuratrice) assicurato che, nel frattempo, è quasi certamente stato sottoposto a provvedimenti cautelativi ex art. 146 della legge fallimentare, prendendo così atto, a cose avvenute, di avere sotto sequestro cautelare e non potere quindi più disporre dei propri eventuali beni immobili, titoli, disponibilità di c/c, ecc.

Di fronte a siffatte situazioni, per alleggerire l'aspetto penale, spesso si ricorre a transazioni con la procedura, con l'avvertenza però, che, stanti gli importi di eccezionale rilievo che vengono generalmente richiesti in sede di citazione (di solito almeno il deficit fallimentare) ed il vincolo di solidarietà passiva, in genere le possibilità transattive di poco si discostano dal valore presunto dei beni sequestrati indipendentemente dalla più o meno rilevante responsabilità del soggetto. Il povero sindaco rischia quindi l'intero suo patrimonio in siffatte circostanze.

A questo punto può venire spontaneo chiedermi: ma tu, che eserciti la professione da ben 42 anni e che hai sempre ricoperto cariche sindacali, quale suggerimento daresti al collega che intenda, nell'esercizio della sua attività professionale, assumere cariche sindacali?

A parte le consuete raccomandazioni di attenersi almeno alla diligenza richiesta dall'art. 1176 C.C. e a quanto ad essa conseguente, non si può non consigliare al collega di premunirsi.

Sì, va bene una polizza assicurativa, perlopiù per la responsabilità derivante da errori verso clienti in campo fiscale e/o contabile, che, però, come abbiamo visto non è sufficiente a coprire dagli sfavorevoli avvenimenti sopra illustrati.

Io vedo il sindaco come un paracadutista: un paracadutista societario.

I paracadutisti, prima di accingersi al volo, non solo indossano il paracadute, ma

addirittura ne indossano due, di cui uno di riserva.

Ed allora, indipendentemente dalla massima diligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, quale potrebbe essere il paracadute del nostro sindaco paracadutista societario? Ne è di tutta evidenza: essere nullatenente! Anche i denti d'oro devono risultare in leasing o in comodato!

Solo in questo modo i provvedimenti cautelari, a torto o a ragione adottati, non sortiranno alcun effetto ed anche una eventuale transazione, opportunamente avanzata magari con l'intervento di un terzo, non potrà che avvenire a condizioni certamente favorevoli: cosa si può pretendere da chi nulla ha?

Non è una soluzione di semplice attuazione anche perché, pare un paradosso, anche la nullatenenza ha un suo costo, ma è certamente più consigliabile che il vedersi improvvisamente sequestrare e liquidare il proprio patrimonio, per soddisfare affamati organi fallimentari.

Chi fa il sindaco non deve pensare di adagiarsi su un letto di rose in attesa, a fine esercizio, delle sacre vestali che gli recapitino l'assegno del compenso, ma deve avere responsabilmente presente che è un letto, che magari auspica sia di rose, ma che assai più frequentemente è di spine.

**PROSPETTIVE DI INTERVENTO ASSICURATIVO
IN TEMA DI RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE MEDICA**

Prof. Beniamino Tesauro
Direttore Dipartimento Chirurgia Generale e Tecnologie Avanzate
Università di Napoli "Federico II"

Il mio intervento si limiterà a qualche spunto propositivo in tema di possibili soluzioni per arginare quello che ormai anche da noi è divenuto l'intollerabile fenomeno della responsabilità professionale medica, che da elemento parassitario nel rapporto medico-paziente si è risolto in una sorta di norma statistica che lo governa.

Numerosi sono stati gli studi dottrinari e casistici dei determinanti medici e non medici sugli sviluppi storici e giurisprudenziali che ne hanno caratterizzato un notevole aspetto nel tempo fino alle odierne complesse caratteristiche, per cui non v'è motivo di ritornarvi.

Va piuttosto sottolineato che da qualche tempo si è delineato un interesse culturale sinergico con quello medico-legale da parte di giuristi e magistrati che ha contribuito ad enucleare una autonoma fisionomia della responsabilità professionale medica nell'ambito della responsabilità civile, venendo poste le premesse per poter affrontare l'argomento in una dimensione multidisciplinare, alla ricerca di definizioni e soluzioni unitarie in ambito europeo, anche con il contributo di gruppi di studi specificamente incaricati dal Parlamento Europeo. (15)

Merita oggi chiedersi, in relazione all'accrescimento esponenziale nel tempo del fenomeno e tenuto conto del valore prospettico nei confronti della nostra realtà delle esperienze maturate negli USA, se è ragionevole prevedere che vi si possa ancora utilmente incidere per arginarlo entro limiti accettabili, realizzando una equilibrata tutela del diritto alla salute del paziente senza l'abituale sistematica crocefissione del medico.

A mio avviso vi sono sufficienti spazi per una risposta affermativa, perché giocano favorevolmente per un tal genere di prospettiva non irrilevanti ben individuate (8) diversità rispetto agli USA attinenti:

- a) ai contesti sociali;
- b) alle strutture legali;
- c) all'organizzazione giudiziaria;
- d) alla prassi giurisprudenziale di tale paese.

Questo dovrebbe spingere ad abbandonare qualche serpeggiante aspetto di fatalistica rassegnazione per por mano ai rimedi.

Un primo elemento utile in tal senso è a mio avviso un approccio conoscitivo esaustivo del problema nei suoi aspetti oltreché quantitativi anche e soprattutto qualitativi per poter fornire, specie in campo assicurativo, risposte flessibili, adeguate alle concrete specifiche esigenze di intervento.

Ne è un valido esempio la formulazione del protocollo di corretto comportamento professionale dell'ortodontista proposto da Crosby e Crosby (6) sulla base della diretta verifica degli addebiti mossi agli ortodontisti nei precedenti giudiziari (un ortodontista su dieci ogni anno è citato in giudizio per presunta responsabilità professionale) (10) finalizzato a prevenirli in maniera mirata.

Fino ad oggi la rilevazione del fenomeno è rimasta affidata alla volenterosa quanto parziale iniziativa di divulgazione dei dati statistici provenienti da singole esperienze di magistrati, di medici di compagnie, di medici di istituti universitari, con produzione casistiche talora ampie, ma pur sempre ben lontane dall'esprimere la totalità conoscitiva del fenomeno.

Basti pensare, come efficacemente ricordato dalla Bargagna (1), che i nostri tribunali sono più di 160 ed anche irregolarmente distribuiti sul territorio nazionale, per cui la pur faticosa raccolta di quelle sentenze pubblicate ad iniziativa dei magistrati od anche ricercate sul posto non può essere mai veramente rappresentativa della situazione nazionale.

Questo notevole inconveniente si amplifica, poi, per i casi di soluzione stragiudiziale, la cui conoscenza resta affidata alle ponderose ma il più spesso sconosciute casistiche delle numerose compagnie assicurative ed alle parcellari pur qualificate esperienze dei nostri colleghi medico-legali.

Occorrerebbe, pertanto, creare ed impegnarsi a far crescere un osservatorio epidemiologico centralizzato, cui far convergere i dati nazionali giudiziari e stragiudiziali sui quali potere effettuare le opportune complesse valutazioni per trarre gli elementi operativi al fine di incidere efficacemente sui poliedrici aspetti della responsabilità professionale.

A questo compito penso non dovrebbe sottrarsi la nostra Società, che potrebbe fattivamente adoperarsi per la istituzione ed il buon funzionamento di tale strumento di monitoraggio della professional liability, in perfetta aderenza alle sue finalità istituzionali, anche con l'ormai ineludibile coinvolgimento di competenze pluridisciplinari che darebbero maggiori garanzie di credibilità, e quindi possibilità di applicazione, dalle interpretazioni del fenomeno studiato.

Un secondo livello di intervento è rappresentato dalla capillare diffusione di buoni prodotti assicurativi, calibrati in misura differenziata sulle specifiche esigenze di tutela dei rischi peculiari dell'attività del singolo professionista, flessibilmente sensibili alle caratteristiche delle attività di ciascuno e dunque ben diversificati nella tipologia di intervento e nei costi. Recentemente (4) si è condotta una indagine conoscitiva sui modelli di polizza per responsabilità professionale in odontoiatria di un campione di 36 compagnie assicurative, per verificare la qualità del prodotto offerto.

Sono stati esaminati i principali parametri ritenuti di interesse medico-legale del campione, e cioè:

- a) delimitazione del rischio di RCT (responsabilità civile terzi);
- b) copertura del rischio da RCO (responsabilità civile per danni subiti da prestatori d'opera dipendenti soggetti a tutela INAIL);
- c) copertura del rischio da RCI (responsabilità civile per danni subiti da prestatori d'opera dipendenti non soggetti a tutela INAIL);
- d) limiti e ripartizioni dei massimali per RCT, RCO e RCI;
- e) copertura stragiudiziale e giudiziale;
- f) facoltà di recesso;
- g) regolazione del premio in funzione della densità del rischio;
- h) estensione territoriale della tutela assicurativa;
- i) copertura di rischi integrativi;
- l) estensione della tutela anche in ambito non libero professionale;
- m) previsione del rischio postumo;
- n) copertura di danni derivanti dalla conduzione dello studio professionale;
- o) copertura di danni conseguenti a forme particolari di attività (interventi di implantologia, chirurgia estetica);

- p) copertura di danni estetici, segnatamente fisionomici;
- q) copertura di danni derivanti da sospensione dell'attività.

Ne è emerso un panorama assai variegato, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede nemmeno in forma sintetica per stringenti motivazioni di tempo, che non rende equivalenti tra loro i prodotti di tutela offerti e che talora lascia pesantemente esposti particolari categorie di professionisti per rischi di notevole significato non contemplati od offerti solo a richiesta dell'assicurato.

Basti, ad esempio, considerare che al momento dell'indagine nessuna delle polizze esaminate tutelava esplicitamente il rischio da omessa o carente assunzione di consenso alla prestazione sanitaria, su cui si struttura, invece, con preoccupante diffusione parte non irrilevante degli addebiti di responsabilità civile medica nel nostro come in altri paesi (4,3).

Di qui lo sforzo cui dovrebbe essere chiamato il settore assicurativo per offrire strumenti di tutela realmente efficaci che tengano conto dei reali bisogni di copertura del medico e che nella loro calibrata diversificazione ne ripartiscano i costi in funzione delle effettive densità di rischio.

Senza voler entrare negli aspetti generali del problema, va poi detto che la maggiore disponibilità delle compagnie alla giusta transazione dei danni è sicuramente un mezzo per la realizzazione di risarcimenti più rapidi e meno onerosi per la stessa compagnia, contribuendo a ridurre il clima di litigiosità ed alleviando il medico dalla morsa del procedimento penale.

A tale maggiore disponibilità vengono d'altra parte sollecitate le compagnie assicurative in USA dalla legislazione denominata dell' "Unfair Claim Practice Actes", la quale difende sia il professionista che il paziente dall'inerzia dell'assicuratore, consentendogli di ottenere il rimborso dei danni legali qualora la compagnia (16):

- dà ai propri assicurati un'idea sbagliata del contenuto delle clausole della polizza assicurativa;
- non indaga prontamente sulle richieste di risarcimento;
- non riesce ad offrire un'equa e rapida liquidazione della richiesta di risarcimento;
- non riesce a fornire una ragionevole spiegazione per il rifiuto di una richiesta di risarcimento.
- L'ineludibile necessità alla copertura assicurativa porta alla considerazione del complementare aspetto della obbligatorietà della stessa (così come, ad esempio, già avvenuto in Finlandia), nei cui confronti va posta attenzione dopo che l'art. 20 del D.P.R. 761/79 ha reso meramente facoltativa da parte delle USL la tutela assicurativa della propria responsabilità e di quella del personale dipendente.

Un regime di obbligatorietà assicurativa, offre alla vittima dell'evento dannoso certezze e rapidità del risarcimento proprio attraverso le caratteristiche tipiche dell'assicurazione obbligatoria, rappresentate soprattutto dall'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e dalla incompatibilità con essa di massimali vistosamente inadeguati (9).

Il problema non è più nuovo perché l'esigenza di pervenire ad uno sbocco legislativo ha già portato ad alcuni disegni di legge, di cui uno recente, anche con contributi medico-legali. Ad esso sono connessi delicati aspetti di indole giuridica, sui quali si è acceso in tempi recenti un interessante dibattito che ha polarizzato in particolare l'interesse medico-legale sulle

tematiche della eventuale introduzione della responsabilità oggettiva e del meccanismo dell'arbitrato.

Alla paventata preoccupazione (5) di una conseguente deresponsabilizzazione del medico sono stati opposti (11) la permanenza dell'azione penale, la possibilità di introduzione di meccanismi modulativi, quali quelli del bonus/malus, e comunque il richiamo fondamentale dell'atto medico all'imperativo etico-deontologico di agire sempre con attenta solerzia nell'interesse del paziente.

Per vero sono stati manifestati autorevoli forti orientamenti a mantenere immutata la colpa come base della responsabilità medica, ed anzi è stato anche sostenuto che occorre rivalutare la colpa in materia di danni da interventi (5). Tale impostazione è stata anche temperata dalla proposta di un sistema assicurativo caratterizzato da responsabilità per colpa, ma con inversione dell'onere della prova (nel senso che spetta al prestatore d'opera provare l'assenza di colpa per aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno), in linea, peraltro, con gli approdi della più recente giurisprudenza e superando rigide contrapposizioni tradizionali tra obbligazione di mezzi e di risultato e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (9).

Non sfugge, comunque, che con la responsabilità oggettiva verrebbe meno ogni affannosa ricerca per identificare un responsabile al fine di rendere possibile il risarcimento dei danni, che sul piano umano meritano sempre considerazione, ma che sul piano tecnico non sempre dipendono da comportamenti colpevoli o sono facilmente identificabili, come nel caso dell'azione di équipe o degli interventi pluridisciplinari, oppure sfumano nella responsabilità della struttura.

A prescindere da ciò, tanto in una fase extragiudiziaria quanto in una giudiziaria vera e propria, riprende vigore l'ipotesi della previsione di un giudizio arbitrale, che sintetizza i vantaggi della celerità nella realizzazione, della minore imprevedibilità dei suoi esiti legata alla qualificazione degli arbitri e della possibilità di evitare il giudizio (e quindi le connesse spiacevoli risonanze) della giurisdizione ordinaria.

L'eventuale carattere di obbligatorietà dell'arbitrato non pone, d'altra parte, seri problemi di legittimità costituzionale, atteso che esso risulta introdotto come strumento procedurale nel D.L. 3 aprile 1995 n. 101, successivamente convertito nella L. 2 giugno 1995 n. 216, in materia di lavori pubblici (9).

Commissioni arbitrali in tema di responsabilità professionale sono già realtà in alcuni stati degli USA, in Germania, Svezia e Giappone.

Negli USA (14) il sistema dell'arbitrato, anche se non impegnativo, ha rappresentato un notevole successo dopo il drammatico calo del numero delle compagnie assicurative disposte a stipulare polizze per responsabilità professionale verificatosi a seguito degli imponenti oneri economici sostenuti.

In Giappone (13) presso l'Associazione medica (equivalente alla nostra Federazione degli Ordini dei Medici) è istituita una commissione con funzione arbitrale, composta da due professori di medicina legale, due di medicina interna, uno di chirurgia, uno di ostetricia e ginecologia, tre di diritto civile e un avvocato.

Le sue decisioni sono accolte dagli assicuratori che risarciscono il danno fino ad un massimale

prestabilito e con una franchigia del 10% di questo a carico del medico. Su tali modelli di comportamento, de iure condendo, nell'ipotesi si ritenesse improponibile l'obbligatorietà della procedura arbitrale, essa potrebbe assumere un ruolo alternativo di tentativo preliminare di conciliazione, da sancire come condizione di promovibilità dell'azione giudiziale (9).

In attesa che possano maturare strumenti legislativi idonei ad una tutela preventiva della salute del paziente, rimane da segnalare il pur controverso ricorso a protocolli clinico diagnostici e a linee guida di comportamento

Di recente Barni (2) ne ha argutamente evidenziato il potenziale ruolo di "breviari" nelle mani dei magistrati per ravvisare dalla loro mancata applicazione presunzioni di responsabilità nell'ipotesi di esiti sfavorevoli della vicenda sanitaria.

È però possibile individuarne anche una funzione opposta, di protezione del sanitario che vi si sia uniformato nel proprio comportamento clinico-diagnostico.

I loro aspetti imitativi hanno inizialmente suscitato preoccupazioni per lamentate interferenze sulla discrezionalità nell'impegno degli strumenti diagnostici e terapeutici del medico (12).

Però ve ne è stata nel tempo una progressiva diffusione per opera di Società Scientifiche, come in ostetricia e ginecologia, radiologia, anestesia, ortodonzia, che ne ha rafforzato il valore operativo ed in definitiva la valenza medico-legale, sicché l'adeguamento di comportamento alle sequenze obbligate di condotta previstevi rende più difficile l'addebito di responsabilità ponendone in discussione l'autorevolezza.

La riprova della complessiva utilità dei protocolli al fine della prevenzione della colpa medica è offerta, d'altra parte, dalla istituzione nel 1986 in Colorado (7) di un'assicurazione per responsabilità professionale con sistema bonus malus che prevede l'obbligatorio riferimento a protocolli in tre campi:

- a) diagnosi di cancro della mammella;
- b) monitoraggio in anestesia;
- c) monitoraggio in ostetricia;

Per coloro che non seguano tali direttive vi è il rischio del mancato rinnovo della polizza alla scadenza o, in alternativa, l'applicazione di forti sovrappremi.

Nove anni fa il Busnelli (5), concludendo una relazione introduttiva al convegno di Siena su "La responsabilità medica in ambito civile", osservava sull'argomento che il futuro è pieno di incertezze e di problemi.

Qualcuna di tali incertezze, per i contributi di dottrina e i dibattiti - come l'odierno - che sono seguiti, è stata rimossa o sufficientemente attenuata.

Permane, tuttavia, la necessità di affrontare il dilagante fenomeno della responsabilità professionale con consapevoli sinergismi di azione tra i diversi protagonisti del fenomeno stesso per ricondurlo entro limiti di fisiologica accettabilità.

Medici (compresi i medici legali), giuristi, giudici, avvocati, assicuratori sono chiamati a fare la loro parte, con ampia disponibilità.

Il cammino da percorrere non è agevole, ma ogni sforzo deve essere fatto per conciliare l'imprescindibile tutela della salute del paziente con le pressanti istanze di restituzione di serenità all'operato medico.

Bibliografia

- 1) Bargagna M.: *La valutazione del danno alla persona da responsabilità medica. Atti del Convegno su "La responsabilità professionale del medico". Castiglione della Pescaia, 11-13 maggio 1995.*
- 2) Barni M. *Aspetti bioetici e deontologici nella gestione della donna in post-menopausa. Atti del VI Congresso Nazionale della Società Italiana per la menopausa. Napoli, 10-13 settembre 1997 (in corso di stampa).*
- 3) Buccelli C., Razzano N.M.: *interesse medico-legale per la profilassi della tromboembolia in paesi stranieri. Atti del Convegno su "La profilassi delle tromboembolie: aspetti clinici e medico-legali", Napoli, 20 febbraio 1993.*
- 4) Buccelli C., Laino A., Greco M.G., Michelotti A.: *La tutela assicurativa della responsabilità professionale nella pratica odontoiatrica, con particolare riferimento all'ortognatodonzia: stato attuale e prospettive. Ortognatodonzia italiana, 3,3,1994.*
- 5) Busnelli F.D.: *Premesse Medico-legali e giuridiche. La responsabilità medica in ambito civile. Attualità e prospettive. Giuffrè Editore, Milano, 1989.*
- 6) Crosby D.R. e Crosby M.S.: *Professional liability in orthodontics. J.C.O., 21, 162, 1967.*
- 7) Espulape: *Bonus/malus. Médecine e Higiénè, 44, 2840, 1986.*
- 8) Fedeli A.: *Relazione al Convegno: La responsabilità civile per colpa professionale: esperienza italiana e anglosassone. Napoli, 7 novembre 1981. Centro Studi di Diritto e di Medicina delle Assicurazioni, Napoli, 24, 1981.*
- 9) Lepre M. e Quadri E.: *Responsabilità sanitaria e assicurazione obbligatoria. Relazione alla proposta di legge*
- 10) Machen D.E.: *On legal issues in orthodontics, J.C.O., 26, 347, 1992.*
- 11) Martelli L. e Mastroroberto L.: *Implicazioni assicurative della responsabilità professionale del medico nell'ambito del S.S.N. La responsabilità medica in ambito civile. Attualità e prospettive. Giuffrè Editore, Milano, 1989.*
- 12) Romano C., Buccelli C., Marchetti U., Maggiorano C.: *Dati di patologia epatica emergenti dall'attività di un laboratorio di base. Arch. Med. Leg. Ass., 9, 73, 1987.*
- 13) Romano C. e Buccelli C.: *Alcune osservazioni propositive in tema di responsabilità professionale del Chirurgo. In: Buccafusco E. e Caccavella N.: L'insuccesso chirurgico in chirurgia ortopedica. Atti e memorie delle riunioni dedicate agli insuccessi organizzativi della Clinica Ortopedica della II Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli dal 1973 al 1988. Idelson, Napoli, 77, 1989.*
- 14) Shauer T.: *Relazione al Convegno: La responsabilità civile per colpa professionale: esperienza italiana e anglosassone. Napoli, 7 novembre 1981. Centro Studi di Diritto e di Medicina delle Assicurazioni, Napoli, 33, 1981.*
- 15) Zana M. *Le "basi giuridiche" della responsabilità (civile) medica. La responsabilità medica in ambito civile. Attualità e prospettive. Giuffrè Editore, Milano, 1989.*
- 16) Zinman S.J.: *Richieste di rimborso relative alla responsabilità professionale. Clin. Odont. Nord. Am., 2, 317, 1988.*

**ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ
CIVILE PER DIRETTORI E DIRIGENTI**

Mr Reg Brown

Sottoscrittore del Sindacato dei Lloyd's R.E. Brown & Others
Presidente Chartered Insurance Institute

Introduzione

L'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile per gli Amministratori e i Dirigenti è stata disponibile nel Regno Unito a partire dagli anni '30, e in effetti sono stati i Lloyd's di Londra a introdurla per la prima volta. Ciò ha seguito l'approvazione di due parti molto importanti della legislazione degli Stati Uniti, e precisamente The Securities Act del 1933 e il Securities Exchange Act del 1934. In effetti, il trattamento riservato agli Amministratori e ai Dirigenti veniva solamente acquistato dalle Società che avevano alcune attività con gli Stati Uniti. Tuttavia, esso è diventato notevolmente più diffuso negli anni '80, a seguito di un forte incremento delle operazioni di acquisizione e di joint-ventures. Oggigiorno una tale copertura assicurativa è ampiamente diffusa in tutto il Regno Unito, e viene sicuramente acquistata dalla maggior parte delle Società a regime pubblico e da molte Società private.

Ho scritto 12 anni fa un libro in merito all'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile per Amministratori e Dirigenti, valida per il Regno Unito e in campo internazionale. Tuttavia, gli ultimi 3 anni circa sono stati caratterizzati da un rilevante aumento della richiesta da parte dell'Italia e la copertura assicurativa sta chiaramente diventando un requisito indispensabile per molte Società italiane. Potremmo domandarci perché questa tendenza si verifica in questo momento, e senza dubbio la risposta sarebbe un po' complicata. Credo fermamente che questo sia dovuto ad una combinazione di fattori, come le nuove legislazioni le quali aumentano le responsabilità degli Amministratori, lo sviluppo internazionale delle Società, e naturalmente le vicende che hanno riguardato alcune Società di alto livello, e che hanno portato gli Amministratori a dover subire l'esame vero e proprio quando gli affari vanno male nella Società.

Gli obblighi degli Amministratori

Gli Amministratori sono tenuti a mantenere una relazione fiduciaria con la Società, e devono svolgere i loro compiti con la diligenza, la competenza e la cura di una normale persona prudente (penso che in Italia si parli del "buon padre di famiglia"). Essendo persone di fiducia, essi sono tenuti ad osservare una lealtà illimitata nei confronti della Società. Le contestazioni provocate da una infrazione di tale lealtà sono molto frequenti, e si verificano praticamente ogni volta che un amministratore è accusato di avere anteposto i suoi interessi pecuniari personali a quelli della Società.

Eventi che danno origine a reclami contro Amministratori e Dirigenti

Secondo la nostra esperienza, esistono determinati eventi identificabili i quali contribuiscono in modo rilevante a definire la responsabilità degli Amministratori. Secondo la mia esperienza relativa al Regno Unito, l'insolvenza è una delle cause di litigio più importanti. L'Amministratore che era a conoscenza del fatto che la Società si trovava in una situazione finanziaria difficile e ciò malgrado non ha voluto tener conto della situazione ed ha continuato la sua attività di vendita, può essere ritenuto responsabile dei debiti di quella Società. Di regola, un curatore fallimentare presenta il suo reclamo direttamente contro l'Amministratore, con l'accusa di non avere protetto il capitale del gruppo e quindi di proteggere i creditori della Società, verso la quale egli deve svolgere il suo servizio. Dal momento che l'insolvenza costituisce una delle cause principali che provocano i reclami, ciò spiega il motivo per cui un assicuratore è soprattutto interessato alla buona situazione economica di

una Società. Inoltre, in conformità con la legge del Regno Unito, un Amministratore può anche venire dichiarato non più idoneo (a seguito di una sua mancanza) a svolgere l'attività di amministratore, in conformità con il Company Directors' Disqualification Act del 1986, e la nostra associazione ha visto casi di questo genere. Altri eventi rilevanti che possono avere un effetto negativo sugli amministratori riguardano: l'offerta di azioni; una joint-venture o acquisizione; un rilevamento; un disinvestimento; un nuovo acquisto di azioni; un investimento o una decisione sbagliata in merito a un prestito. Il Consiglio di Amministrazione che si sforza di resistere ad una variazione nel controllo della Società può venire accusato di rinchiusersi in sé stesso e di prendere misure al fine di proteggere le proprie posizioni, invece di pensare a tutelare al meglio gli interessi degli azionisti.

Statistiche recenti effettuate dal Watson Wyatt Report forniscono la seguente analisi delle cause dei reclami.

Azionisti	47%
Dipendenti	25%
Clienti	15%
Concorrenti	6%
Lo Stato	2%

Secondo l'esperienza degli assicuratori inoltre, determinati tipi di Industrie producono maggiori livelli di contestazione. Gli alti rischi tecnologici continuano a provocare un gran numero di litigi tra gli azionisti, come avviene anche per gli istituti finanziari, in particolare le banche, seguite dai rischi relativi alle industrie di trattamento del petrolio e minerarie, e alle attività svolte nel settore delle comunicazioni.

Per quanto riguarda i reclami relativi allo stato occupazionale, questi sono senz'altro in crescita nel Regno Unito. Tali reclami vengono spesso rivolti contro la Società ma riguardano uno o più amministratori i quali si devono difendere insieme. La responsabilità legata allo stato occupazionale costituisce attualmente uno dei pochi rischi che corre ogni organizzazione, grande o piccola, sia che si tratti di una Società di produzione oppure di un fornitore di servizi finanziari. Anche gli Enti benefici e governativi possono venire chiamati in giudizio. Voglio citare in modo particolare gli Stati Uniti, e metto in guardia voi tutti che avete dipendenti che lavorano negli States. Il numero e l'entità dei giudizi arbitrari sembra crescere di anno in anno, come anche la legislazione relativa ai datori di lavoro. Alcuni stati sono noti in particolare per produrre reclami con frequenza elevata e con notevole severità. Forse non vi sorprenderà il fatto di apprendere che circa un terzo di tutti i reclami causati da attività sbagliate in campo occupazionale avvengono in California. Tuttavia, sono anche noti per produrre giudizi arbitrari rilevanti gli Stati del Texas, di New York, la Florida e il New Jersey. Diamo una breve occhiata ad alcuni esempi delle principali disposizioni ed accordi stipulati:

- SLIDE 1 - GUIDA ALLE DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI
- SLIDE 2 - DICHIARAZIONI DISCRIMINANTI PIÙ COMUNI
- SLIDE 3/4 - ACCORDI RECENTI RAGGIUNTI NEL REGNO UNITO
- SLIDE 5 - ACCORDI RECENTI RAGGIUNTI NEGLI STATI UNITI

Occupiamoci perciò per un momento di questi stessi interventi, e verifichiamo tutto ciò che viene o non viene coperto dall'assicurazione.

Chi viene assicurato

Amministratori – Sono gli Amministratori della Società e delle Filiali controllate. E ciò non riguarda soltanto gli Amministratori **attualmente in servizio**, bensì anche tutti gli Amministratori **passati** e quelli che verranno nominati in futuro durante il **periodo di questa attività**. È normale che queste persone vengano assicurate con una “polizza scudo”, il che significa che **non è necessario** segnalarne i nominativi, né rendere noti i passaggi.

La Società – Molte polizze stipulate in favore degli Amministratori e Dirigenti vengono scritte sulla base di una duplice clausola assicurativa, il che significa che malgrado il fatto che sono gli Amministratori ad essere tutelati (E NON LA SOCIETÀ), la polizza in ogni caso risarcirà la Società con le somme che essa paga e per conto dei suoi Amministratori, con riferimento ai reclami che sono coperti dall’assicurazione.

Noi assicuriamo le Operazioni Sbagliate degli Amministratori. Un’Operazione Sbagliata compiuta nell’ambito di una polizza stipulata in favore dagli Amministratori e Dirigenti rientra in una vasta casistica, e in senso generale riguarda qualsiasi “azione, errore od omissione, valutazione errata, trascuratezza, infrazione di un obbligo o qualsiasi rivendicazione rivolta verso di lui unicamente a causa della sua attività di servizio in tale pertinenza oggetto dell’assicurazione.

Tali perdite normalmente significano danni, giudizi, accordi, ma sono di solito escluse le ammende, penalità e danni punitivi o dimostrativi. I costi della difesa sono anch’essi coperti dall’assicurazione, e ciò comprende tutte le imposte legali e i risarcimenti.

Tuttavia, dobbiamo effettuare alcune esclusioni. Queste sono di solito le seguenti:

- Segnalazioni anticipate – ossia i reclami che sono dovuti a cause segnalate in precedenza con riferimento ad una polizza precedente.
- Fatti o circostanze noti fin dall’inizio
- Pagamenti illegali – ossia richiesta all’ amministratore di restituire ogni remunerazione pagatagli illegalmente dalla Società
- Azione disonesta – ossia reclami dovuti o attribuibili ad azioni disoneste o fraudolenti dell’amministratore
- Profitto personale – ossia reclami dovuti o attribuibili a un profitto personale acquisito dall’amministratore, o ad una condizione vantaggiosa che non gli era dovuta
- Lesioni fisiche – ossia reclami dovuti a lesioni fisiche o a decessi
- Inquinamento – si tratta di reclami dovuti allo scarico effettuato realmente o temuto di sostanze inquinanti (sia nell’atmosfera che nel terreno o nell’acqua). Oggigiorno si riscontra una copertura limitata per i costi della difesa sostenuti da un amministratore in conseguenza di un incidente dovuto all’inquinamento.
- Azione di un Assicurato verso un altro Assicurato – questo ha lo scopo di escludere che avvengano reclami tra amministratori, ad esempio quando si sta discutendo un argomento durante una riunione del Consiglio di Amministrazione, e gli amministratori cominciano

ad accusarsi reciprocamente. Tuttavia, le condizioni di debolezza del mercato relative ad assicuratori precedenti hanno accentuato questa esclusione in larga misura.

- Servizi professionali – ossia reclami dovuti all'esecuzione di servizi professionali a pagamento. Questa esclusione ha lo scopo di mantenere una distinzione tra gli errori e le omissioni di una Società, e la Polizza di Protezione contro la Responsabilità Civile degli Amministratori e Dirigenti.

Le polizze odierne inoltre tendono a tutelare quegli amministratori che fanno parte di Consigli di Amministrazione di altre Società, dietro incarico della loro Società per rappresentarne gli interessi. Queste di solito sono Società nelle quali l'interesse assicurato della Società è compreso tra 20 e 50% del capitale azionario.

Infine, voglio aggiungere che la polizza viene normalmente scritta in modo da conformarsi alla giurisdizione mondiale, con completa copertura retroattiva e sarà basata sui reclami, il che significa che la polizza dovrà far fronte ai reclami avanzati durante il periodo di validità.

Come possono quindi gli assicuratori stabilire un rischio?

Le fonti informative per gli assicuratori sono le seguenti:

- 1) Il modulo di Proposta
- 2) L'ultimo Resoconto della Società

Il Modulo di Proposta – Esso contiene le informazioni più importanti in merito al rischio, con una dichiarazione che deve venire firmata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, la quale afferma che le informazioni fornite sono veritiere e complete, secondo la sua migliore competenza e convinzione. La condizione del modulo di proposta costituisce la parte fondamentale del contratto.

In base alla proposta, gli assicuratori saranno in grado di verificare dove esistano le condizioni di rischio e in quali aree geografiche operi l'Assicurato. Ad esempio, le Filiali situate negli Stati Uniti e anche in Australia possono probabilmente comportare un rischio maggiore di reclami dovuti alla natura più litigiosa di questi territori. Altre questioni da definire sono le seguenti:

Durata di svolgimento dell'attività – In base a questa, l'assicurato sarà in grado di determinare l'andamento della Società. Le Società appena costituite o che hanno operato per appena due o tre anni comportano un rischio maggiore di insuccesso e quindi possono subire reclami con maggiore facilità. Gli assicurati guardano più di buon occhio le Società che possono dimostrare un andamento favorevole delle loro attività.

La Società è pubblica o privata? - Anche se gli obblighi sono sempre i medesimi, secondo l'esperienza di chi scrive le Società di ordine pubblico sono più soggette a venire chiamate in giudizio da parte di azionisti insoddisfatti. Nei casi in cui la Società possiede azioni vendute negli Stati Uniti, le probabilità di subire perdite aumentano notevolmente: le leggi che regolano gli obblighi di sicurezza negli Stati Uniti, le quali hanno il fine di proteggere gli interessi degli investitori e della gente, si sono dimostrate una sorgente molto rilevante di reclami presentati contro gli amministratori.

La Società ha effettuato un numero rilevante di acquisizioni e di cessioni? – L'esperienza ha dimostrato che quanto più una Società è attiva nell'ambito delle acquisizioni, tanto è più probabile che essa venga chiamata in giudizio. Gli azionisti possono sostenere che la Società ha pagato una cifra eccessiva, oppure che ha ceduto a prezzo troppo basso. Inoltre, gli accordi relativi alle vendite e agli acquisti richiedono di solito che gli amministratori garantiscano la verità di una serie di dichiarazioni o di materiale illustrativo impiegati durante lo svolgimento delle trattative, e quindi essi sono esposti ad una responsabilità potenzialmente maggiore.

Cambi nel Consiglio di Amministrazione – Anche se la composizione del Consiglio di Amministrazione può venire modificata, la partenza o l'arrivo di determinati amministratori può essere indicativa di una mancanza di armonia nel Consiglio. Ogni turbolenza esistente al vertice può avere un'influenza negativa sulle prestazioni della Società.

Reclami o condizioni che potrebbero dare origine a reclami

È estremamente importante per l'assicuratore conoscere tutte le contese passate e attuali le quali coinvolgono gli amministratori della Società. Inoltre, ovviamente, chi scrive vorrebbe sapere se vi è l'intenzione di avviare un reclamo, e vorrà escludere tale eventualità; spetta all'Assicurato descrivere tutti questi fatti materiali.

I Conti Economici

Normalmente, è necessario disporre dell'ultimo Conto Economico Annuale (o magari degli ultimi due). La buona salute economica della Società costituisce l'aspetto più importante per determinare il rischio, e quanto più instabile appare lo stato economico, tanto maggiore è il relativo rischio, come abbiamo già visto in precedenza.

Gli assicuratori cercheranno di stabilire la capacità da parte della Società di adempiere ai suoi obblighi nei riguardi di azionisti, dipendenti, creditori, banche, clienti e moderatori. Il Conto Economico verrà inoltre analizzato in funzione dei programmi futuri della Società. La Società è intenzionata a effettuare un'offerta per azioni? La Società prevede di espandersi in un nuovo territorio? Vi sono stati problemi in merito ai prodotti della Società? Vi sono stati problemi con i principali fornitori? Per quanto riguarda il listino prezzi, gli assicuratori dovranno anche accedere al Conto Economico, poiché il capitale totale del gruppo costituisce un fattore determinante per valutare il rischio. Inoltre, lo stato contabile è risultato in buona salute dai revisori dei conti, oppure esso è stato classificato in altro modo? Se esso viene classificato, di che materiale si tratta, e in che modo esso influenza la capacità per l'assicuratore di farvi assegnamento? Queste sono soltanto alcune domande che gli assicuratori si pongono quando devono determinare un rischio.

Un'ulteriore fonte di informazioni per un assicuratore potrà naturalmente derivare da un incontro vis-à-vis con il futuro Assicurato. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui per chi scrive non fosse ad esempio chiaro un certo particolare dell'attività dell'Assicurato, oppure se chi scrive intenda avere ulteriori informazioni in merito a rivendicazioni passate. In certi casi, l'Assicurato potrebbe voler mantenere la confidenzialità in merito a certi argomenti, come ad esempio l'emissione di un'offerta per l'acquisizione di un'altra Società, la quale non può venire resa nota per iscritto, oppure con riferimento alla variazione prevista delle azioni. Se necessario, e dietro richiesta dell'Assicurato, gli assicuratori sono di solito disponibili a firmare accordi di riservatezza.

In ogni caso, gli assicuratori considerano positivamente la possibilità di incontrare i loro clienti, e non solamente prima di concordare l'assicurazione di un rischio, bensì anche nel corso dell'assistenza, poiché questo favorisce l'istituzione di una lunga e possibilmente felice collaborazione per entrambe le parti.

Così gli amministratori rischiano più di prima

La risposta a questa domanda è affermativa. In senso generale, vorrei aggiungere che la gente ritiene sempre di più che gli amministratori dovrebbero essere ritenuti ampiamente responsabili nei confronti delle Società per le loro azioni, e non solamente gli azionisti. La Commissione Cadbury nel Regno Unito ha rivisto di recente le regole generali che riguardano la gestione delle Società, mentre nel 1998 il rapporto Greenbury ha contestato il modo con il quale era stata stabilita la remunerazione degli amministratori nel passato, consigliando di effettuare modifiche rilevanti. Anche in Italia stiamo riscontrando una tendenza crescente a voler trovare le persone singolarmente responsabili. Ricorderete, ad esempio, l'intensità con la quale gli amministratori sono stati coinvolti nell'affare Montedison, Banca Popolare di Milano e Olivetti negli ultimi anni.


Conclusioni

La polizza assicurativa per gli Amministratori e i Dirigenti ha subito un gran numero di cambiamenti negli ultimi anni.


Nelle condizioni di mercato debole riscontrate dagli assicuratori nel passato, essi hanno fornito polizze migliorate in un modo impensabile per gli assicuratori 5 anni prima. E mentre la copertura assicurativa è diventata più favorevole per il compratore, penso che concorderete sul fatto che le responsabilità degli amministratori sono aumentate in modo graduale e sistematico. I Dirigenti, a mio avviso, si possono proteggere nei riguardi delle loro responsabilità con due azioni fondamentali. In primo luogo, essi devono praticare una buona gestione dei rischi effettuando all'interno i controlli adeguati. Ciò significa conoscere i propri doveri, responsabilità e vincoli non soltanto nel Paese di attività ma anche a livello internazionale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrebbero essere tenute regolarmente, con la massima partecipazione. Tutte le decisioni prese dovrebbero venire documentate. Per quanto riguarda le posizioni esterne al Consiglio, gli amministratori dovrebbero venire scelti in funzione delle loro capacità e impegno, e non per amicizia o per interesse reciproco. Se gli amministratori devono delegare un incarico, possono farlo, senza però trascurare il controllo e la verifica. Si potrebbe davvero parlare a lungo in merito alle operazioni più appropriate, ma non si può nemmeno negare questo: anche se i controlli interni vengono svolti correttamente, non vi può essere una garanzia definitiva che gli amministratori non vengano chiamati in giudizio. Si deve considerare che una contestazione è spesso basata su fatti di poca importanza o inesistenti, e tuttavia sono necessarie spese ingenti per la difesa, non soltanto in termini di denaro ma anche in termini di tempo. Una buona protezione assicurativa è l'ultima "ancora di salvezza" per gli amministratori.




EVENTI CHE PROVOCANO UNA CONTESTAZIONE



INSOLVENZA




- OFFERTA DI AZIONI
- JOINT-VENTURES O ACQUISIZIONI
- RILEVAZIONE
- DISINVESTIMENTO
- RIACQUISTO DI AZIONI
- DECISIONI SUGLI INVESTIMENTI O SUI PRESTITI




**CIRCA IL 47 %
DI TUTTI I RECLAMI
PROVENGONO DAGLI AZIONISTI**

GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI DIPENDENTI



- **MOLESTIE**
- **DISCRIMINAZIONI**
- **INDENNITÀ NON PAGATE CORRETTAMENTE**




DICHIARAZIONI PIÙ COMUNI SULLE DISCRIMINAZIONI

DICHIARAZIONE

- RAZZA
- SESSO
- DIFETTI FISICI
- ETÀ
- RITORSIONI
- RELIGIONE

PERCENTUALE

- 33,5 %
- 30,7 %
- 20,8 %
- 20 %
- 14,4 %
- 1,8 %



ACCORDI RAGGIUNTI RECENTEMENTE NEL REGNO UNITO

CASO

RISARCIMENTO

JOHNSON


OFFESE PERSONALI

- DISCRIMINAZIONE RAZZIALE £ 21.000 + £ 7.500
PER DANNO AGGRAVATO

CHAN vs LONDON

DISTRETTO DI HACKNEY PIÙ DI £ 130.000

- DISCRIMINAZIONE RAZZIALE



CASO

- TANIA CLAYTON VS
HEREFORD &
WORCESTER FIRE
SERVICE

- DISCRIMINAZIONE SESSUALE


- JAMES CURRY VS
GOLDMAN SACHS

- DISCRIMINAZIONE RAZZIALE PER CIRCA £ 10.000.000

RISARCIMENTO


PIÙ DI £ 200.000

ACCORDO RECENTE




ACCORDI RAGGIUNTI RECENTEMENTE NEGLI STATI UNITI

- TEXACO INC \$176,1 milioni
- AMERICAN STORES \$107,3 milioni
- ALBERTSONS INC \$ 29,5 milioni
- PUBLIX
- SUPERMARKETS \$ 81,5 milioni
- SAFEWAY INC \$ 5 milioni




ANALISI DELLE ATTIVITÀ TIPICHE DI DIRETTORI E DIRIGENTI




DIRETTORI

- PASSATI
- PRESENTI
- FUTURI


PERSONE FUORI PROGRAMMA



RISARCIMENTO ALLA SOCIETÀ




DEFINIZIONE DI ATTO ILLECITO




ESCLUSIONI

- SEGNALAZIONI PRECEDENTI
- FATTI/CIRCOSTANZE NOTI FIN DALL'INIZIO
- PAGAMENTI ILLEGALI
- AZIONI DISONESTE
- PROFITTO PERSONALE




ESCLUSIONI

- **LESIONI FISICHE**
- **INQUINAMENTO**
- **ASSICURATO CONTRO ASSICURATO**
- **SERVIZI PROFESSIONALI**



ESCLUSIONI

- GIURISDIZIONE MONDIALE
- COPERTURA RETROATTIVA COMPLETA
- RECLAMI PRESENTATI



FONTI INFORMATIVE PER GLI ASSICURATORI

- **MODULO DI PROPOSTA**
- **ULTIMO CONTO ECONOMICO**

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA ED IL RISCHIO ASSICURATO

1. L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE COME ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.

2. TIPOLOGIE PROFESSIONALI E TIPOLOGIE DI RISCHI.

3. I MEDICI.

3.1. L'obbligo di diligenza.

3.1.1. La limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c..

3.1.2. La nozione di "colpa lieve".

3.2. L'obbligo di informare.

3.3. L'obbligazione di risultato.

3.4. Assicurazione della responsabilità civile del medico.

3.5. Considerazioni conclusive.

4. GLI AVVOCATI.

5. I NOTAI.

Dott. Marco Rossetti
Magistrato

1. L'assicurazione della responsabilità professionale come assicurazione della responsabilità civile.

L'assicurazione della responsabilità professionale costituisce, dal punto di vista della struttura contrattuale, una ordinaria assicurazione della responsabilità civile. Essa ha infatti ad oggetto il rischio che il patrimonio del professionista si trovi esposto ad azioni risarcitorie o di rivalsa esperite da terzi, e fondate su danni causati dal professionista nell'esercizio della propria attività professionale.

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile del professionista mutua perciò dalle norme generali sull'assicurazione, e da quelle particolari sull'assicurazione della responsabilità civile, la propria "ossatura", che occorre brevemente richiamare.

L'assicurazione della r.c. è finalizzata a tenere indenne l'assicurato dal rischio delle azioni civili, che potranno essere proposte contro di lui per risarcimento di danni cagionati a persone, o a cose di terzi, da fatti colposi da lui commessi, o da fatti dolosi o colposi commessi da persone di cui egli debba rispondere, o da animali di cui sia proprietario, o di cui si serva, o da cose di cui sia proprietario, o di cui abbia la custodia. Oggetto dell'assicurazione è dunque il rischio a cui è esposto l'assicurato di diventare responsabile civile, e di essere, perciò, obbligato a risarcire i danni cagionati a terzi (ANGELONI, *Assicurazione della responsabilità civile*, in Enc. del dir. III, Milano 1958, 555; TASSONE, *Evoluzione del rischio di responsabilità civile e suoi riflessi sull'assicurazione degli operatori sanitari*, in Dir. ec. ass. 1995, 853). L'assicurazione della r.c., ovviamente, può comprendere sia il rischio di pagare risarcimenti a titolo aquiliano, sia il rischio di pagare risarcimenti a titolo di responsabilità contrattuale (FRANZONI, *Responsabilità civile (assicurazione della)*, in Dig. comm., Torino, 1996, XII, 399).

Da quanto appena detto consegue che l'assicurazione della r.c. costituisce una forma di assicurazione contro i danni (ANGELONI, op. ult. cit., 555; Cass., 03-03-1989, n. 1196, in Foro it. Rep. 1989, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 90), e più esattamente una assicurazione sul patrimonio, in quanto finalizzata a prevenire rischi che lo possano diminuire (FRANZONI, op. ult. cit., 1996, 397; FANELLI, *Le Assicurazioni*, in Trattato Cicu-Messineo, XXXVI, 1, Milano 1973, 165).

Pur costituendo un'assicurazione sul patrimonio, l'assicurazione della r.c. non è però un'assicurazione di cose, in quanto per effetto di essa l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia costretto a pagare a terzi in seguito ad un fatto colposo a lui addebitabile a titolo d'inadempimento o di illecito aquiliano; dunque l'assicurazione della r.c. presuppone l'imputabilità del fatto dannoso all'assicurato a titolo di colpa, con esclusione dei fatti dolosi. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non ha perciò lo scopo di risarcire il danno prodotto al patrimonio dell'assicurato dal perimento o dal deterioramento di un oggetto determinato che ne faceva parte (SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1960, 329).

Possiamo a questo punto riassumere le caratteristiche salienti, ai fini che qui rilevano, del contratto di assicurazione della r.c.. Esso è un'assicurazione contro i danni, sul patrimonio, idonea a coprire:

- (a) la responsabilità per fatto proprio;
- (b) a responsabilità per fatto altrui, commesso da soggetto del cui operato l'assicurato debba rispondere;

(c) a responsabilità civile nascente da reato;

(d) la responsabilità civile nascente da un fatto illecito non costituente reato.

Per definire quindi il "rischio" coperto dal contratto di assicurazione della r.c. non basta fare riferimento al generico pericolo di riduzione del patrimonio dell'assicurato. Questa riduzione deve essere causalmente determinata, nel senso che soltanto le perdite patrimoniali causate da un atto illecito colposo dell'assicurato (da un atto, quindi suscettibile di impegnare la *responsabilità* dell'assicurato) sono idonee a far scattare la copertura assicurativa.

Nel contratto di assicurazione della r.c. si realizza quindi una stretta connessione tra il rischio dedotto nella polizza (perdita patrimoniale) e condotta dell'assicurato (illecito civile), sicché qualsiasi mutamento delle regole e dei principi che presiedono alla definizione ed all'accertamento della responsabilità dell'assicurato e dei contenuti di essa (così, ad esempio, le norme - anche di creazione giurisprudenziale - in tema di imputabilità, onere della prova, presunzioni semplici, accertamento della colpa, cause di giustificazione, risarcimento del danno, eccetera) incide indirettamente, ma necessariamente, sulla nozione e sul contenuto del rischio assicurato.

Così, per fare un esempio, l'art. 2236 c.c. del codice civile (il quale esclude la responsabilità per colpa lieve del professionista, quando la prestazione a lui richiesta sia di particolare complessità) non ha mai subito modifiche testuali negli ultimi 58 anni. Tuttavia, mentre un tempo la giurisprudenza riteneva che anche nel caso di prestazioni mediche semplici o routinarie fosse sempre onere del paziente-danneggiato provare la colpa del medico, da diversi anni a questa parte la giurisprudenza ritiene che, nel caso di interventi di semplice esecuzione, il mero fatto dell'insuccesso ponga a carico del medico una presunzione *iuris tantum* di colpa, che sarà onere del professionista superare, dimostrando che l'insuccesso è dovuto a fattori esterni ed imprevedibili. Così, attraverso una regola di matrice giurisprudenziale sul riparto dell'onere della prova, è radicalmente mutato l'assetto della responsabilità del medico, la quale nel caso di interventi non complessi viene presunta; e per effetto di tale modifica è sostanzialmente mutato il contenuto del "rischio" assicurabile (ovvio essendo che, addossandosi al medico convenuto il rischio della prova insufficiente, aumenta per ciò solo la probabilità statistica di una condanna al risarcimento).

2. Tipologie professionali e tipologie di rischi.

La stretta connessione di cui si è detto, tra rischio assicurato e condotta dell'assicurato, sussiste ovviamente in qualsiasi tipo di assicurazione della r.c.. Tuttavia, nel caso di assicurazione della r.c. professionale, presenta rilevantissime peculiarità sotto vari profili.

Innanzitutto, nei contratti di assicurazione della responsabilità civile professionale, pur essendo il rischio assicurato sempre il medesimo (il rischio di riduzione del patrimonio dell'assicurato per effetto delle domande risarcitorie avanzate da terzi), sono molte e molto diverse le modalità causative di tale rischio, cioè le tipologie di condotta attraverso le quali il professionista può causare a terzi un danno risarcibile.

Le "professioni", e quindi i "professionisti", sono infatti numerosissime e diversissime; in esse devono comprendersi non soltanto le tradizioni professioni liberali, ma anche tutte le attività, finalizzate alla produzione di beni o servizi, suscettibili di costituire oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale: dall'*image-maker* pubblicitario al *webmaster*. È ovvio perciò che, molte essendo le attività "professionali", moltissime possono essere le

modalità attraverso le quali il professionista può arrecare danni a terzi. Per mera chiarezza espositiva, è possibile dividere le condotte causative di danno a terzi, colposamente tenute dal professionista, in tre categorie:

- (a) azioni od omissioni riconducibili alla sfera intellettuale del professionista (erronea rilevazione di dati oggettivi; scarsa conoscenza della tecnica, o delle norme, o del mercato; insufficiente preparazione; scelta di strategie operative sbagliate; insufficiente comprensione dei desiderata del cliente; insufficiente informazione al cliente);
- (b) azioni od omissioni riconducibili all'ambito tecnico-operativo in senso stretto (utilizzo di strumenti obsoleti e inadatti allo scopo; utilizzo di strumenti pericolosi per i terzi; utilizzo di strumenti idonei ma senza l'adozione delle necessarie cautele; insufficiente adozione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro, a tutela sia dei collaboratori e dei dipendenti che dei terzi);
- (c) azioni od omissioni riconducibili al fatto di terzi, del cui operato il professionista debba rispondere (scelta di collaboratori non adeguatamente preparati o non efficienti; insufficiente *turn-over* dei collaboratori; omesso controllo sui risultati dell'attività demandata ai collaboratori).

Ciascuna di queste tre tipologie di condotta costituisce (non il rischio assicurato, ma) la modalità di produzione del rischio assicurato, e quindi di ciascuna di esse si deve tenere debito conto nella definizione dell'oggetto della copertura assicurativa, almeno sotto il profilo dei criteri di imputazione della responsabilità.

Così, per fare un esempio, la responsabilità dell'addestratore di cani per il danno causato a terzi da un animale affidato alla sua custodia è soggetta alla presunzione legale di cui all'art. 2050 c.c., e quindi prescinde da un accertamento concreto della colpa.

In modo solo parzialmente analogo, la responsabilità del medico per i danni causati al paziente nell'esecuzione di un intervento routinario è solitamente affermata in base ad una presunzione *iuris tantum* (art. 2727 c.c.): anche in questo caso, quindi, la colpa dell'assicurato è presunta, sia pure in base ad una *praesumptio hominis*.

Al contrario, la colpa di un ingegnere che abbia errato nell'esecuzione dei calcoli per la realizzazione di un'opera in cemento armato, non è presunta, ma deve essere accertata in concreto. Sicché, ove l'assicurazione della r.c. professionale si limitasse a definire il rischio assicurato puramente e semplicemente in termini di "escussione del patrimonio dell'assicurato da parte di terzi danneggiati, in conseguenza di un fatto colposo commesso dall'assicurato stesso", si correrebbe il rischio di dare àdito ad interpretazioni restrittive della norma contrattuale, che potrebbero lasciare prive di copertura assicurativa tutte le ipotesi in cui la colpa del professionista non sia stata accertata in concreto, ma sia solo presunta (in base ad una presunzione legale od *hominis*).

In secondo luogo, molti e molto diversi possono essere i tipi di danni che il professionista può arrecare al cliente, a seconda dell'attività esercitata: un medico ben difficilmente potrà arrecare una lesione alla reputazione commerciale del paziente; così come un fotografo professionista ben difficilmente potrà causare un danno alla salute della fotomodella. Ancora, la natura dell'attività esercitata può incidere non solo sulla tipologia del danno, ma anche sulla sua prevedibile entità massima: tra due esercenti la professione sanitaria, i danni alla salute *massimi* che può colposamente causare un dentista saranno ragionevolmente inferiori a quelli che può causare un anestesista, un ginecologo od un medico di pronto soccorso.

Sul rischio assicurato incide quindi non soltanto la *natura* dell'attività svolta dall'assicurato,

ma anche la *potenzialità lesiva* dell'attività stessa.

Per stabilire più concretamente in che modo l'attività svolta dal professionista può riverberare effetti sul rischio assicurato, si esamineranno nei §§ seguenti alcune delle fattispecie maggiormente ricorrenti.

3. I medici.

Nel caso in cui un medico, nell'esercizio della propria professione, arrechi danno ad un paziente, le conseguenze sfavorevoli di tale evento possono essere indennizzate da un assicuratore privato in quattro casi:

- (a) se il medico danneggiante è coperto da polizza assicurativa, valida ed efficace, della propria responsabilità civile;
- (b) se dell'operato del medico debba rispondere (ex art. 1228 o 2409 cod. civ.) una struttura, pubblica o privata, coperta da polizza assicurativa della propria responsabilità civile. In questo caso, l'assicuratore che ha pagato il danneggiato si surroga, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti di quest'ultimo verso il medico danneggiante;
- (c) se un terzo (normalmente, datore di lavoro o beneficiario delle prestazioni del medico) ha stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile in favore del medico; in questo caso il medico è garantito anche in assenza di responsabilità dello stipulante ex artt. 1228 o 2049 cod. civ.. Egli inoltre, assumendo la veste di assicurato non contraente, non potrà essere esposto ad alcuna azione di surrogazione;
- (d) se il danno è stato concausato, oltre che dal medico, anche da altri soggetti, ed uno di questi sia assicurato per la propria responsabilità civile. Infatti, in virtù della presunzione di solidarietà tra i corresponsabili prevista dall'art. 2055 cod. civ., ciascuno di essi è tenuto per l'intero verso il danneggiato, sicché, in caso di promovimento dell'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo, l'assicuratore del corresponsabile, quand'anche l'apporto causale fornito dal proprio assicurato sia stato minimo, sarà tenuto a indennizzare il proprio assicurato per l'intero risarcimento pagato al danneggiato. In questo caso, però, l'assicuratore avrà azione (non di surrogazione, ma) di regresso nei confronti degli altri corresponsabili (o, per meglio dire, l'assicuratore si surroga ex art. 1916 c.c. nel diritto di regresso che l'assicurato vanta ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati).

Per quanto concerne, poi, l'ambito oggettivo della responsabilità professionale del medico, e quindi il rischio oggetto della copertura assicurativa, è necessario richiamare brevemente alcuni principi fondamentali.

La responsabilità del medico, nell'esercizio della propria attività professionale, può derivare dalla violazione di tre obblighi fondamentali:

- (a) l'obbligo di diligenza;
- (b) l'obbligo di informare;
- (c) l'obbligo di conseguire un risultato, ove questo sia stato garantito.

A ciascuno di queste tre distinti rischi professionali saranno dedicati i §§ successivi.

3.1. L'obbligo di diligenza.

L'obbligo di adempiere la propria prestazione professionale comporta vari obblighi accesso-

ri, sia commissivi che omissivi. In particolare, sotto il profilo commissivo, il medico ha l'obbligo:

- (a) di rispettare scrupolosamente le regole della buona pratica sanitaria;
- (b) di attivarsi per compiere tutte le attività ulteriori o non previste o non pattuite che, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, siano necessarie per conseguire il risultato terapeutico prefissato (è in colpa, ad esempio il medico che, nel seguire il decorso postoperatorio del paziente, rilevando una qualsiasi alterazione delle funzioni vitali ometta di segnalarla allo specialista competente, ritenendo che ciò non sia "affar suo");
- (c) di aggiornarsi costantemente per garantire al paziente il trattamento più moderno, più sicuro e meno doloroso (è in colpa, ad esempio, il medico che, omettendo negligenza di informarsi sui ritrovati più diffusi ed accreditati della pratica sanitaria, costringa il proprio paziente a sottoporsi ad un intervento obsoleto per la tecnica adottata e rischioso per le modalità di esecuzione; ovvero ometta di far eseguire al proprio paziente un accertamento strumentale più sicuro ed affidabile rispetto a quello prescritto). Al riguardo è stato affermato dalla Suprema Corte che il medico-chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176, 1° comma, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dal 2° comma dell'art. 1176, la quale comporta il rispetto di *tutte le regole e gli accorgimenti* che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha *notevolmente ridotto* nel campo delle prestazioni medico-specialistiche l'area della particolare esenzione indicata dall'art. 2236 c.c. (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che possa considerarsi problema tecnico di speciale difficoltà per uno specialista ortopedico la corretta terapia della immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato: Cass. 03-03-1995 n. 2466, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 91, con nota di CARUSI, *Responsabilità del medico, diligenza professionale, inadeguata dotazione della struttura ospedaliera*; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 19.5.1999 n. 4852, in *Assicurazioni*, 1999, II, 2, 44).

3.1.1. La limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c..

Anche per il medico, come per gli altri prestatori d'opera professionali, la responsabilità per colpa è mitigata dall'art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Tuttavia l'ambito di operatività dell'art. 2236 c.c. è stato variamente limitato dalla giurisprudenza della S.C..

In primo luogo, il giudice di legittimità ha precisato che la portata mitigatrice dell'art. 2236 c.c. non si estende ad ogni ipotesi di colpa professionale, ma solo alle ipotesi di colpa consistita nell'imperizia. Quando, invece, la cattiva riuscita della prestazione sia dovuta a imprudenza o negligenza, la limitazione di cui all'art. 2236 c.c. non opera, ed il medico risponderà anche solo per colpa lieve (Cass. 11-04-1995 n. 4152, in *Enti pubblici*, 1996, 908; Cass. 18.11.1997 n. 11440, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1998, 67).

In secondo luogo, come già anticipato, la corte di cassazione, agendo con lo strumento della

presunzione semplice (art. 2727 c.c.) e del fatto notorio (art. 115 c.p.c.), è pervenuta al risultato di spostare l'onere della prova a carico della parte ritenuta meno meritevole di tutela rispetto al caso concreto. Così, nel caso in cui abbia esito infausto un intervento medico routinario o di agevole esecuzione, la Corte ritiene in *re ipsa* la prova della colpa del medico (o meglio, ritiene provata ex art. 2727 c.c. tale colpa, risalendo dai fatti noti dell'insuccesso e della facilità d'esecuzione al fatto ignorato della imperizia del medico). È consueta al riguardo l'affermazione che *"quando (...) si tratti di interventi che siano al di fuori dell'ipotesi della "speciale difficoltà" presupposta dall'art. 2236, occorre riportarsi alla disciplina generale prevista dall'art. 1176 per l'esercizio di un'attività professionale, la quale importa l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia, implicante una scrupolosa attenzione ed una adeguata preparazione professionale. In tali ipotesi è la colpa lieve che viene in considerazione, da presumere sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente"* (Cass. 18.10.1994 n. 8470, in Foro it. Rep. 1994, voce *Professioni intellettuali*, n. 107). Un esempio di questo tipo di decisione è fornito da Cass. 16.11.1988 n. 6220, in Foro it. Rep. 1988, voce *Professioni intellettuali*, n. 94, la quale dinanzi ad un caso di atrofia testicolare insorta immediatamente dopo un intervento di erniotomia, ha presunto il nesso causale tra intervento e patologia, addossando al medico l'onere di provare che l'insorgenza indesiderata era dovuta a fattori estranei od eccezionali.

Pertanto in tema di responsabilità del medico, il giudice di legittimità ha operato una tripartizione:

- (a) per l'insuccesso di interventi e prestazioni routinari, il medico risponde anche se versa soltanto in colpa lieve;
- (b) per l'insuccesso di interventi e prestazioni non routinari, il medico risponde solo se versa in colpa grave;
- (c) per l'insuccesso di interventi e prestazioni non routinari, il medico risponde anche se versa soltanto in colpa lieve, qualora la colpa sia consistita in negligenza od imprudenza.

Come si ripartisce, nelle varie ipotesi, l'onere della prova tra medico e paziente? Anche su questo punto la giurisprudenza del giudice di legittimità può definirsi consolidata. La Corte ha distinto due ipotesi:

- (a) se l'intervento è routinario, il fatto stesso che non sia riuscito pone a carico del medico una presunzione de facto di imperizia. Pertanto:
 - (a') il paziente ha l'onere di provare soltanto la routinarietà dell'intervento;
 - (a'') sarà il medico, se vuole andare assolto, a dover provare che l'insuccesso va ascritto a complicazioni imprevedibilmente insorte.
- (b) Se l'intervento è complesso, il fatto che non sia riuscito non è idoneo a far ritenere imputato il medico. Pertanto:
 - (b') il medico ha soltanto l'onere di provare la complessità dell'intervento;
 - (b'') sarà il paziente, se vuole ottenere la condanna del medico, a dover provare che, nonostante la complessità dell'intervento, l'insuccesso va ascritto ad una banale imprudenza o negligenza del medico.

Le sentenze in questo senso sono numerose e sempre conformi: si vedano, tra le ultime, Cass. 23.2.2000 n. 2044, inedita; Cass. 19.5.1999 n. 4852, in *Assicurazioni*, 1999, II, 2, 44; Cass., sez. III, 04-02-1998, n. 1127, in *Giur. it.*, 1998, 1800; Cass., sez. III, 30-05-1996, n. 5005, in *Foro it. Rep.* 1996, voce *Professioni intellettuali*, n. 167;

Il riparto dell'onere della prova tra medico e paziente può essere riassunto nella seguente sinossi:

	Medico	Paziente
Intervento routinario	Ha l'onere di provare che l'insuccesso è dipeso da fatti imprevedibili ed eccezionali	Ha l'onere di provare la sola natura routinaria dell'intervento
Intervento complesso	Ha l'onere di provare la sola natura complessa dell'intervento	Ha l'onere di provare che, nonostante la natura complessa dell'intervento, l'insuccesso è dovuto a negligenza od imperizia del medico
Intervento con garanzia di risultato		Ha l'onere di provare che il medico aveva garantito il risultato

3.1.2. La nozione di "colpa lieve".

Non sempre è agevole stabilire quando il medico abbia arrecato un danno al paziente con colpa lieve. La dottrina, da tempo, ha messo in evidenza il carattere relativistico della nozione di colpa: in essa è implicito un venir meno, una manchevolezza, un deviare rispetto ad una regola prestabilita. Questa regola può essere una norma giuridica od anche una norma di condotta, variabile in funzione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona: di talché lo sforzo dell'interprete si riduce, di volta in volta, a delineare quale avrebbe potuto essere, nel caso concreto, il "modello" astratto cui l'autore dell'illecito avrebbe dovuto uniformarsi (Forchielli, *Colpa - I Diritto civile*, in Enc. giur., Roma 1988, VI, 3-4). In tema di colpa medica occorre ricordare che l'art. 1176, comma secondo, c.c., esige da chi deve adempiere una obbligazione inerente l'esercizio d'una prestazione professionale una diligenza proporzionata alla natura dell'attività esercitata. L'intensità della colpa del medico va pertanto valutata con riferimento non al generico modello del *bonus paterfamilias*, ovvero dell'uomo coscienzioso e diligente, ma con riferimento al modello astratto del professionista diligente. Non è possibile ovviamente stabilire a priori quale sia il modello astratto del *bonus vulnerarius*, ma utili elementi possono essere offerti dalla analisi sistematica della giurisprudenza. Innanzitutto, il metro di valutazione della colpa muta a seconda del contenuto oggettiva di questa: se la colpa è consistita in una mancanza di perizia, l'esame non deve essere necessariamente "rigoroso", in quanto il giudice deve tener conto che la patologia è sempre condizionata, nelle sue manifestazioni concrete, dalla individualità biologica del paziente; che i dati nosologici non sono tassativi e che è sempre possibile un errore di apprezzamento dei riscontri clinici, sicché il giudizio diagnostico può, con frequenza, risultare errato. Di conseguenza, se il medico è stato imperito, egli risponde soltanto se versi in colpa grave, a meno che l'intervento non fosse routinario o di facile esecuzione (Cass., sez. III, 18-11-1997, n. 11440, in Foro it. Rep. 1997, voce *Professioni intellettuali*, n. 118; Cass., sez. III, 08-07-1994, n. 6464, in Corriere giur., 1995, 91, con nota di Batà, *Responsabilità del medico, omis-*

sione di informazioni e danno risarcibile per mancata interruzione di gravidanza; Cass., 30-11-1982, imp. Massimo, in Riv. pen., 1983, 872).

Se, invece, la colpa è consistita in una mancanza di diligenza, l'esame deve essere particolarmente rigoroso, perché la tutela della salute, che viene affidata al medico, impone a questi l'esercizio della massima attenzione (Cass., 11-07-1980, imp. De Lilla, in Riv. pen., 1981, 283.). Pertanto il medico imperito risponde solo per colpa grave (salvi i casi di interventi routinari); il medico negligente risponde anche soltanto per colpa lieve.

Il metro di valutazione della colpa, inoltre, muta a seconda della natura dell'intervento richiesto al medico: è infatti affermazione ormai consolidata, in giurisprudenza, quella secondo cui il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operativo o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass., sez. III, 11-04-1995, n. 4152, in Foro it. Rep. 1995, voce *Professioni intellettuali*, n. 168; Cass. 26.3.1990 n. 2428, in foro it. Rep., 1990, voce *Professioni intellettuali*, n. 113).

Le distinzioni operate dalla S.C. possono essere riassunte nella seguente tabella:

Grado della colpa necessario per una pronuncia di condanna

	Intervento complesso	Intervento routinario
Colpa per imperizia	<i>grave</i>	<i>lieve</i>
Colpa per negligenza	<i>lieve</i>	<i>lieve</i>

Come si nota, il medico è sempre tenuto anche soltanto per colpa lieve, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia chiamato a compiere un intervento complesso, ed il danno sia stato arrecato non per negligenza, ma per imperizia.

L'esame della giurisprudenza è di valido ausilio per stabilire "quando" sia sufficiente la colpa lieve per radicare un giudizio di responsabilità; ma aiuta molto meno per stabilire il contenuto della colpa lieve. Dal punto di vista teorico, la nozione di "colpa lieve" è stata ben scolpita da Cass., 22-02-1988, n. 1847, in Arch. civ., 1988, 684, la quale ha affermato che versa in colpa lieve il medico che, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina. Non si deve tuttavia pensare che versi in colpa lieve soltanto il medico che non si attenga alle comuni regole della scienza e della pratica. Può versare in colpa anche il medico che non si aggiorni o non si sia aggiornato; quello che abbia sovrastimato le proprie capacità; quello che abbia omesso di informare il paziente anche degli aspetti o dei rischi secondari dell'operazione (una affermazione recisa di tale ultimo obbligo è stata compiuta dai giudici d'oltralpe, i quali hanno ritenuto che il medico non è dispensato dall'obbligo di informazione per il solo fatto che il rischio si verifichi soltanto eccezionalmente: Cour de cass., 7.10.1998, 97-10.267, in

Recueil Dalloz, 1999, 144).

Da un punto di vista pratico l'esame delle singole fattispecie sottoposte all'esame della S.C. rivela come la nostra giurisprudenza sia per lo più propensa a ritenere sussistente la colpa grave del medico convenuto. Si direbbe, in altri termini, che delle due l'una: o la domanda di risarcimento nei confronti del medico viene rigettata; o se, viene accolta, il giudizio di responsabilità si fonda sulla colpa grave, e quasi mai sulla colpa lieve.

Così, ad esempio, è stato ritenuto in colpa grave:

- il medico che abbia somministrato un anestetico locale, rivelatosi poi letale per il paziente, senza previamente eseguire alcun previo accertamento sulle condizioni del paziente stesso (Cass., 01-03-1988, n. 2144, in Foro it., 1988, I, 2296);
- il medico specializzato in ortopedia per avere affrontato, con esito negativo, un intervento di alta neurochirurgia (Cass. 26.3.1990 n. 2428, in Foro it. Rep., 1990, voce Professioni intellettuali, n. 113);
- il medico che abbia omesso di informare una donna sul possibile esito negativo dell'intervento abortivo cui si era sottoposta, in un caso in cui la paziente, dopo l'intervento, aveva volontariamente abbandonato l'ospedale (Cass., sez. III, 08-07-1994, n. 6464, in Corriere giur., 1995, 91);
- il medico che, nell'esecuzione di un trattamento chirurgico di riduzione di una lussazione dell'anca e di frattura femorale, con rimozione dei frammenti articolari, abbia lasciato libero nella cavità acetabolare un frammento osseo della testa femorale (Cass., sez. III, 11-04-1995, n. 4152, in Enti pubblici, 1996, 908);
- il medico che abbia omesso di rilevare una frattura del femore (Cass., sez. III, 12-08-1995, n. 8845, in Foro it. Rep. 1995, voce Professioni intellettuali, n. 170);
- il medico primario che, pur essendo in ferie, abbia ritardato un intervento indifferibile, causando un danno al paziente (C. conti 20.9.1996, n. 100/A, in Riv. cortei conti, 1997, fasc. 2, 103);
- il medico che, chiamato ad intervenire chirurgicamente su una tumefazione al seno, decida di asportare l'intera ghiandola mammaria senza previamente eseguire un esame istologico intraoperatorio (Cass. 2.12.1998 n. 12233, in Foro it. Rep. 1998, voce *Professioni intellettuali*, n. 167).

È singolare, tuttavia, rilevare come la nostra giurisprudenza sia per lo più propensa a ritenere sussistente la colpa grave del medico quando questi sia convenuto. Si direbbe, in altri termini, che delle due l'una: o la domanda di risarcimento nei confronti del medico viene rigettata; o se, viene accolta, il giudizio di responsabilità si fonda sulla colpa grave, e quasi mai sulla colpa lieve.

3.2. L'obbligo di informare.

Il "rischio professionale" del medico può discendere, oltre che dall'inadempimento della propria prestazione professionale, anche dall'omissione dell'obbligo di informare il paziente in modo chiaro ed esauriente sulla natura e sui rischi delle attività sia terapeutiche, sia diagnostiche, cui il paziente sta per essere sottoposto (sull'obbligo di informazione del medico e sulla necessità del consenso del paziente la letteratura è ormai sterminata: *ex multis*, si vedano La letteratura sul punto è sterminata. Si vedano, tra le monografie più recenti o più significative, De Matteis, *La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità*

civile, Padova, 1995; Bilancetti, *La responsabilità penale e civile del medico*, Padova, 1996; Giannini-Pogliani, *La responsabilità da illecito civile. Assicuratore, magistrato, produttore, professionista*, Milano 1996; Zana, *Responsabilità medica e tutela del paziente*, Milano, 1993; Abbagnano Trione, *Considerazioni sul consenso del paziente nel trattamento medico chirurgico*, in Cass. pen. 1999, 146; Ferrando, *Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e linee di tendenza*, in Riv. crit. dir. priv. 1998, 37; Massa, *Il consenso informato: luci ed ombre*, in *Questione giustizia*, 1997, 407; FERRANDO, *Chirurgia estetica, "consenso informato" del paziente e responsabilità del medico*, in *Nuova giur. civ.*, 1995, I, 941; CALCAGNI e MEI, *Sul diritto del consenso all'atto medico*, in *Zacchia*, 1994, 375; POLVANI, *Il consenso informato all'atto medico: profili di rilevanza penale*, in *Giust. pen.*, 1993, II, 734; RODRIGUEZ, *Intervento chirurgico praticato senza il consenso del paziente e radiazione dall'albo professionale*, in *Riv. it. medicina legale*, 1994, 233; POSTORINO, *Ancora sul "consenso" del paziente nel trattamento medico-chirurgico*, in *Riv. pen.*, 1993, 44; SCALISI, *Il consenso del paziente al trattamento medico*, in *Dir. famiglia*, 1993, 442; PASSACANTANDO, *Il difetto del consenso del paziente nel trattamento medico-chirurgico e i suoi riflessi sulla responsabilità penale del medico*, in *Riv. it. medicina legale*, 1993, 105; GIAMMARIA, *Brevi note in tema di consenso del paziente ed autodeterminazione del chirurgo nel trattamento medico-chirurgico*, in *Giur. merito*, 1991, 1123; RODRIGUEZ, *Ancora in tema di consenso all'atto medico-chirurgico - Note sulla sentenza del 18 ottobre 1990 della corte d'assise di Firenze*, in *Riv. it. medicina legale*, 1991, 1117; BONELLI e GIANNELLI, *Consenso e attività medico-chirurgica: profili deontologici e responsabilità penale*, in *Riv. it. medicina legale*, 1991, 9; GUALDI e CIAURI, *Il "consenso informato" in chirurgia refrattiva ed onere probatorio del corretto adempimento, da parte del professionista, al dovere di informazione*, in *Nuovo dir.*, 1991, 781; IADECOLA, *Consenso del paziente al trattamento medico chirurgico*, Padova, 1989; NANNINI, *Il consenso al trattamento medico*, Milano, 1989; NORELLI e MAZZEO, *Sulla progressiva svalutazione del consenso all'atto medico nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giust. pen.*, 1989, I, 311).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, due sono i fondamenti giuridici dell'obbligo del medico di informare il paziente: gli artt. 13 e 32, comma secondo, della Costituzione. Infatti, ove il paziente non fosse informato sull'attività cui sta per essere sottoposto, si violerebbe da un lato il suo diritto alla autodeterminazione, e dall'altro il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà (Cass. 25.11.1994 n. 10014, in *Foro it.*, 1995, I, 2913, con nota di SCODITTI, *Chirurgia estetica e responsabilità contrattuale*, nonché in *Nuova giur. civ.*, 1995, I, 937, con nota di FERRANDO, *Chirurgia estetica, "consenso informato" del paziente e responsabilità del medico*).

Non è possibile, in questa sede, soffermarsi sull'ambito dell'obbligo di informare, e sul contenuto minimo dell'informazione: si deve però ricordare che l'uno e l'altro sono intesi dalla giurisprudenza in senso molto esteso.

L'obbligo di informare viene infatti ritenuto sussistente in relazione ad ogni attività medica che possa comportare un qualche rischio: quindi il medico ha l'obbligo di informare il paziente sia quando intende compiere attività chirurgica; sia quando intende compiere esami diagnostici o strumentali. Significativa, al riguardo, è la decisione resa da Cass. pen. 24.3.1986, (in *Foro it. Rep.* 1987, voce *Violenza carnale*, n. 12), la quale ha affermato che quando il medico, operando abusivamente all'insaputa del paziente, estenda superflualmente

l'area della propria indagine agli organi sessuali, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l'opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili, commette il delitto di atti di libidine. Il consenso, dunque, è presupposto e fondamento sinanche della mera *inspectio corporis*.

Per quanto attiene, poi, al contenuto dell'informazione, esso deve comprendere:

- (a) la natura dell'intervento o dell'esame (se sia cioè distruttivo, invasivo, doloroso, farmacologico strumentale, manuale, ecc.);
- (b) la portata e l'estensione dell'intervento o dell'esame (quali distretti corporei interessi);
- (c) i rischi che comporta, anche se ridotti (come effetti collaterali, indebolimento di altri sensi od organi, ecc.);
- (d) la percentuale verosimile di successo;
- (e) la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi, ed i rischi di questi ultimi (Cass. 25.11.1994 n. 10014, in Foro it., 1995, I, 2913, cit.; Cass. 15.1.1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, 771).

Nel caso di omissione dell'informazione, sì da impedire la formazione di un valido consenso del paziente, il medico commette un atto illecito, quali le conseguenze di quest'atto?

Secondo la giurisprudenza ormai prevalente, nel caso in cui il medico ometta di informare adeguatamente il paziente sui rischi e sulle possibilità di successo dell'intervento, egli è responsabile nei confronti del paziente stesso nell'ipotesi in cui dall'intervento derivino lesioni personali (e, a *fortiori*, sarà responsabile nei confronti degli eredi del paziente se dall'intervento derivi la morte di quest'ultimo).

Ma attenzione: in questi casi, secondo la Suprema Corte, è del tutto irrilevante che l'intervento sia eseguito correttamente, con perizia, e senza colpa. La mancata richiesta del consenso costituisce infatti autonoma fonte di responsabilità per il medico: non per avere male operato in corpore, ma per avere impedito al paziente di autodeterminarsi nelle proprie scelte (Cass. 24.9.1997 n. 9374, in Resp. civ. prev. 1998, 78, con nota di Martorana, *Brevi osservazioni su responsabilità professionale ed obbligo di informazione*, nonché in Riv. it. med. leg. 1998, IV, 821, con nota di Introna, *Consenso informato e rifiuto ragionato. L'informazione deve essere dettagliata o sommaria?*; nello stesso senso, Trib. Napoli 30.1.1998, in Tagete, 1998, fasc. 4, 62).

3.3. L'obbligazione di risultato.

L'obbligazione professionale del medico è, nella maggioranza dei casi, una obbligazione di mezzi. Possono tuttavia darsi dei casi in cui il medico abbia garantito al paziente il conseguimento di un determinato risultato. Infatti nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica (ma il principio può certamente estendersi anche a settori diversi dalla chirurgia estetica: si pensi agli interventi di protesizzazione), il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie (Cass. 25-11-1994 n. 10014, in Foro it., 1995, I, 2913; ed in Nuova giur. civ., 1995, I, 937. In dottrina si veda, sul punto, PONTONIO Felice e PONTONIO Chiara, *La responsabilità del chirurgo estetico: obbligazione di mezzi o di risultato?* (Nota a T. Trieste, 14 aprile 1994, in Resp. civ., 1994, 771). In questi casi, il sanitario è responsabile nei confronti del cliente

per l'omesso conseguimento del risultato promesso, ma l'onere di provare che il sanitario aveva garantito il risultato incombe sul paziente (Cass. 10014/94, cit.).

3.4. Assicurazione della responsabilità civile del medico ed azioni di rivalsa.

Per gli enti privati e le persone fisiche esercenti attività sanitaria, non esiste alcun obbligo di assicurare la responsabilità civile propria e dei propri dipendenti. Il medico dipendente di una struttura privata, pertanto, non potrà mai essere certo dell'esistenza di una copertura assicurativa della propria responsabilità civile, in virtù di una polizza stipulata dal proprio datore di lavoro.

Per gli enti pubblici, invece, e segnatamente per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere, una confusa ed improvvida legislazione ha fatto – e fa - lungamente discutere gli interpreti. Infatti, mentre l'art. 29 d.p.r. 27.3.1969, n. 130 (recante "Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri", ed emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 40 della l. 12.2.1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera), stabilisce che "le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo", l'art. 28, comma secondo, d.p.r. 20.12.1979 n. 761 (recante "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), prevede al contrario che le Aziende sanitarie hanno la mera facoltà, e non l'obbligo, di garantire il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio. La patente antinomia tra le due norme ha indotto qualche autore a ritenere che l'art. 29 d.p.r. 130/69 debba ritenersi oggi implicitamente abrogato (Letta, *L'assicurazione della responsabilità civile del chirurgo estetico*, in Dir. econ. ass. 1992, I, 497; nel senso che la stipula di un'assicurazione della r.c. derivante dal fatto del personale dipendente sia una mera facoltà per l'amministrazione, si veda Polotti di Zumaglia, *Il primario ospedaliero e l'assicurazione della sua responsabilità civile*, in Dir. prat. assic. 1990, 659).

Appare comunque problematico sostenere la perdurante vigenza dell'art. 29 d.p.r. 130/69. Come noto, l'art. 15 disp. prel. c.c. stabilisce che la legge è implicitamente abrogata per effetto della promulgazione di una legge successiva, la quale regoli l'intera materia già regolata dalla legge precedente. E, successivamente al d.p.r. 130/69, l'intera materia dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali è stata disciplinata dal d.p.r. 761/79: sicché può ritenersi che l'emanazione di quest'ultimo provvedimento abbia abrogato ex art. 15 disp. prel. c.c. l'art. 29 d.p.r. 130/69.

L'art. 28 d.p.r. 761/79 stabilisce altresì che, ove la p.a. decida di stipulare le polizze ivi previste, queste ultime non debbano contemplare il diritto di rivalsa (recte, di surrogazione) dell'assicuratore, salvo i casi di colpa grave o di dolo. Ed infatti, non a caso, la maggior parte delle polizze esistenti sul mercato, a garanzia della responsabilità civile delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, prevedono espressamente il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del medico dipendente della p.a., soltanto quando il danno è stato causato da dolo o colpa grave di quest'ultimo. L'art. 28 d.p.r. 761/79 impone perciò all'assicuratore un vero e proprio obbligo di rinuncia alla rivalsa per i casi di colpa lieve, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 c.c..

Pertanto, se il danno è stato commesso dal medico con colpa lieve, e l'Azienda sanitaria è assicurata, nessuno potrà agire in surrogazione nei confronti del medico: non la p.a., per il danno all'erario, perché lo vieta l'art. 1 l. 14.1.1994 n. 20; non l'assicuratore, perché lo vieta l'art. 28 l. 761/79.

Al contrario, se l'Azienda non è assicurata, occorre distinguere:

- (a) se si ritiene che l'azione di responsabilità amministrativa, ex artt. 18 e 19 d.p.r. 3/57, abbia carattere esclusivo, allora anche in questo caso il medico non potrà essere convenuto in rivalsa, giusta il disposto del citato art. 1 l. 20/94;
- (b) se, invece, si ammette che con l'azione di responsabilità amministrativa possa concorrere l'azione civile risarcitoria ordinaria, deve concludersi che la p.a. non assicurata possa agire in rivalsa, ex art. 1203 c.c., nei confronti del medico responsabile, anche nei casi di colpa lieve.

Si ricordi, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (e lo afferma ormai da molti anni, sì che può parlarsi senza dubbio di "diritto vivente") che la responsabilità del medico della struttura pubblica, nei confronti del terzo danneggiato, è regolata dalle norme generali in tema di prestazione d'opera professionale (artt. 2229 e seguenti c.c.), e non dalle norme sulla responsabilità dei pubblici impiegati (artt. 22 e 23 d.p.r. 3/57).

La ritenuta applicabilità degli artt. 2229 e seguenti c.c., alle ipotesi di danni causati da medici pubblici dipendenti, fa sì che il medico possa essere convenuto in giudizio dal danneggiato anche se il danno è stato causato senza colpa grave, al contrario di quanto previsto dall'art. 22 d.p.r. 3/57. In questo modo, il medico pubblico dipendente è esposto all'azione risarcitoria promossa dal danneggiato sia nelle ipotesi di dolo o colpa grave, sia nelle ipotesi di colpa lieve; mentre sarà esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore della p.a. soltanto nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Se, invece, la p.a. non aveva una copertura assicurativa della propria responsabilità civile, il medico potrà essere esposto all'azione (civile) di rivalsa della p.a. anche nei casi di colpa lieve. Ecco il quadro che ne risulta:

	Azione di rivalsa della p.a.	Azione di surrogazione dell'assicuratore r.c. della p.a.	Azione risarcitoria del danneggiato
Colpa lieve nell'attività amministrativa	<u>non ammessa</u> quella contabile; è dubbio se sia ammissibile quella civile	<u>non ammessa</u>	<u>non ammessa</u>
Colpa grave o dolo nell'attività amministrativa	ammessa	ammessa	ammessa
Colpa lieve nell'attività sanitaria	<u>non ammessa</u> ¹ quella contabile; è dubbio se sia ammissibile quella civile	<u>non ammessa</u>	ammessa
Colpa grave o dolo nell'attività sanitaria	ammessa	ammessa	ammessa

¹ Come già detto nel testo, la conclusione muta ove si dovesse ritenere che con l'azione di responsabilità amministrativa possa concorrere l'ordinaria azione risarcitoria civile.

Questo assetto della materia è non privo di incongruenze: ad esempio, il medico che commette una mancanza lieve nell'espletamento dell'attività amministrativa non può essere convenuto in giudizio dal terzo danneggiato; mentre può esserlo quello che commette una mancanza lieve nell'espletamento dell'attività sanitaria.

Dinanzi all'incremento delle azioni di responsabilità civile promosse contro esercenti la professione sanitaria, è stata sollecitata da più parti l'introduzione di una forma di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico. Questa istanza è stata recepita in due iniziative legislative, allo stato però da tempo ferme in parlamento. Si tratta, per l'esattezza, del d.p.r. S-864, presentato dal sen. Tomassini (FI) al Senato il 3.7.1996, e tuttora in corso di esame in commissione; e del p.d.l. C-3244, presentato dall'on. Scalisi (AN) ed altri, presentato alla Camera nel corso della scorsa legislatura (11.10.1995), del quale non è mai iniziato neppure l'esame.

3.5. Osservazioni conclusive.

È possibile a questo punto tirare le fila di quanto si è esposto sin qui, provando a connettere le caratteristiche del rischio professionale tipico del medico, col contratto di assicurazione della r.c. professionale.

Si è visto dunque che il medico ha l'obbligo, nell'esercizio della propria attività professionale, di adempiere due doveri fondamentali, ed eventualmente un terzo: fornire una prestazione diligente; informare il paziente; ottenere il risultato promesso, ove vi sia stata una patuitazione in tal senso.

L'inadempimento di ciascuno di questi tre obblighi costituisce un rischio professionale, con caratteristiche particolari. Così, l'inadempimento dell'obbligo di diligenza sussiste anche in caso di colpa lieve, quando la prestazione richiesta al medico era rutinaria; l'inadempimento dell'obbligo di informazione espone il medico al risarcimento del "danno", anche se la sua prestazione sia stata scevra da errori.

Da ciò consegue che una efficiente copertura assicurativa della r.c. del medico dovrebbe abbandonare alcune definizioni del rischio obsolete e tratlaziose, e che potrebbero dare adito a pretestuose eccezioni da parte dell'assicuratore.

Così, sarebbe necessario precisare che la colpa del medico, quale presupposto dell'esistenza del danno risarcibile e quindi della copertura assicurativa, dovrebbe essere non soltanto quella giudizialmente accertata, ma anche quella presunta o presumibile *iuris tantum*, ex art. 2727 c.c., nelle ipotesi di insuccesso di interventi rutinari. Diversamente, infatti, l'assicurato sarebbe costretto ad attendere sempre una pronuncia giudiziale prima di invocare la garanzia assicurativa, il che a sua volta potrebbe costituire un potente incentivo a confessioni insincere dell'assicurato nei confronti del danneggiato (e si ricordi, a questo riguardo, che con recentissima decisione la Corte di cassazione ha ritenuto che la domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore della r.c. deve essere accolta per il solo fatto che il primo sia stato ritenuto responsabile e condannato al relativo risarcimento, essendo irrilevante la circostanza che la responsabilità sia stata affermata sulla base della confessione resa dal danneggiante: così Cass. 29.3.2000, n. 3785, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 152). Per lo stesso motivo, sarebbe necessario precisare che il danno causato al terzo, e suscettibile di essere coperto dalla polizza, dovrebbe essere non solo quello arrecato violando le *leges artis*, ma anche quello commesso violando gli obblighi accessori, quale quello di informare

il paziente. Si è visto, infatti, che nel caso di informativa incompleta il medico risponde della morte del paziente, anche se l'intervento sia stato eseguito senza colpa. Certamente, in questi casi non ci si trova dinanzi ad una responsabilità senza colpa, in quanto la colpa è consistita nella violazione dell'obbligo di informare: e nondimeno, ove la polizza prevedesse strettamente la copertura dei soli danni arrecati per colpa nell'esercizio della professione, l'assicurato si esporrebbe alla capziosa eccezione che l'omissione dell'obbligo di informare non costituisce danno arrecato nell'esercizio della professione.

4. Gli avvocati.

Se esistesse una "borsa del diritto", mentre il titolo "responsabilità del medico" sarebbe segnalato in forte e costante rialzo (l'icastica immagine è di Palmieri, *Relazione medico-paziente tra consenso "globale" e responsabilità del professionista*, in Foro it., 1997, I, 772), quello "responsabilità dell'avvocato" resterebbe sempre sonnacchioso.

Infatti non sono frequenti le condanne al risarcimento del danno pronunciate nei confronti di avvocati che siano venuti meno ai propri doveri professionali.

Tra le molte ragioni di questo fenomeno ve n'è una evidente: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'avvocato può essere chiamato a risarcire il danno causato al cliente soltanto quando questi possa dimostrare, con giudizio prognostico, che se l'avvocato avesse correttamente adempiuto ai propri doveri, egli avrebbe vinto la causa.

Ciò vuol dire che - in sintonia con la qualificazione dell'obbligazione dell'avvocato come obbligazione di mezzi - l'inadempimento dell'avvocato non può essere desunto dal mero fatto del mancato raggiungimento del risultato utile cui mirava il cliente, ma soltanto da specifica responsabilità professionale, con riguardo alla natura ed alla modalità dell'attività esercitata (Cass., sez. II, 25-03-1995, n. 3566, in Foro it. Rep. 1995, voce *Professioni intellettuali*, n. 123).

Cionondimeno, l'avvocato nell'espletamento dell'attività professionale deve comunque tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente, e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.), esso non è stato raggiunto per sua negligenza. Insomma, in tema di responsabilità dell'avvocato, la giurisprudenza ha posto una regola ed un temperamento alla regola.

La regola è che, affinché un avvocato possa essere condannato al risarcire il danno subito dal cliente per effetto dell'omesso compimento di un atto processuale, è necessario dimostrare l'esistenza d'un valido nesso causale il compimento dell'atto omesso, e il successo nella controversia giudiziaria.

Il temperamento è che il nesso di causalità tra l'omissione di attività difensiva da parte dell'avvocato e il negativo esito processuale può essere valutato in termini di semplice probabilità, anziché di certezza (Cass., sez. III, 06-02-1998, n. 1286, in Foro it., 1998, I, 1917).

In contrario avviso sembra però muoversi una non recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale, agendo sul riparto dell'onere della prova, di fatto ha prodotto l'effetto di sollevare il cliente danneggiato dalla necessità di dimostrare il nesso causale tra inadempimento dell'avvocato e danno. Ha affermato infatti Cass., 16-10-1980, n. 5557, in Arch. civ., 1981, 35, che il cliente, il quale agisce per il risarcimento del danno nei confronti dell'avvocato da lui incaricato del recupero di un credito, per il mancato conseguimento del titolo esecutivo

giudiziale in dipendenza di colpa del professionista (nella specie, per perdita delle cambiali affidategli), non ha l'onere di dimostrare che l'esecuzione forzata promuovibile in base al detto titolo avrebbe avuto esito positivo, ma spetta all'avvocato convenuto, che, deducendo l'impossidenza del debitore, propone un'eccezione in senso sostanziale, provare l'impossibilità del soddisfacimento della pretesa creditoria cui si riferisce la domanda di risarcimento. L'orientamento prevalente è comunque quello esposto per primo, ed in applicazione di esso è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'avvocato nei seguenti casi:

- nel caso in cui il difensore, costituitosi parte civile per l'offeso, non aveva informato quest'ultimo dell'udienza dibattimentale, onde era stata dichiarata la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica dell'incidente occorso al suo assistito e l'imputato era stato assolto con formula piena (Cass., sez. III, 06-02-1998, n. 1286, in Foro it., 1998, I, 1917);
- nel caso dell'avvocato che aveva diffidato il locatario di un immobile a rilasciarlo in favore del locatore, suo cliente, sulla base del contratto di locazione non più esistente perché novato (Cass., sez. II, 14-08-1997, n. 7618, in Foro it., 1997, I, 3570);
- nel caso del legale che non aveva informato il cliente della possibilità di ricorrere in cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità dell'appello, per mancato rinnovo della notificazione ad opera del legale stesso (Cass., sez. II, 18-06-1996, n. 5617, in Giur. it., 1997, I, 1, 638);
- nel caso dell'avvocato che, pur avendo ricevuto dal proprio assistito un foglio in bianco contenente una procura, aveva ommesso di impugnare il licenziamento subito dall'assistito stesso, cagionandogli, così, danni risarcibili (Cass., sez. III, 01-08-1996, n. 6937, in foro it. Rep. 1996, voce *Professioni intellettuali*, n. 158);
- nel caso dell'avvocato che abbia promosso un appello palesemente infondato e proposto nell'interesse di un soggetto diverso dalla persona del cliente (Cass., sez. II, 19-11-1992, n. 12364, in Giur. it., 1994, I, 1, 1638, con nota di TRAVERSO, *Appunti sulla responsabilità del professionista legale*; in senso diametralmente opposto si veda peraltro, con motivazione piuttosto discutibile, App. Perugia, 14-02-1995, in Rass. giur. umbra, 1996, 1);
- nel caso dell'avvocato che abbia esaminato, controllato e valutato le condizioni di legittimità di un atto di notificazione concludendo per la sua ritualità ex art. 143 c.p.c., in ipotesi nella quale una semplice verifica del testo letterale della norma alla luce delle risultanze oggettive rendeva evidente l'intempestività della notifica stessa (Trib. Roma, 27-11-1992, in Nuova giur. civ., 1994, I, 267, con nota di MARINELLI, *Le nuove frontiere della responsabilità professionale dell'avvocato*);
- nel caso dell'avvocato che, cessato dal proprio incarico per rinuncia o revoca della procura, anteriormente alla scadenza del termine ultimo per il compimento di un'attività processuale, ometta di compiere l'atto o di rappresentare alla parte che gli revochi la procura la necessità del compimento dell'atto non ancora posto in essere; e ciò quando anche, essendo stato sostituito da altro difensore, il danno avrebbe potuto essere da questo evitato con il compimento, ancora consentito dallo stato del processo, dell'attività processuale omissa dal primo difensore, dovendosi negare che la negligenza del successivo difensore sia causa sufficiente ed unica del danno e sia perciò idonea ad interrompere il nesso che lega alla causa antecedente tale danno, ove questo sia ricollegabile alla negligenza del primo difensore (Cass., sez. III, 08-05-1993, n. 5325, in Corriere giur., 1994,

1270, con nota di PORCARI, *Obbligo di informazione: monito della cassazione ad avvocati e notai*, nonché in Foro it., 1994, I, 3188, con nota di BARONE);

- nel caso dell'avvocato che abbia trattenuto immotivatamente la documentazione fornita-gli dal cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, senza alcun avviso circa l'eventualità di prescrizione del diritto da azionare (Cass., 04-12-1990, n. 11612, in foro it. Rep. 1990, voce *Professioni intellettuali*, n. 115);
- nel caso dell'avvocato che abbia omesso di proporre tempestiva opposizione ad un decreto ingiuntivo, ma solo se sia ragionevole presumere che la suddetta opposizione, ove proposta nel termine, avrebbe potuto essere accolta (Trib. Roma, 11-10-1995, in *Danno e resp.*, 1996, 644, con nota di COSENTINO, *Colpa professionale dell'avvocato e chance di vittoria del cliente*);
- nel caso dell'avvocato che abbia erroneamente notificato un appello civile a più parti (Trib. Salerno, 29-02-1980, in Foro nap., 1981, I, 271).

È stata, invece, esclusa la responsabilità del professionista:

- nel caso dell'avvocato che abbia proposto tardivamente una domanda giudiziale, qualora sia accertata la sussistenza di elementi tali per cui essa sarebbe stata rigettata nel merito (Cass., sez. III, 06-05-1996, n. 4196, in Foro it., 1996, I, 2384);
- nel caso dell'avvocato che non aveva dato comunicazione all'imputato dell'avviso ricevuto ex art. 533 c.p.p., sul presupposto della insussistenza dell'obbligo di tale comunicazione (Cass., 17-02-1981, n. 969, in Foro it. Rep. 1981, voce *Professioni intellettuali*, n. 34).

Quali le conseguenze di questo assetto della materia sul contratto di assicurazione della r.c. professionale?

La peculiarità del "rischio professionale" dell'avvocato consiste nel fatto che, nella maggior parte dei casi, l'avvocato arreca al cliente un danno non certo, ma un danno probabile. Così, l'inutile decorso del termine per appellare una sentenza sfavorevole non costituisce di per sé un'azione causativa di danno, ma può essere ritenuta tale soltanto ove si dimostri (ovviamente, sulla base di presunzioni e deduzioni logiche) che, se l'appello fosse stato tempestivamente proposto, esso sarebbe stato verosimilmente accolto dal giudice del gravame. Orbene, se il danno subito dal cliente per colpa dall'avvocato è un danno "probabile" (nel senso che si è detto), anche il rischio che il patrimonio dell'avvocato si trovi esposto all'azione risarcitoria del terzo è un rischio soltanto "probabile", pur dopo la commissione dell'illecito colposo da parte dell'avvocato. Pertanto, anche in questo caso il "rischio assicurato" andrebbe inteso piuttosto ampio, tale da ricomprendere la *deminutio patrimonii* del professionista non soltanto quando sia attuale, o futura ma certa; ma anche quando sia soltanto probabile, in base ad una ragionevole previsione.

Diversamente, infatti, al fine di escutere la garanzia il professionista assicurato sarebbe costretto ad attendere sempre una pronuncia sfavorevole nei propri confronti, in base alla quale invocare nei confronti dell'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, con quanto ne conseguirebbe in termini di rischio di inveritiere confessioni da parte dell'assicurato, finalizzate unicamente ad accelerare l'*iter* dell'accertamento giudiziale della responsabilità.

5. I notai.

I rischi professionali tipici del notaio, secondo quanto comunemente si ritiene, sono essenzialmente tre:

- (a) rogare atti nulli;
- (b) favorire colposamente l'alienazione di immobili gravati da pesi o vincoli, esistenti ma non rilevati e perciò non dichiarati all'acquirente;
- (c) omettere di eseguire la trascrizione dell'atto nel più breve tempo possibile, esponendo così l'acquirente al rischio di una doppia alienazione.

La giurisprudenza ha tuttavia, in epoca recente, esteso l'ambito di responsabilità del notaio, giungendo ad ammettere che questi possa rispondere anche nel caso in cui, richiesto di una consulenza in ordine a un contratto preliminare da altri o dalle parti predisposto, non prospetti all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure ipotecarie, al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli (Cass., sez. II, 18-10-1995, n. 10842, in *Danno e resp.*, 1996, 204, con nota di DE LORENZO, *Contratto preliminare e visure ipotecarie non consigliate*). Il notaio quindi, è tenuto ad una specifica attività di cavere nei confronti delle parti, e può essere chiamato a rispondere del danno causato dall'insufficienza dell'informazione fornita.

Particolare, in tema di responsabilità professionale del notaio, e meritevole di essere sottolineata per i suoi riverberi sul contratto di assicurazione della r.c. professionale, è anche il tipo di risarcimento cui il notaio può essere condannato.

Infatti, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il notaio ometta di rilevare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile oggetto del rogito, la Corte di cassazione ha ammesso la possibilità che il notaio sia condannato al risarcimento del danno non per equivalente, ma *in forma specifica*, e cioè sia condannato a provvedere personalmente alla cancellazione delle ipoteche. Ha osservato, al riguardo, la S.C., che la disciplina del risarcimento in forma specifica, per quanto dettata con riferimento alla responsabilità aquiliana, ha carattere generale e può quindi trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, anche in ambito contrattuale: nulla osta, pertanto, a che il notaio sia condannato a provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (Cass., sez. III, 03-01-1994, n. 6, in *Foro it.*, 1994, I, 1783, con nota di LENER, *Obbligo di informazione: monito della cassazione ad avvocati e notai*, nonché in *Corriere giur.*, 1994, 1268, con nota di PORCARI, *Inadempimento contrattuale e risarcimento in forma specifica*).

Orbene, se questo è un rischio tipico della professione notarile, esso dovrebbe potere avere una adeguata copertura assicurativa. Tuttavia, almeno stando alle condizioni generali più diffuse nella prassi, difficilmente il notaio potrebbe pretendere dal proprio assicuratore della r.c. di essere tenuto indenne dalla richiesta di risarcimento in forma specifica avanzata dal terzo danneggiato. Infatti il contratto di assicurazione della r.c. professionale, per quanto detto in precedenza, è un contratto di assicurazione *sul patrimonio*, ed ha quindi ad oggetto il rischio che il patrimonio dell'assicurato sia compulsato dal terzo con una pretesa di *dare*, non con una pretesa di *facere*. La conseguenza è che, se il terzo non si rivolge al notaio chiedendo non un risarcimento monetario, ma pretendendo la cancellazione delle ipoteche pregiudizievoli esistenti sull'immobile acquistato, il notaio si vedrebbe costretto a soddisfare la pretesa a proprie spese, e soltanto dopo a chiedere l'indennizzo all'assicuratore.

Tale eventualità potrebbe essere evitata, invece, prevedendo nelle condizioni generali di polizza l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il notaio assicurato da tutte le pretese avanzate dai terzi e fondate su danni causati nell'esercizio della professione, senza distinzione tra pretesa risarcitorie per equivalente e pretese risarcitorie in forma specifica.

ELENCO PARTECIPANTI

Principe Carlo ALBANI CASTELBARCO VISCONTI - Torino
Presidente Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Riccardo AMAPANE - Torino
Ufficio Stampa Toro Assicurazioni

Dr. Pier Ugo ANDREINI - Milano
Consigliere Delegato Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni

Dott. Ferruccio ARALDI - Torino
Studio Mottura - Araldi

Dr. Mario BARBUTO - Torino
Presidente VII Sezione Civile Tribunale Civile di Torino

Dr. Brando BATTISTIG - Roma
Segretario Generale AIDA Italiana e Segretario Generale Aggiunto AIDA Internazionale

P.A. Roberto BELLEI - Torino
Consulente Tecnico del Giudice e Presidente Progea srl

Dr.ssa Elena BICO - Roma
AIDA Italiana

Dr. Ettore BONDEARI - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Vittorio BONIFACI - Torino
Direttore SAI Assicurazioni

Avv. Giorgio BONINO - Torino
Consigliere AIDA Italiana

Dr. Pierluigi BOVONE - Torino
Direttore Generale SAI Formazione

Mr. Reg BROWN - London
Underwriter R.E., Brown & Others, Syndicate 702 Octavian Syndicate Management Limited

Dr. Giancarlo BUSCARINI - Roma
Presidente FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori

Dr.ssa Rosanna CALABRESE - Milano
IRSA

Dr. Carlo CASSAMAGNAGHI - Milano
Socio Accomandatario Reconta Ernest & Young

Dr. Piero CASTELLI - Torino
Direttore Generale Reale Mutua Assicurazioni

Dr.ssa Maria Luisa CAVINA - Roma
Dirigente Servizio Danni ISVAP

P.A. Adriano CELENZA - Lanzo Torinese (TO)

Dr. Sergio CELORIA - Torino
Funzionario Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Fabrizio CERRUTI - Torino
Responsabile Area Corporate Professionale SAI Assicurazioni

Dr. Sergio CHIABERTO - Torino
Vice Direttore Generale Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Ing. Bruno CHIADO' PIAT - Torino
Dirigente Responsabile Valutazioni Praxi Valutazioni

Dr. Pier Carlo CLERICI Senior & R.C.D. - Torino
Toro Assicurazioni

Dr. Antonio COLOMBO - Roma
Direttore Area Finanza e Diritto d'Impresa Confindustria

Dr. Gianalberto COLOMBO - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Patrizio COPPARI - Roma
Direttore Marketing Swiss Re Italia

Dr. Ing. Giulio CROSETTO - Torino
Presidente Praxi Organizzazione e Consulenza

Dr. Paolo D'AGOSTINO - GENOVA
Taverna Sviluppo

Avv. Guido DAL LAGO - Vicenza
Studio Legale Avv. Ugo Lago

Avv. Ugo DAL LAGO - Vicenza
Consulente Studio Legale Avv. Ugo Lago

Dr. Enea DALLAGLIO - Milano
Direttore Generale IRSA Istituto Per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni

Dr. Paolo DANEO - Torino
Direttore Generale Erc Frankona - Rappresentanza per l'Italia

Dr. Mario DE ANGELI - Milano
Responsabile Tecnico Commerciale Valutazioni Praxi
Organizzazione e Consulenza

Dr. Renato DE FEO - Torino
Presidente ASSITEA

Dr. Gianfranco DE GIUSTI - Roma
Condirettore Generale Swiss Re Italia

Dr. Giuseppe DE LUCA - Torino
RCD Tecnologici e Affari esteri Toro Assicurazioni

Avv. Alfonso DE VIRGILIIS - Firenze
Vice Presidente AIDA Sezione Toscana Agente Generale INA - ASSITALIA

Avv. Stefano D'ERCOLE - Roma
Studio Legale d'Ercole

Dr. Vincenzo DESARIO - Roma
Direttore Generale Banca d'Italia

Dr. Luigi DI LONARDO - Torino
Direttore Generale Giano Assicurazioni

Dr. Daniele DI LORETO - Roma
Ufficio Delegato Direzione Centrale Assicurazioni Generali

Geom. Angelo FACCINI - Roma
Vice Presidente Anagina

Sig. Clemente FARGION - Milano
Responsabile Tecnico Area Aziende Paros International Insurance Brokers

Dr. Marco FAVERIO - Milano
Responsabile Prodotti Extrauto Zurigo Assicurazioni

Avv. Giovanni Maria FERRERI - Torino
Studio Legale Ferreri

Dr. Cesare FERRERO - Torino
Presidente Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali di Torino

Dr. Giovanni FORTE - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Giancarlo FUSCO - Torino
Responsabile Ufficio Legale Toro Assicurazioni

Prof. Agostino GAMBINO - Roma
Presidente AIDA Italiana

Ing. Umberto GAVAZZI - Milano
Vice Direttore Generale SCOR Italia Riassicurazioni

Dr. Giampiero GELMI - Milano
Direttore Generale MEIE Assicurazioni

Dr. Antonio Maria GENNARI - Milano
Direttore ICR Riass - Reinsurance Broker

Avv. Pierfranco GIGLIOTTI - Torino
Studio Legale Gigliotti

Dr. Enzo Adriano GOBBI - Milano
Responsabile Sezione Tecnica Infortuni e Malattie ANIA

Avv. Michele GRECO - Roma
Dirigente Servizio Legale ASSITALIA

Dr. Giovanni IANNONE
Dossier

Dr. Giorgio IZZI - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Giovanni LA ROSA - Torino
Responsabile Sinistri Red AXA Assicurazioni

Dr. Leopoldo LAUDATI - Torino
RCD Tecnologici e Affari esteri Toro Assicurazioni

Dr. Antonio LIVERANI - Roma
Responsabile Gestione Sinistri Nuova Tirrena

Dr. Alfredo LOFFREDO DE SIMONE - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Avv. Giorgio M. LOSCO - Torino
Direttore Servizi Legali Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Paolo LOSTUMBO - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Giovanpaolo LUCIFERO - Roma
Comitato Esecutivo Anagina

Dr. Michele MANZARI - Roma
Presidente Anagina

Prof. Dr. Andrea MANZITTI - Milano
Consigliere AIBA e Amministratore Delegato How Manzitti

Dr. Fausto MARCHIONNI - Torino
Direttore Generale SAI Assicurazioni

Prof. Giuseppe MARTINETTO - Torino
Presidente Corte d'Appello

Dr. Pierpaolo MICCA - Torino
Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Carlo MIGLIORE - Assago (MI)
Direttore La Previdente Assicurazioni

Dr. Riccardo MIGLIORE - Torino
Responsabile Affari Assicurativi RAI Radio Televisione Italiana

Dr. Paolo MILONE - Milano
Dirigente Italiana Assicurazioni

Prof. Pier Giuseppe MONATERI - Torino
Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi di Torino

Dr. Dante MORDENTI - Bologna
Direttore Centrale Tecnico e Commerciale Universo Assicurazioni

Avv. Adriana MORELLI - Milano
Studio Legale Morelli

Avv. Guido MORELLI - Milano
Studio Legale Morelli

Sig. Franco MORETTI - Bergamo
Agente Assicurazione UNAPASS

Dr. Pietro NEGRI - Milano
ANIA

Avv. Ole NEUHAUS - Verona
Amministratore Delegato ARAG Assicurazioni

Dr. Mario ORIO - Milano
Direttore Generale ANIA

Rag. Giuseppe ORSI - Mogliano Veneto (TV)
Presidente Sezione Tecnica RCD A.N.I.A.

Dr. Umberto PANIZZA Torino
Responsabile Riassicurazioni Toro Assicurazioni e
Segretario A.I.D.A - Sezione Piemonte -Valle d'Aosta

Dr. Carlo PARENTI - Milano
Risorse Umane - Formazione RAS

Avv. Angelo PASQUARELLA - Milano
Vice Direttore Generale I.R.S.A.

Dr. Walter PASSINI Vicenza
Presidente CWS srl - Soluzioni Informatiche

Dr. Raffaele PELLINO Trieste
Amministratore Delegato SASA Assicurazione Riassicurazione

Dr.ssa Fiorella PERRONE - Milano
Responsabile Settore Casualty General & Cologne RE. - Koelnische Italia

Dr. Salvatore PETROZZINO - Torino
Responsabile Area RETAIL Professioni SAI Assicurazioni

Sig.ra Anna PIAZZA - Torino
Responsabile Pubbliche Relazioni Toro Assicurazioni

S.E. Dr. Silvio PIERI - Torino
Presidente Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Dr. Alberto POLOTTI DI ZUMAGLIA - Torino
Responsabile Contenzioso e Sinistri SAI Assicurazioni

Dr.ssa Lidia PRESTIPINO - Muenchen
Responsabile Facoltativi RC Infortuni Auto Italia Bayerische Rueckversicherung Ag.

Dr. Enzo PROCOPIO - Roma
Vice Presidente Anagina

Avv. Vittorio RAVA - Milano
Presidente Paros International Insurance Brokers s.r.l.

Rag. Marco REVERBERI - Torino
Direttore Settore Funzioni Assicurative SAI Assicurazioni

Dr. Edoardo RICCIO - Torino
Vice Direttore Generale Toro Assicurazioni

Dr. Comm. Pier Carlo ROMAGNOLI - Torino
Consigliere Reale Mutua Assicurazioni

Dr. Guido ROMANI - Milano
Vice Direttore Generale General & Cologne Re. - Koelnische Italia

Avv. Alessandro ROSBOCH - Torino
Presidente La Piemontese

Avv. Marco ROSSETTI - Formia (LT)
Consigliere AIDA Italiana

Herr Thomas ROTHAEMLER - Muenchen
Responsabile Facoltativi Rc Infortuni Auto Italia Bayerische Rueckversicherung Ag.

Dr. Giuseppe RUMAZZA - Torino
Direttore Clienti Az. Reale Mutua Assicurazioni

Dott. Sandro SALVATI - Milano
Presidente IRSA

Dr. Aniello SALZANO - Milano
Funzionario Italiana Assicurazioni

Avv. Guido Alberto SCOPONI - Pescara
Presidente AIDA Abruzzese

Dr. Andrea SIMONCELLI - Torino
Vice Direttore Generale - Responsabile Sviluppo Internazionale
Toro Assicurazioni

Dr. Michele SIRI - Genova
Ricercatore Universitario

Dr. Carlo SPASIANO - Milano
Direttore Centrale RAS

Dr. Attilio STEFFANO - Milano
Assimedicri Consulenza Assicurativa Medici Assisteffano

Dr. Ernesto STEFFANO - Milano
Broker di Assicurazioni Steffano Assicurazioni

Prof. Beniamino TESAURO - Napoli
Direttore Dipartimento Chirurgia Generale I e Tecnologie Avanzate Università Federico II

Avv. Luigi TESSORE - Torino
Direttore Unità Legale SAI Assicurazioni

Dr. Italo TESTA - Milano
Direttore Generale BPB Assirema

Dr. Enrico TONELLI - Milano
Consigliere AIDA Italiana

Avv. Beniamino TORTORA - Roma
Responsabile Affari Legali e Societari Nuova Tirrena

Avv. Romolo TOSETTO - Torino
Presidente AIDA Piemonte Valle d'Aosta

Avv. Giuseppe TRICOLI - Genova
Segretario AIDA Ligure Consigliere AIDA Italiana

(aggiornato al 12 ottobre 2000; elenco aggiuntivo in allegato)